

CAPITOLO VIII

OPPOSIZIONI ESECUTIVE

SOMMARIO

107. Atto di citazione per opposizione all'esecuzione anteriore all'inizio del processo esecutivo (art. 615, comma 1, c.p.c.). – 108. Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (art. 615, comma 1, c.p.c.). – 109. Ricorso per inibire l'inizio dell'esecuzione forzata (art. 700 c.p.c.). – 110. Ricorso per opposizione all'esecuzione successiva all'inizio del processo esecutivo con richiesta di sospensione della procedura (art. 615, comma 2, c.p.c.). – 111. Atto di citazione per opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo o del preceitto anteriore all'inizio del processo esecutivo (art. 617, comma 1, c.p.c.). – 112. Ricorso per opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo o del preceitto o ai singoli atti di esecuzione all'inizio del processo esecutivo con richiesta di sospensione della procedura (art. 617, comma 2, c.p.c.). – 113. Ricorso per opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.). – 114. Ricorso per impugnazione dell'ordinanza di risoluzione delle controversie distributive (art. 512 c.p.c.). – 115. Reclamo avverso l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo esecutivo (artt. 624, comma 2, e 669-*terdecies* c.p.c.). – 116. Reclamo avverso l'ordinanza che dispone la sospensione della distribuzione della somma ricavata (artt. 624, comma 2, 512, comma 2, e 669-*terdecies* c.p.c.).

FORMULA 107

ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ANTERIORE ALL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO (ART. 615, COMMA 1, C.P.C.)

TRIBUNALE DI
[OPPURE, UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI]

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRIMA DEL SUO INIZIO (ART. 615, COMMA 1, C.P.C.)

....., nato il a, codice fiscale, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via,

PREMESSO CHE

- in data all'odierno attore veniva notificato, su istanza di, l'atto di precezzo datato per il pagamento della somma di Euro in forza di titolo esecutivo costituito da
- l'opponente contesta, con questo atto, il diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con riguardo a tutte le somme riportate nel precezzo [oppure, a una parte delle somme riportate nel precezzo e, segnatamente, agli importi di Euro per e di Euro per]

RILEVATO CHE

- non sussiste il diritto di credito in virtù del quale è stato notificato l'atto di precezzo, poiché [oppure, gli importi di Euro per e di Euro per non sono dovuti, poiché
- l'avvio di un'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente determinerebbe un pregiudizio grave e potenzialmente irreparabile, dato che
- ciò premesso, l'opponente, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

....., nato il a, residente in, a comparire dinanzi all'intestato Tribunale [oppure, Ufficio del Giudice di Pace] di all'udienza del alle ore

INVITA

il convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni [*tale termine non è previsto nel procedimento davanti al giudice di pace*] prima dell'udienza indicata nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. nonché a comparire all'udienza suddetta dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.

AVVERTE

il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, sarà dichiarato contumace e si procederà comunque nei suoi confronti,

per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Tribunale [oppure, Giudice di Pace] adito, in accoglimento di questa opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.:

- in via preliminare e cautelare, sospendere *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il preceitto [oppure, soltanto per le opposizioni proposte al tribunale, inibire al convenuto di dare inizio all'esecuzione],
- nel merito, accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata nei confronti dell'opponente
- in via subordinata, accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata nei confronti dell'opponente con riguardo agli importi di Euro per e di Euro per, e conseguentemente sospendere per pari importo l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il preceitto.

PRODUCE

1. originale dell'atto di preceitto notificato;

2.

Ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 30.5.02, n. 115, si dichiara che il valore della causa è di Euro e che il contributo unificato è di Euro
....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Natura e oggetto dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

L'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia relativa al diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.

La contestazione del diritto di agire *in executivis* può essere “assoluta” – quando si negano l'esistenza del diritto di credito incorporato nel titolo stragiudiziale o la sussistenza originaria o la validità/esistenza del titolo esecutivo o quando si afferma la sopravvenuta inefficacia del titolo stesso per sopravvenienza di fatti impeditivi o estintivi del diritto all'esecuzione – oppure “relativa” – quando si contesta la pignorabilità dei beni aggrediti (doglianza che può essere avanzata solo dopo l'individuazione dei cespiti aggrediti e, quindi, successivamente al pignoramento).

In altri termini, l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) investe l'*an* dell'azione

esecutiva e può essere promossa anche prima dell'inizio del processo esecutivo, quando l'esecuzione è soltanto minacciata col precezzo: in gergo si suole definire tale opposizione pre-esecutiva come "opposizione a precezzo"¹.

L'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (cosiddetta "opposizione preventiva") è una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precezzo.

Proprio perché l'accertamento negativo si riferisce al momento in cui è stata notificata l'intimazione ad adempiere, sono irrilevanti nel giudizio sia la sopravvenienza di un titolo esecutivo in epoca posteriore al precezzo², sia la successiva caducazione o sospensione del titolo esecutivo giudiziale da parte del giudice del merito³.

La disposizione sopra menzionata ammette l'opposizione preventiva se l'esecuzione forzata "non è ancora iniziata".

La logica conseguenza di detta specificazione è che l'avvio di un'esecuzione forzata determina un'assoluta preclusione all'impiego del rimedio oppositivo *de quo*, residuando al debitore, però, la possibilità di contestare il diritto di procedere *in executivis* con lo strumento ex art. 615, comma 2, c.p.c. (opposizione ad esecuzione iniziata).

A tale conseguenza non può pervenirsi, tuttavia, qualora il creditore proceda – ancorché con attività superflua ai fini della promozione dell'esecuzione⁴ ma non ille-

¹ L'abituale definizione di "opposizione a precezzo" per identificare l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. può reputarsi corretta, purché sia chiaro l'oggetto della contestazione del debitore, dato che il precezzo (e, in generale, gli atti prodromici) possono essere investiti – con l'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. – anche di doglianze attinenti alla loro regolarità formale o alla loro notificazione. In proposito: Cass., 8.3.01, n. 3400: "Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione all'opposizione, indisciplina genericamente come "opposizione a precezzo" (con la quale possono essere contestati sia il diritto della parte istante di agire in executivis, sia la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; e perciò spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso"; Cass., 21.3.14, n. 6761: "Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (ex multis: Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816)".

² Cass., 22.9.06, n. 20634: "La sopravvenienza, successivamente alla proposizione dell'opposizione al precezzo, delle condizioni di esistenza della pretesa esecutiva non può essere presa in considerazione dal giudice dell'opposizione perché non rilevante al fine di decidere la domanda e, quindi, per statuire sul diritto che ne è oggetto, che è quello di veder acclarato, con un accertamento negativo, che al momento della notificazione del precezzo non vi erano le condizioni di esistenza della pretesa esecutiva".

³ Cass., 3.9.07, n. 18512: "Allorquando l'esecuzione inizi in forza di un titolo esecutivo giudiziale che, al momento di tale inizio abbia efficacia esecutiva e venga proposta opposizione all'esecuzione, la successiva sopravvenienza della sospensione della sua efficacia esecutiva da parte del giudice avanti al quale il titolo sia stato impugnato, non ha alcuna incidenza sull'oggetto del giudizio di opposizione, che concerne l'accertamento negativo della sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione al momento in cui l'esecuzione è iniziata, ma assume rilievo come circostanza che può essere fatta constare al giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo perché disponga direttamente la sospensione dell'esecuzione". Conforme Cass., 31.8.09, n. 18899.

⁴ Cass., 28.4.06, n. 9966: "Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precezzo, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto so-

gittima⁵ – alla notificazione di plurimi atti di preцetto. Su una posizione rigorosa si rinviene parte della giurisprudenza di merito secondo cui è inammissibile l'opposizione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* promossa a seguito della notificazione di un preцetto “in rinnovazione” (successivo ad un'esecuzione già intrapresa⁶), perché la superfluità di tale atto di intimazione non comporta comunque il recupero al debitore di un'opposizione già definitivamente perduta con l'inizio della precedente procedura esecutiva. Di contro, la ritenuta legittimità del preцetto “in rinnovazione” – anche se alle limitate condizioni specificate dalla giurisprudenza di legittimità⁷ – conduce a una soluzione ermeneutica antitetica, ammettendo quindi un'opposizione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* relativa ad ogni intimazione ricevuta dal debitore; infatti, le pronunce della Suprema Corte che hanno escluso l'invalidità *ex se* delle intimazioni “rinnovate” – riformando le decisioni di merito oggetto di gravame – sono state emesse nell'ambito di opposizioni preventive e il giudice di legittimità non ha rilevato l'inammissibilità o l'improponibilità di tali azioni (si può, dunque, ipotizzare un'implicita statuizione in senso opposto).

È pressoché impossibile elencare compiutamente tutte le possibili questioni integranti il *petitum* di un'opposizione all'esecuzione; riassuntivamente, il rimedio oppositivo *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* può essere finalizzato a:

- contestare il difetto di legittimazione attiva⁸ o passiva⁹ rispetto alla prospettata azione esecutiva, allegando che diverso è il titolare dell'azione esecutiva o diverso ne è il destinatario (ferme restando le fattispecie di successione – anche *ex art. 111*

stanziale del preцetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esaurita la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico preцetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo”. Nello stesso senso, Cass., 31.5.05, n. 11578, Cass., 27.11.72, n. 3471, e Cass., 22.11.68, n. 3808.

⁵ Cass., 29.8.13, n. 19876: “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del preцetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col preцetto successivo, spese, compensi ed accessori dei preцetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo preцetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”.

⁶ In proposito, si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002.

⁷ Cass., 23.10.12, n. 18161: “Il creditore può validamente notificare al debitore il preцetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo preцetto”.

Cass., 29.8.13, n. 19876: “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del preцetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col preцetto successivo, spese, compensi ed accessori dei preцetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo preцetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”.

⁸ Per un esempio, Cass., 30.4.92, n. 5221: “La legittimazione a procedere in executivis deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva; pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere”.

⁹ Per un esempio, Cass., 24.4.08, n. 10676: “La società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. Da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda, oltre ad essere legittimata a proporre opposizione all'esecuzione stessa”.

- c.p.c. – nel titolo esecutivo *ex latere debitoris*¹⁰ o *ex latere creditoris*¹¹;
- negare la fondatezza dell'azione esecutiva minacciata per difetto – totale o anche solo parziale¹² – di un valido ed efficace titolo esecutivo¹³ relativo – ai sensi dell'art. 474,

¹⁰ Cass., 14.11.11, n. 23749: “La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato”; nello stesso senso anche Cass., 24.3.11, n. 6734, Cass., 18.6.09, n. 14165, Cass., 16.1.09, n. 1640, Cass., 17.1.03, n. 613 e Cass., 14.6.99, n. 5884.

Non dà luogo ad automatica “successione” *ex parte debitoris* la cancellazione della società dal registro delle imprese e, conseguentemente, le ragioni di credito consacrate nel titolo esecutivo formatosi contro la società non possono essere immediatamente azionate *in executivis* contro i soci (percettori di somme nel bilancio finale di liquidazione) o i liquidatori *ex art. 2495 c.c.*, occorrendo un apposito giudizio contro questi ultimi; Cass., 27.2.14, n. 4699: “L'art. 2495 cod. civ. (al pari dell'art. 2456 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l'accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti”. In senso diametralmente opposto la (di poco) precedente pronuncia di Cass., 8.8.13, n. 18923: “Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo “de quo” ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione”.

¹¹ Dall'art. 475 c.p.c. si evince che nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione riguardante il compimento degli atti prodromici opera la successione dal lato creditorio: legittimati a chiedere la spedizione in forma esecutiva del titolo prescritta dalla richiamata norma sono tanto i successori a titolo universale quanto quelli a titolo particolare in forza di un atto successivo alla formazione del titolo stesso; sul punto, Cass., 1.7.05, n. 14096: “In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, comporta che il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare. Pertanto, il successore nel titolo fatto valere quale titolo esecutivo, come non ha l'obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (art. 475 cod. proc. civ.), allo stesso modo non deve farlo fuori di questa situazione, quando il debitore non contesti questa qualità attraverso un giudizio di accertamento negativo in sede di opposizione all'esecuzione”.

¹² Rientrano nelle ipotesi di difetto di titolo esecutivo le contestazioni – da annoverarsi tra le opposizioni ex art. 615 c.p.c. – riguardanti l'eccessività delle somme oggetto di intimazione, dato che la censura dell'opponente si fonda sulla pretesa mancanza di un titolo che supporti tali pretese: Cass., 27.3.14, n. 7207: “L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cod. proc. civ. consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precezzo; se l'opposizione concerne la quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta; se la somma portata nel precezzo risulta eccessiva, ciò non travolge l'atto per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (cfr. già Cass. n. 5515/08, n. 2160/13)”; meno recentemente, Cass., 7.12.00, n. 15533: “Ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precezzo”.

¹³ Per qualche esempio: Cass., 28.10.95, n. 11333: “La cambiale priva di bollo o che non sia stata bollata

comma 1, c.p.c. – ad un diritto di credito certo, liquido¹⁴ ed esigibile¹⁵;

nei termini di legge perde la qualità di titolo esecutivo; Cass., 7.2.97, n. 1189: “Avverso il preceitto, con il quale sia intimato il pagamento di una somma (iscritta a campione penale per spese di custodia o conservazione di cose sottoposte a sequestro) in forza di provvedimento del giudice penale assunto de plano con decreto (e non nelle forme dell’ordinanza ex art. 666 del nuovo cod. proc. pen. nel corso di incidente di esecuzione, provvedimento questo ricorribile per cassazione), è ammissibile opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. dinanzi al giudice civile per contestare che l’esecuzione forzata possa aver luogo in virtù di un provvedimento privo di efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.”; Cass., 6.3.00, n. 2522: “Costituisce opposizione all’esecuzione (e non opposizione agli atti esecutivi) quella con cui si contesti l’idoneità del solo dispositivo di sentenza pronunciata in un procedimento in materia di previdenza e assistenza sociale a costituire titolo per l’esecuzione forzata relativamente a crediti di un datore di lavoro nei confronti di un ente previdenziale”; Cass., 29.7.02, n. 11152: “L’opposizione basata sull’assunto che la sentenza portata ad esecuzione non contenga la condanna al pagamento di una parte della somma di cui al preceitto trattandosi di pronuncia meramente dichiarativa, non investe la regolarità formale del titolo esecutivo, e non integra, pertanto, un’opposizione agli atti esecutivi (come, nella specie, ritenuto dal giudice di merito), ma, piuttosto, un’opposizione all’esecuzione, in quanto con essa, prospettandosi l’inidoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo per assenza di contenuto condannatorio, viene contestato il diritto del creditore di procedere all’esecuzione”.

¹⁴ Ad esempio: Cass., 28.1.08, n. 1758: “In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. 474, primo comma, c.p.c., occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità”; Cass., 7.2.14, n. 2815: “La natura di titolo esecutivo, riconosciuta dall’articolo 189 c.p.c. all’ordinanza presidenziale, riguarda le obbligazioni già definite in tale provvedimenti (ad esempio il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli) ma non anche le spese che devono essere affrontate in futuro; pertanto, se il coniuge separato non adempie all’obbligo di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute dall’altro per i figli, previsto dall’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale assume i provvedimenti provvisori in sede di separazione personale, non si può procedere direttamente con l’esecuzione forzata; a tal fine, infatti, occorre un nuovo provvedimento giudiziale che accerti l’esistenza delle condizioni che determinano l’insorgenza dell’obbligo di versare le spese e ne determini l’esonato ammontare”. In senso contrario, Cass., 23.5.11, n. 11316, secondo cui “Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure ‘pro quota’, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore”.

Difettano della caratteristica di liquidità anche i crediti per interessi, in mancanza di elementi idonei alla loro quantificazione; in proposito, Cass., 9.4.13, n. 8576: “Un titolo esecutivo che, nel dispositivo, si limiti a condannare al pagamento di accessori “dal di del dovuto”, senza altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione, sarebbe tautologico ed irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell’oggetto, venendo esso meno, con tale formula, alla sua funzione di identificazione compiuta e fruibile – cioè specifica o determinata, ovvero almeno idoneamente determinabile del dovuto, altro non chiedendo dalla giustizia la parte vittoriosa di un processo – dell’esatta ragione del beneficiario della condanna e dell’oggetto di questa”.

¹⁵ Rientra in questa categoria anche la contestazione del diritto di procedere *in executivis* nei confronti della P.A. prima del decorso del termine prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31.12.96, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.97, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni (in proposito, si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 002): Cass., 26.3.09, n. 7360: “L’opposizione proposta dalla P.A. avverso il preceitto intimato prima del decorso del termine, previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall’art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del preceitto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del preceitto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il preceitto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si tradu-

- eccepire il verificarsi di un fatto estintivo¹⁶, modificativo o impeditivo¹⁷ sopravvenuto, negando l'attuale esistenza del diritto azionato.

La diversa natura dei titoli esecutivi – giudiziali e stragiudiziali – comporta profonde diversità in ordine alle possibili contestazioni sollevabili dall'opponente *ex art. 615 c.p.c.*

Infatti, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione – fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso¹⁸ (a cui

ce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata"; conformi Cass., 18.11.14, n. 24504, Cass., 24.9.13, n. 21838, Cass., 23.2.10, n. 4357, Cass., 17.9.08, n. 23732, Cass., 20.9.06, n. 20330.

¹⁶ Ad esempio, l'intervenuto pagamento della somma indicata nel titolo esecutivo o la prescrizione del credito azionario: Cass., 7.3.06, n. 4891: "A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risultò l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione". O, ancora, la transazione, ma solo se intervenuta successivamente alla formazione del titolo giudiziale: Cass., 31.5.05, n. 11581: "Della sopravvenuta transazione (come della rilevanza estintiva del debito a seguito di pagamento) è possibile discutere in sede di opposizione alla esecuzione, perché il giudicato non si forma in relazione ai fatti che non avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di merito, essendo sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive"; Cass., 16.6.87, n. 5294: "Alla stregua del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in sede di opposizione a qualsiasi tipo di esecuzione (sia mediante espropriazione che per consegna o rilascio) promossa in base ad una sentenza passata in giudicato, non possono farsi valere i fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale che siano anteriori alla pronuncia del titolo esecutivo e, quindi, neppure la transazione intervenuta prima della formazione del giudicato".

¹⁷ Come il *pactum de non exequendo*: Cass., 12.8.91, n. 8774: "È valido il pactum de non exequendo il quale, ancorché stipulato anteriormente alla sentenza di condanna, contenga l'impegno a non avvalersi della esecutorietà ex lege della sentenza stessa prima che abbia acquisito autorità di giudicato, in quanto diretto a realizzare l'intento, di per sé meritevole di considerazione, di non dover provvedere, a seconda delle vicende del processo di cognizione, ad una altalena di attribuzioni patrimoniali o di incombenti l'uno di segno opposto al precedente, senza confliggere con i principi fondamentali del processo esecutivo né comportare pericolo per la realizzazione coattiva dell'obbligazione inadempita".

¹⁸ Ex plurimis: Cass., 10.10.92, n. 11088: "La parte che, minacciata, con il preцetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo"; Cass., 5.9.08, n. 22402: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello"; Cass., 7.7.09, n. 15892: "In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod.

è ricondotta anche l'ipotesi di mancata notificazione del decreto ingiuntivo, ma non quella di nullità della sua notifica¹⁹) – posto che tali doglianze o sono precluse dal “giudicato”²⁰ o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione²¹; peraltro, anche i fatti modificativi o estintivi del credito ante-

proc. civ.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma".

¹⁹ Cass., 22.1.14, n. 1219: “Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.”; Cass., 31.8.15, n. 17308: “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esegutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del preccetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non ricorducibile all'inesistenza”.

²⁰ Cass., 3.6.15, n. 11493: “L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il preccetto.”.

²¹ Ex multis: Cass., 18.2.15, n. 3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”; Cass., 19.11.14, n. 24638: “Le vicende del processo concluso con un titolo esecutivo giudiziale, anche implicanti la sua nullità, possono farsi valere esclusivamente nel corso di quel processo e dei suoi gradi di impugnazione”; Cass., 17.2.14, n. 3619: “Se a base dell'azione esecutiva è posto un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione (e dell'opposizione a questa) non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, (diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo), potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso di incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quell'unica competente sede)””; Cass., 14.2.13, n. 3667: “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (negli stessi termini, Cass., 19.12.13, n. 28470); Cass., 17.2.11, n. 3850: “Qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimen-

riori alla formazione del titolo giudiziale non possono essere fatti valere con l'opposizione esecutiva²²; in particolari casi, nemmeno i fatti sopravvenuti rendono ammisible un'opposizione ex art. 615 c.p.c.²³.

to della definitività"; Cass., 25.5.07, n. 12251: "Nel giudizio di opposizione a precezzo basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precezzo le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo"; Cass., 2.4.09, n. 8011: "La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precezzo con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l'opponente avesse dedotto l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell'art. 650 cod. proc. civ. e non con l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.)"; Cass., 5.9.08, n. 22402: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello".

²² Ex plurimis: Cass., 30.11.05, n. 26089: "In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore (nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso"; Cass., 24.4.07, n. 9912: "La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari".

²³ Cass., 21.8.13, n. 19344: "Il potere decisorio del giudice dell'opposizione al precezzo, in sede di attuazione coattiva di statuzioni di contenuto non economico involgenti la prole minorenne contenute nella sentenza definitiva di divorzio, è limitato all'accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante di procedere all'esecuzione forzata in riferimento al momento in cui essa è iniziata, senza poteri di incisione o modifica sull'azionato titolo e senza che possano essere valutate circostanze di fatto sopravvenute a detto momento, che, peraltro, se impeditenti il risultato prescritto dal titolo esecutivo giudiziale, quand'anche nel superiore interesse del minore, andranno verificate non in sede di opposizione al precezzo ma dal giudice dell'esecuzione, cui è devoluto anche il compito di stabilire le modalità attuative del titolo in questione"; Cass., 18.7.13, n. 17618: "La sentenza di divorzio, in relazione alle statuzioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuzioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuzioni. Da tanto consegue che l'ex coniuge, tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precezzo con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può – in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex coniuge – dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuzione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precezzo, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della legge n. 898 del 1970"; Cass., 9.11.01, n. 13872: "Con l'opposizione al precezzo relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in

Per la stessa ragione, non si verificano né litispendenza, né continenza, né pregiudizialità (*ex art. 295 c.p.c.*) tra la causa in cui è contestato il diritto di procedere a esecuzione forzata (*ex art. 615 c.p.c.*) e il processo in cui è stato impugnato il titolo esecutivo di formazione giudiziale²⁴.

Litispendenza o pregiudizialità possono invece sussistere tra opposizioni all'esecuzione proposte in via preventiva (*ex art. 615, comma 1, c.p.c.*) e in via successiva (*ex art. 615, comma 2, c.p.c.*) oppure pendenti in gradi diversi²⁵.

Viceversa, i motivi dell'opposizione avverso i titoli esecutivi stragiudiziali (tra i quali va incluso anche il verbale di conciliazione giudiziale²⁶) sono più ampi, potendosi con essa opporre ogni fatto che si sarebbe potuto dedurre contro quel titolo se il creditore avesse instaurato un giudizio ordinario sulla propria pretesa o se il debitore avesse promosso un'azione di accertamento negativo del credito²⁷.

sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ.”.

²⁴ *Ex multis*, Cass., 3.9.05, n. 17743: “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio d'appello e l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. o anche l'opposizione a precezzo, poiché con queste opposizioni si prospettano questioni che attengono al precezzo emesso sulla base della sentenza impugnata con l'appello ovvero all'esecuzione iniziata in base a quel titolo e non si pone in discussione l'esattezza della decisione del giudice di primo grado, che è oggetto del giudizio di appello”.

²⁵ Cass., 20.7.10, n. 17037: “La relazione fra un'opposizione a precezzo ed un'opposizione all'esecuzione iniziata successivamente, le quali siano fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici, è, infatti, una relazione di identità sia quoad causa petendi, sia quoad petitum (perché il bene della vita che si vuole conseguire è lo stesso). Solo quando le due opposizioni siano fondate su ragioni del tutto diverse, cioè su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione distinti (ad esempio, l'opposizione a precezzo ha contestato l'esistenza stessa del titolo esecutivo fin dall'origine, quella ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, l'inesistenza al momento dell'inizio dell'esecuzione, perché, per esempio, vi era stato adempimento spontaneo sia pure con riserva), oppure su ragioni solo in parte coincidenti, la relazione non è di litispendenza, ma di connessione per identità di petitum e per dipendenza nel primo caso e di parziale coincidenza della causa petendi, di identità di petitum e di dipendenza nel secondo. Si tratta, cioè, di una relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precezzo, posto che l'eventuale accoglimento di essa e, quindi, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione, renderebbe superfluo accettare se quel diritto era inesistente anche per le ragioni gradiate fatte valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata”; Cass., 17.1.13, n. 1161: “Qualora opposizioni esecutive proposte sulla base della stessa causa petendi siano pendenti in gradi diversi, non potendosi configurare una situazione di litispendenza sussiste un'ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.: il coordinamento fra i giudizi collegati da litispendenza, allorquando uno di essi penda in grado di impugnazione, si deve attuare necessariamente attraverso la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio pendente in primo grado”.

²⁶ Cass., 26.2.14, n. 4564: “Il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, cod. proc. civ.; l'intervento del giudice non altera la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono”.

²⁷ Ad esempio, Cass., 3.4.14, n. 7779: “Nell'esecuzione forzata promossa in base a titolo esecutivo costituito da assegno bancario, il divieto di opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il traente o con portatori precedenti non opera tra le parti del rapporto sostanziale; in tale caso il titolo di credito ha valore di mera promessa di pagamento, che comporta una mera inversione processuale dell'onere della prova della sussistenza del credito”; e ancora, Cass., 21.8.13, n. 19312 esamina una fattispecie in cui è stato invocata l'annullabilità del contratto di mutuo (azionato come titolo esecutivo) per incapacità naturale del mutuatario *ex artt. 428 e 1425, comma 2, c.c.*

Competenza: valore, materia, territorio.

L'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione preesecutiva deve essere operata innanzi tutto in base al criterio del valore della causa di opposizione, che si determina con riferimento all'intero della somma precettata, comprensiva di capitale interessi e spese²⁸ (conseguentemente, in forza degli artt. 7 e 17 c.p.c., la decisione sull'opposizione preventiva spetta al giudice di pace se il credito indicato nel preceppo non è superiore a Euro 5.000,00, mentre compete al tribunale – in composizione monocratica – negli altri casi); il criterio di valore previsto dall'art. 17 c.p.c. trova applicazione anche con riguardo a precetti prodromici ad esecuzioni ex artt. 612 ss.²⁹ o 605 ss. c.p.c.³⁰.

Si prescinde dai criteri di valore quando la questione a cui si riferisce l'opposizione è riservata alla competenza per materia di un determinato giudice, come nel caso dell'opposizione a preceppo fondato su condanna al rilascio di fondo rustico³¹ o al pagamento di indennità per miglioramenti e addizioni del fondo rustico oggetto di contratto agrario³² (riservate alla sezione specializzata agraria del tribunale).

Parte della dottrina³³ ritiene che anche l'art. 618-bis c.p.c., nella parte in cui prescrive la trattazione con il cosiddetto “rito del lavoro” (artt. 413 ss. c.p.c.) delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi riguardanti la materia delle controversie individuali di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie, introduca una “competenza per materia” del giudice del lavoro. In realtà, sebbene alcune massime della giurispru-

²⁸ Cass., 9.10.00, n. 13402: *“La competenza a conoscere dell'opposizione alla esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione mobiliare (opposizione a preceppo) appartiene, ai sensi dell'art. 17 cod. proc. civ., al giudice che sarebbe competente per valore in base all'intero ammontare del credito per cui si procede”*; Cass., 18.12.99, n. 14303: *“Ai fini della competenza, il valore della causa di opposizione al preceppo si determina in riferimento a tutta la somma precettata e non soltanto a quella residua, qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione, il debitore paghi una parte del credito indicato nel preceppo stesso”*.

²⁹ Cass., 12.9.78, n. 4124: *“Le azioni tendenti all'adempimento di un obbligo di fare debbono farsi rientrare ai fini della determinazione della competenza per valore, tra le cause relative a somme di denaro e a beni mobili disciplinate dall'art. 14 cod. proc. civ. poiché l'obbligo di fare è sempre valutabile in denaro; ne deriva che il criterio di cui al citato art. 14, col quale il successivo art. 17 (cause relative alla esecuzione forzata) dev'essere posto in relazione, trova applicazione, ai fini della competenza per valore, anche nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata. Pertanto, nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione forzata di un obbligo di fare, il cui valore non sia dichiarato, la causa si presume di competenza del giudice adito, salvo che dalla parte interessata si contesti il valore presunto e si dimostri che la causa rientra nella competenza di un giudice diverso”*. Nello stesso senso, Cass., 14.8.90, n. 8268.

³⁰ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1238.

³¹ Cass., 15.7.03, n. 11080: *“La competenza a decidere l'opposizione a preceppo per il rilascio di un fondo rustico spetta alla sezione specializzata agraria se, in relazione ai motivi, è qualificabile come opposizione all'esecuzione di una sentenza resa da tale sezione (a definizione di una controversia in materia di contratti agrari)”*. Nello stesso senso, Cass., 30.5.01, n. 7399, Cass., 29.4.99, n. 4339, Cass., 19.10.98, n. 10343.

³² Cass., 7.12.00, n. 15523: *“L'opposizione al preceppo fondato sulla sentenza della sezione specializzata agraria determinativa dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni relativi al fondo rustico, oggetto del contratto agrario, va proposta, ai sensi degli artt. 615, comma primo, cod. proc. civ. e 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29, davanti alle sezioni specializzate agrarie, dotate di competenza generale ed esclusiva in materia di contratti agrari (alla quale apportano limitata deroga l'eccezione expressa formulata dal comma secondo dello stesso art. 9, in tema di affrancazione delle enfiteusi rustiche, e quelle risultanti dal sistema, in ragione dell'attribuzione di assorbente competenza per materia ad altro giudice)”*.

³³ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1238.

denza di legittimità sembrino avallare tale assunto³⁴, proprio la Suprema Corte (anche a seguito dell'abolizione delle preture e dell'istituzione del giudice unico di primo grado) ha chiarito che la ripartizione tra giudice del lavoro e giudice ordinario è estranea al concetto di competenza e attiene esclusivamente alla distribuzione degli affari tra giudici del medesimo ufficio giudiziario³⁵. La questione – che resta quindi sostanzialmente irrilevante per le controversie da proporre innanzi al tribunale (limitatamente al criterio per materia) – assume però rilievo per le opposizioni *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* il cui valore rientra nella competenza del giudice di pace, al quale è preclusa, dal disposto dell'*art. 413 c.p.c.*, la trattazione di tali cause³⁶.

Secondo una parte della dottrina, il menzionato art. 618-bis c.p.c. trova applicazione (con le medesime problematiche in tema di ripartizione di competenza) anche nelle opposizioni pre-esecutive in materia di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto di aziende³⁷.

In passato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, invece, che la citata disposizione fosse inoperante per le opposizioni *ex art. 615 c.p.c.* in materia locativa, le quali, dunque, non possono reputarsi attratte alla competenza per materia del tribunale³⁸.

³⁴ Cass., 8.6.79, n. 3272: “A norma dell'*art. 618-bis cod. proc. civ.* (nuovo testo), l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, trattate nei capi primo e secondo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile, sono devolute alla competenza per materia del pretore – in funzione di giudice del lavoro – indipendentemente dal loro valore e devono essere trattate con il rito del lavoro”.

³⁵ Cass., 8.6.79, n. 3272: “La ripartizione delle funzioni fra sezione lavoro e sezione ordinaria è estranea al concetto di competenza, ma attiene alla sfera di ripartizione delle cause fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario; pertanto, non incide sulla validità del processo e della sentenza che lo definisce l’assegnazione della cognizione di una causa di opposizione dell’esecuzione in materia di lavoro, previdenza o assistenza, nell’ambito della stessa pretura, al giudice dell’esecuzione o al giudice del lavoro”; Cass., 23.9.09, n. 20494: “A seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio”; Cass., s.u., 28.9.00, n. 1045: “A seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, competente a conoscere in primo grado delle controversie di lavoro è il tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza”.

³⁶ Occorre però considerare che l'*art. 7, comma 3, n. 3-bis, c.p.c.* (in vigore dal 4.7.09) attribuisce al giudice di pace la competenza per le cause relative agli interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali: dal combinato disposto della norma predetta e dell'*art. 442, ultimo comma, c.p.c.* è possibile desumere sia l’inapplicabilità dell'*art. 618-bis c.p.c.* (dato che alle controversie in parola non deve applicarsi il rito del lavoro), sia la competenza esclusiva del giudice di pace anche per le opposizioni *ex art. 615, comma 1, c.p.c. in subiecta materia*.

³⁷ SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1238; CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2013, VIGORITO, *Le opposizioni esecutive*, Milano, 2002, 457.

In giurisprudenza (ma con riferimento ad opposizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.*), Pret. Bologna, 28.7.96, in *Giust. civ.*, 1996, I, 3021: “Nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione di rilascio di immobile locato, il provvedimento sulla sospensione dell’esecuzione appartiene alla competenza del giudice dell’esecuzione, mentre la controversia sul merito dell’opposizione appartiene alla competenza per materia del Pretore con l’applicazione del nuovo rito locatizio introdotto con l’*art. 447-bis c.p.c.*”.

³⁸ Cass., 4.8.05, n. 16377 “Le cause in materia di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt. 414 e ss. c.p.c. sono quelle che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, nella quale l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova origine remota e che vive di una sua autonomia sostanziale e processuale; mancando un espresso richiamo nell’*art. 618-bis c.p.c.*, dunque, le opposizioni esecutive (*ex artt. 615-617 c.p.c.*) non sono soggette al cd. rito locatizio, bensì si svolgono nelle forme del rito ordinario”.

In senso opposto (e in consapevole e motivato dissenso rispetto al menzionato precedente di legittimità) si è recentemente pronunciata la Suprema Corte affermando che il “*titolo locatizio*” (cioè, formato in cause soggette al relativo rito) comporta, *ex art. 618-bis c.p.c.*, la trattazione dell’opposizione col rito speciale³⁹.

Un’ulteriore ipotesi di competenza per materia è disciplinata dall’art. 7, comma 2, del d.lg. 1.9.11, n. 150, sia con riguardo alla cosiddetta “opposizione recuperatoria” – e, cioè, a quel rimedio oppositivo, avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, che recupera il mezzo di tutela (che non si era potuto esperire in precedenza) avverso l’atto presupposto dell’iscrizione a ruolo in caso di omessa notifica dell’atto medesimo (ordinanza-ingiunzione o verbale di accertamento)⁴⁰ – sia con riferimento alla vera e propria opposizione pre-esecutiva *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* avverso la cartella⁴¹: in tali casi, la competenza per materia spetta di regola al giudice di pace

³⁹ Cass., 31.8.15, n. 17312: “Alle opposizioni in materia locatizia – cioè ad esecuzioni fondate su titoli formati in cause soggette al relativo rito – si applica l’art. 618-bis cod. proc. civ., nonostante il contrario avviso dell’unico precedente di questa Corte regolatrice ... (Cass. 4 agosto 2005, n. 16377). Infatti, non solo la peculiarità di quella fattispecie, relativa ad un’opposizione a decreto ingiuntivo reso ai sensi dell’art. 611 cod. proc. civ. per le spese di un’esecuzione per rilascio immobile fondata su titolo locatizio, non consente di generalizzare la conclusione limitativa ivi raggiunta, ma comunque essa non è coerente con il tenore testuale dell’art. 618-bis cod. proc. civ., né con la ratio della norma. Ed invero, a mente del primo comma di quest’ultimo “per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”; poiché l’art. 447-bis cod. proc. civ., riferito tra l’altro alle controversie in materia di locazione di immobili urbani, rientra pacificamente nel capo II del titolo IV del libro secondo del codice civile, è gioco-forza concludere nel senso dell’applicabilità diretta ed immediata del rito locatizio (e cioè di quello c.d. del lavoro, sia pure – in forza della limitazione del primo comma dell’art. 447-bis cod. proc. civ. suddetto – solo quanto agli artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441) anche alle opposizioni ad esecuzione in materia locatizia. Né può assumere rilievo il carattere più o meno remoto del collegamento con l’originario oggetto locatizio. Al contrario, è evidente la ratio della devoluzione al giudice specializzato in materia – e della conseguente sottoposizione della controversia alle peculiarità del rito ad essa connaturato – di tutte le controversie che possano appunto trovare la loro causa ultima nelle obbligazioni od altre situazioni giuridiche soggettive nascenti dalla locazione (o dal comodato) di immobili urbani. La proiezione alla fase esecutiva della competenza e del rito della cognizione – beninteso, ove non sia diversamente, ma pur sempre espressamente stabilito – costituisce espressione dell’unicità della tutela giurisdizionale e dell’evidente razionalità dell’esigenza della conseguente tendenziale unitarietà di disciplina processuale tra fase cognitiva ed esecutiva, essendo – come è noto e riconosciuto da tempo ormai anche a livello sovrnazionale – la seconda il necessario ed ineliminabile complemento della prima. E tanto se non altro con riferimento alle ipotesi di contestazioni fondate sul medesimo rapporto locatizio mediante adduzione di diritti in quello trovanti fonte diretta ed immediata, come è reso evidente nelle opposizioni ad esecuzione (con cui è stato eccepito in compensazione dal debitore esegutato un controcredito per restituzione di cauzione relativa a contratto di locazione) e nelle ammesse riconvenzionali dell’opposto (fondate sul risarcimento del danno da condizioni dell’immobile all’atto del suo rilascio o sulla spettanza dei canoni od indennità di occupazione fino al rilascio): nelle quali – come è chiaro nella fattispecie – si questiona di diritti trovanti causa comunque nell’inadempimento di originarie obbligazioni delle parti del rapporto locatizio.”.

⁴⁰ Cass., 30.5.07, n. 12698: “Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell’ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta)”.

⁴¹ Cass., 18.2.08, n. 4022: “La cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di

(art. 6, comma 3, d.lg. 1.9.11, n. 150; art. 7, comma 2, d.lg. 1.9.11, n. 150) e, in via di eccezione (nei casi previsti dall'art. 6, commi 4 e 5, d.lg. 1.9.11, n. 150⁴², al tribunale.

Non determina alcuno spostamento della competenza per valore il fatto che il titolo esecutivo rientri tra i provvedimenti di natura economica adottati dal tribunale nelle cause di diritto di famiglia: infatti, l'oggetto del precezzo (e dell'opposizione) è la pretesa pecuniaria dell'intimante e non la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio⁴³.

L'individuazione del giudice competente per territorio è effettuata – per espresso rinvio dell'art. 615, comma 1, c.p.c. – in base al criterio previsto dall'art. 27 c.p.c. e, cioè, con devoluzione della competenza al “giudice del luogo dell'esecuzione” (ovviamente, della minacciata esecuzione) o, nell'ipotesi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., “al giudice del luogo in cui è stato notificato” il precezzo.

Riguardo a quest'ultimo luogo, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità sono intervenute a chiarire che – ferma restando la necessità di notificare l'atto di opposizione nel domicilio eletto o nella residenza dichiarati dall'intimante e la possibilità di notificarlo nella cancelleria solo in assoluta mancanza di tali indicazioni nell'intimazione⁴⁴ – il foro sussidiario ex art. 480, comma 3, c.p.c. può essere adito se sono

sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689"; conformi, Cass., 8.8.14, n. 17835, e Cass., 16.10.14, n. 21914.

⁴² Art. 6, commi 4 e 5, d.lgs., 1.9.11, n. 150: “L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- e) valutaria;
- f) di antiriciclaggio.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

⁴³ Cass., 22.8.06, n. 18240: “La competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale”.

Nella motivazione della successiva Cass., 17.7.09, n. 16793, si legge: “La controversia non verte, nella specie, sul regolamento dei rapporti tra i coniugi ovvero sulla modifica delle condizioni di separazione, ma attiene alla sussistenza o meno dell'obbligo della L. di contribuire al 50% delle spese sostenute dall'attore e sulla natura "straordinaria" di tali spese. La competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni (di natura economica), imposte al coniuge in sede di separazione giudiziale (o di modifica delle condizioni di separazione) (nella specie, relative alle spese straordinarie per il figlio, sostenute dal coniuge affidatario), va dunque determinata in ragione del valore della causa, secondo i criteri ordinari”.

⁴⁴ Cass., 28.5.09, n. 12540: “L'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precezzo soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettua-

state omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante oppure se la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore⁴⁵ in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori⁴⁶.

La Suprema Corte ha chiarito che, comunque, la notificazione eseguita presso la cancelleria, anziché al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nell'atto di precezzo, non può essere considerata inesistente, bensì nulla, con conseguente applicazione dell'art. 291 c.p.c.⁴⁷.

ta nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.”; Cass., 20.7.11, n. 15901: “L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. – come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 – richiede che l'opposizione a precezzo debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precezzo sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore precedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente” (conforme anche Cass., 25.7.13, n. 18040).

⁴⁵ Incombe sullo stesso creditore – nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480, comma 3, c.p.c. – l'onere di dimostrare che nel Comune indicato nell'atto di precezzo per il domicilio o la residenza sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato: Cass., 11.4.08, n. 9670: “In tema di foro relativo all'opposizione a precezzo, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecunaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitore debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precezzo davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precezzo stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore”.

⁴⁶ Corte cost., 19.6.73, n. 84: “L'art. 480, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che la parte istante “deve”, nel precezzo, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precezzato al giudice precostituito per legge, né comporta violazione alcuna del principio di egualianza”.

Corte cost., 29.12.05, n. 480: “Il debitore precezzato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precezzo ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto”.

⁴⁷ Cass., 8.1.13, n. 7: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (Corte Cost. n. 480 del 2005), l'art. 480 cod. proc. civ., comma 3, consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precezzo soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2 (Cass. n. 12540 del 2009). Non è sostenibile che una notificazione presso la cancelleria, pur in presenza di elezione di domicilio in un luogo in cui l'esecuzione non si può radicare, sia da considerarsi notificazione inesistente. Poiché l'esegesi della

In deroga alle suindicate norme generali, l'individuazione della competenza territoriale nelle opposizioni *ex art. 618-bis c.p.c.* (e il rinvio, ivi contenuto, al rito del lavoro) si fonda sui criteri previsti dagli artt. 413 e 444 c.p.c.⁴⁸.

La particolarità dell' "opposizione recuperatoria" (sopra descritta) comporta una peculiarità anche con riguardo alla competenza territoriale: infatti, poiché lo strumento dell'opposizione preventiva è in sostanza impiegato non proprio contro la cartella esattoriale, bensì come mezzo di impugnazione dell'atto presupposto (ordinanza-ingiunzione o verbale di accertamento mai notificati in precedenza), la causa deve essere proposta "*davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione*" in forza del disposto dell'art. 7, comma 2, d.lg. 1.9.11, n. 150.

La predetta soluzione è coerente con la funzione dell'opposizione recuperatoria; di contro il foro competente a decidere le opposizioni preventive propriamente dette (ad esempio, per prescrizione del credito o per intervenuto pagamento del titolo) dev'essere individuato nel luogo di notificazione della cartella⁴⁹.

Un'ulteriore eccezione agli ordinari criteri di competenza territoriale deriva – secondo un risalente orientamento giurisprudenziale – dagli artt. 7 e 8 del r.d. 30.10.33, n. 1611: l'opposizione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* promossa per contestare il diritto dell'Amministrazione finanziaria di agire *in executivis* per tasse e sovrattasse⁵⁰ dovrebbe

norma dell'art. 480, comma 3, nel senso di cui al ricordato principio è stata fatta in via di interpretazione costituzionalmente dovuta, ridimensionando la lettera della norma e rifiutando l'esegesi contraria, risulta palese che notificare in violazione del principio non può considerarsi attività che ripete i caratteri della inesistenza, in quanto essa viene compiuta soltanto sulla base di un'esegesi possibile e, tuttavia, non conforme a Costituzione".

⁴⁸ Cass., s.u., 18.1.05, n. 841: "La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.), è determinabile in base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., perché l'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Né può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27, primo comma, cod. proc. civ. – a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione – perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, primo comma, cod. proc. civ., all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice – secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precezzo è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precezzo, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune – perché quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro". Conforme Cass., 29.9.09, n. 20891.

⁴⁹ Cass., 15.4.11, n. 8704: "Il giudice territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 cod. proc. civ., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precezzo, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata; né può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione"; in senso contrario, la più risalente (e difficilmente condivisibile) Cass., 7.12.05, n. 27065.

⁵⁰ In proposito, si veda però l'art. 57, d.p.r. 29.9.73, n. 602, che esclude la stessa proponibilità di opposizioni all'esecuzione esattoriale volte a contestare la sussistenza della pretesa esecutiva relativa a crediti di natura tributaria; la menzionata norma ha già più volte superato il vaglio di legittimità costituzionale (da ultimo, Corte cost., 27.3.09, n. 93: "È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale").

– in forza di detti precedenti⁵¹ – rientrare nella competenza del giudice ordinario individuato territorialmente secondo il criterio inderogabile del foro erariale (poiché il rinvio alle norme ordinarie di competenza per i “procedimenti esecutivi” ex art. 7 dev’essere interpretato in senso restrittivo e, quindi, con riferimento alle sole opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e alle cause di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.⁵².

Più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha invece ritenuto che le opposizioni esecutive appartengano alla competenza territoriale del giudice individuato ai sensi dell’art. 27 c.p.c., restando esclusa l’applicabilità del foro erariale (ex art. 25 c.p.c.) per effetto della deroga contenuta nell’art. 7 del r.d. 30.10.33, n. 1611⁵³.

Atto introduttivo: forma e *petitum*.

Di regola l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. si introduce con atto di citazione; il termine a comparire è quello ordinario (90 giorni) previsto dall’art. 163-bis c.p.c., dato che la dimidiazione del termine prevista dall’art. 616 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle opposizioni ex artt. 615, comma 2, e 619 c.p.c.

Qualora la materia oggetto della controversia sia regolata da un rito particolare (rito del lavoro o locatizio ex art. 618-bis c.p.c., artt. 6 e 7, comma 2, del d.lg. 1.9.11, n. 150), la causa si introduce con ricorso.

Non si ravvisano ragioni ostative alla proposizione di opposizione preventiva con le forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c.; occorre tuttavia considerare che, nel caso in cui siano contemporaneamente avanzate contestazioni riguardanti il diritto di procedere in *executivis* (art. 615 c.p.c.) e la regolarità for-

⁵¹ Cass., s.u., 19.2.82: n. 1050: “L’opposizione avverso l’esecuzione forzata per il recupero di credito d’imposta, proposta dal debitore, a norma dell’art. 615 cod. proc. civ. per contestare il diritto dell’amministrazione finanziaria di agire esecutivamente, esula dalle controversie devolute alle commissioni tributarie ... e spetta alla cognizione del giudice ordinario, il quale deve essere individuato territorialmente secondo il criterio inderogabile del foro erariale, a norma dell’art. 8 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611”.

Di opposto avviso, CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 2008, 788, e CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1945.

⁵² Cass., 13.7.94, n. 6557: “Difficoltà interpretativa sembra scaturire dal fatto che per un verso si afferma la vigenza delle regole ordinarie di competenza “per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi”, mentre per altro verso si sancisce la operatività del foro erariale anche se le controversie sono “insorte in sede di esecuzione”. Il nodo tuttavia si scioglie agevolmente considerando che l’art. 8 esige, come chiaramente emerge dalla sua lettera, che la pretesa tributaria sia essa stessa oggetto della controversia. Ne consegue che i “giudizi relativi ai procedimenti esecutivi”, per i quali l’art. 7 esclude il foro erariale, sono quelli concernenti la validità formale del procedimento (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) o l’eventuale coinvolgimento di beni di soggetti estranei all’esecuzione (opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.) o contestazioni insorte intorno alla dichiarazione del terzo pignoramento (art. 548 c.p.c.), vale a dire situazioni che prescindono dall’an e dal quantum della pretesa tributaria. Rientrano, invece, nella regola del foro erariale le controversie, insorte in executivis, concernenti tale pretesa, vale a dire le opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) con le quali il fondamento della pretesa tributaria viene contestato appunto nel suo esprimersi attraverso l’azione esecutiva”. Analogamente, con riferimento al giudizio ex art. 548 c.p.c., Cass., 26.4.99, n. 4165.

⁵³ Cass., 24.1.14, n. 1465: “Per effetto del citato R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 per le cause relative ad opposizione all’esecuzione proposte nei confronti della pubblica amministrazione – come è quella di specie – trovano applicazione non le disposizioni contenute nell’art. 25 cod. proc. civ. sul foro erariale, bensì le regole generali contenute nell’art. 27 c.p.c., con la conseguenza della competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell’esecuzione”; negli stessi termini, Cass., 3.5.90, n. 3635; analogamente, Cass., 11.6.03, n. 9421 e Cass., 14.2.01, n. 2100.

male degli atti prodromici o esecutivi (art. 617 c.p.c.), il procedimento sommario non può essere impiegato per le opposizioni *ex art. 617 c.p.c.*, perché in forza dell'opzione sul rito effettuata dall'opponente le parti avrebbero a disposizione un grado di giudizio (*l'appello ex art. 702-quater c.p.c.*) altrimenti non previsto⁵⁴.

Come detto, l'opposizione a preceitto *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* non è un giudizio demolitorio dell'atto di intimazione bensì un giudizio di accertamento sulla contestata sussistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata: non è quindi corretto formulare il *petitum* dell'atto introduttivo domandando l'annullamento del preceitto, dovendosi piuttosto richiedere al giudice di accertare e dichiarare che l'intimante non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata nei confronti dell'opponente. Ciò vale anche quando la contestazione investe soltanto una parte del credito precettato: in tali casi, infatti, il preceitto non è affatto integralmente nullo né si può negare il diritto dell'opposto di agire *in executivis* per la residua parte del credito: il giudice dovrà dunque dichiarare la nullità o inefficacia parziale del preceitto statuendo però l'ammontare del credito per cui l'opposto conserva la facoltà di procedere a esecuzione forzata⁵⁵.

Una volta introdotta l'opposizione, l'opponente non può mutare la domanda proposta modificando le "eccezioni" che costituiscono il fondamento della sua contestazione del diritto del creditore di agire *in executivis*; parimenti, il giudice può accogliere l'opposizione soltanto per i motivi espressi dall'opponente⁵⁶ (salvo la possibilità di rilevare *ex officio* il difetto di titolo esecutivo⁵⁷).

⁵⁴ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1243.

⁵⁵ Cass., 26.2.98, n. 2123: "L'opposizione a preceitto può configurare sia opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) sia agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta – nella specie l'intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali – ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell'un caso persiste l'idoneità del preceitto – sia pure per minore ammontare – a fungere da presupposto per l'esecuzione; nell'altro il preceitto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato".

Cass., 29.2.08, n. 5515: "L'eccessività della somma portata nel preceitto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito".

Cass., 10.9.09, n. 19502: "In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute".

Cass., 3.5.11, n. 9698: "In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel preceitto integra la contestazione, sia pure in ordine al quantum ed in parte qua, del diritto del creditore ad agire *in via esecutiva*. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione".

⁵⁶ Cass., 20.1.11, n. 1328: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione *ex art. 615 cod. proc. civ.*, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione)".

⁵⁷ Cass., 29.11.04, n. 22430: "Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in

Regole del giudizio.

Il giudizio di opposizione preventiva è disciplinato dalle comuni regole sul processo di cognizione, salvo l'applicazione del cosiddetto “rito del lavoro” (quando l'opposizione è relativa ad un precezzo emesso per controversie giuslavoristiche, di assistenza e previdenza oppure di locazione, comodato o affitto) o delle peculiari regole previste dagli artt. 702-bis ss. c.p.c.

Va segnalato che il convenuto deve costituirsi tempestivamente (nel termine *ex art. 166 c.p.c.*) per poter avanzare domande riconvenzionali, facoltà che si reputa pienamente ammissibile⁵⁸; in proposito, si osserva che non costituisce propriamente una riconvenzionale la domanda con cui il creditore opposto richiede di accertare i fatti negati dal convenuto⁵⁹, mentre è tale l'istanza di emissione di un titolo diverso (idoneo a sostituire quello considerato inidoneo dall'opponente per l'inizio di una nuova esecuzione, diversa da quella originariamente minacciata⁶⁰) o aggiuntivo (per la soddisfazione di un ulteriore credito⁶¹ a quello azionato).

Trattandosi di un ordinario processo di cognizione, il difensore dell'opponente deve essere munito di valida procura; quanto all'opposto, la giurisprudenza ritiene che il conferimento del mandato per la predisposizione del precezzo abiliti il procuratore an-

ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa”.

⁵⁸ Cass., 29.3.06, n. 7225: “L'opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., si sostanzia in una domanda tendente all'accertamento negativo della presa esecutiva del creditore procedente, il quale è legittimato, nel susseguente giudizio e nelle forme e termini di legge, a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire per intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata”.

⁵⁹ Infatti, le contestazioni del debitore costituiscono fondamento della domanda dell'opponente: Cass., 20.1.11, n. 1328: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione”.

⁶⁰ Cass., 20.4.07, n. 9494: “L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. Pertanto in sede di opposizione all'esecuzione, il creditore procedente, seppure legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire, deve tuttavia intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se intenda far valere il titolo di nuova formazione, che non può sostituire – con efficacia sana – quello invalido, opposto con la domanda ex art. 615 cod. proc. civ.”; Cass., 2.4.80, n. 2140: “Nel caso di nullità radicale, o inesistenza giuridica, del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione forzata, il creditore, convenuto nel processo di opposizione all'esecuzione promosso dal debitore, può domandarne, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma portata dall'effetto cambiario in base al quale fu emessa l'ingiunzione, non esistendo (giuridicamente) un provvedimento giurisdizionale, avente qualità di titolo esecutivo, che contenga già siffatta condanna”.

⁶¹ Cass., 14.2.96, n. 1107: “In sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (nella specie per il rilascio di un immobile), è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si sostituisca per un'esecuzione diversa da quella iniziata”.

che a difendere la parte negli eventuali giudizi di opposizione⁶². Se la procura è conferita sul preceppo (facoltà che l'art. 83 c.p.c. attribuisce anche al destinatario dell'atto di intimazione) è a questo che occorre riferirsi per esaminare l'efficacia del mandato attribuito al difensore: in altri termini, non rileva la procura inerente ad un preceppo diverso da quello a cui si riferisce l'opposizione⁶³, né quella riferibile ad un altro e precedente atto di opposizione (anche se nella medesima procedura)⁶⁴.

È importante rilevare che la sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (incluse le controversie distributive ex art. 512 c.p.c.⁶⁵, di opposizione di terzo all'esecuzione e di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.⁶⁶; conseguentemente, i termini processuali – anche per le

⁶² Cass., 2.3.01, n. 3089: “La procura apposta dal creditore sull'atto di preceppo, con cui viene attribuito al difensore il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte rappresentata la soddisfazione del credito (procura “sino al soddisfatto”), abilita lo stesso difensore a compiere, oltre che gli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito”.

⁶³ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1247.

⁶⁴ Cass., 22.7.04, n. 13638: “In seguito alla proposizione di una opposizione a preceppo e all'esecuzione, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., si instaura un giudizio di cognizione nel quale si applicano le regole di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., in forza delle quali davanti al tribunale le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, che deve essere munito di procura. Ne consegue che è inammissibile l'opposizione proposta in nome e per conto di un cliente da un avvocato munito di procura in relazione ad altro atto di opposizione proposto qualche anno prima, ancorché relativamente alla stessa procedura esecutiva”.

⁶⁵ Cass., 10.3.14, n. 5454.

⁶⁶ Ex multis: Cass., 20.3.06, n. 6103: “La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell'interesse particolare del debitore esegutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività di detta esclusione) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva”; Cass., 9.6.10, n. 13928: “Anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva) è sottratto all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena”; Cass., 8.4.14, n. 8137: “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo I della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice”; Cass., 9.4.14, n. 8270; Cass., 27.4.10, n. 9998.

In senso contrario (e cioè sulla soggezione dell'opposizione a preceppo alla sospensione feriale dei termini), CAPPONI, *Opposizione a preceppo e sospensione feriale dei termini*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2010, 381, il quale – tuttavia – fonda la sua tesi su una pretesa diversità ontologica tra l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. e le vere e proprie opposizioni esecutive, diversità che non si riscontra nella norma, dato che l'art. 615, comma 2, c.p.c. nemmeno delinea (salvo che per la contestazione sulla pignorabilità dei beni) un oggetto diverso rispetto all'opposizione preventiva (infatti, la disposizione fa esplicito rinvio all’“opposizione di cui al comma precedente”).

impugnazioni⁶⁷ – decorrono anche tra il 1º agosto e il 31 agosto, e le parti sono onerate di depositare, anche nel periodo feriale, le comparse conclusionali e i fascicoli di parte (in difetto, il giudice dell'opposizione dovrà decidere la lite in base alle difese e alle prove contenuti nel solo fascicolo d'ufficio⁶⁸).

In caso di proposizione, cumulativa all'opposizione, di una domanda connessa soggetta a sospensione feriale (come nel caso di riconvenzionale dell'opposto tesa ad ottenere un titolo esecutivo sostitutivo di quello contestato), la prevalente giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che l'intero processo resti sospeso nel cosiddetto "periodo feriale"⁶⁹; tuttavia, deve segnalarsi un orientamento che – quantomeno con riguardo ai termini per l'impugnazione – distingue il caso di accoglimento della principale opposizione (con conseguente sospensione, dovendosi procedere all'esame della subordinata domanda riconvenzionale) da quello di rigetto della medesima (l'assorbimento dell'istanza subordinata non determina alcuna sospensione)⁷⁰.

La novella della l. 18.6.09, n. 69 ha reintrodotto il grado di appello nelle opposizio-

⁶⁷ Cass., 12.3.13, n. 6107: "Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, secondo cui la sospensione dei termini processuali non opera, tra l'altro, per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, si applica anche con riferimento al termine per proporre il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo anche riguardo ad esso le esigenze di sollecita trattazione giustificate dalla particolare natura dell'oggetto della controversia".

⁶⁸ Ex multis, Cass., 9.5.07, n. 10566: "Nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento di esecuzione per rilascio di immobile, poiché è onere della parte produrre il fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante".

Trib. Reggio Emilia, 28.8.08, n. 1505, ha respinto l'opposizione all'esecuzione preventiva fondata sul preteso pagamento delle somme precettate proprio perché la prova documentale di tali pagamenti era contenuta nel fascicolo dell'opponente, non ridepositato entro il termine ex art. 169, comma 2, c.p.c.: "Incombeva sull'opponente fornire la prova dell'estinzione dell'obbligazione, asseritamente avvenuta a mezzo di benefici bancari. Risulta dall'atto di citazione e dal verbale dell'udienza dell'8.3.07, che l'attore aveva inserito nel proprio fascicolo dei documenti tesi a fornire la predetta prova; tuttavia, stante la mancanza del fascicolo di parte, gli stessi non possono essere attualmente esaminati e valutati ai fini della decisione. Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta".

⁶⁹ Cass., 3.4.13, n. 8113: "Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse". Analogamente, Cass., 31.8.15, n. 17312, Cass., 19.3.15, n. 5579, e Cass., 27.8.14, n. 18334.

⁷⁰ Cass., 15.2.11, n. 3688: "Il giudizio di opposizione all'esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, nemmeno quando l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, se tale domanda non sia stata presa in esame dal giudice a causa del rigetto dell'opposizione"; Cass., 21.1.14, n. 1123: "In sede di opposizione all'esecuzione nel caso in cui l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale. Viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell'opposizione, in quanto solo l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello o davanti al giudice di rinvio".

ni all'esecuzione; la riforma del codice di rito entrata in vigore nel 2006 aveva invece previsto, nell'art. 616 c.p.c., l'inappellabilità delle decisioni, dando luogo a dubbi sull'applicabilità di detta limitazione alle opposizioni preventive (la Suprema Corte ha ritenuto che l'inappellabilità riguardasse anche le opposizioni a preceppo⁷¹ e le opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c.⁷²).

La predetta modifica dell'art. 616 c.p.c. è di immediata applicazione e riguarda, pertanto, anche i giudizi pendenti in primo grado quando è entrata in vigore la citata normativa (ex art. 58, comma 2, l. 18.6.09, n. 69): sono quindi appellabili le sentenze in materia di opposizione all'esecuzione che hanno deciso su procedimenti già pendenti alla data del 4 luglio 2009, mentre possono essere impugnate col solo ricorso per cassazione le decisioni pubblicate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 24.2.06, n. 52 (1º marzo 2006) e l'entrata in vigore della novella del 2009.

La contemporanea proposizione di opposizioni ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c. comporta una trattazione unitaria del processo nel primo grado, mentre le impugnazioni della decisione ivi assunta seguono ciascuna la propria disciplina: appello per l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; ricorso per cassazione per l'opposizione ex art. 617 c.p.c.⁷³.

Esecuzione esattoriale.

L'art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602 esclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni, ex art. 615, comma 2, c.p.c.).

La disposizione è applicabile soltanto alle esecuzioni tese al recupero di entrate di natura tributaria⁷⁴, dato che – “per le entrate tributarie diverse da quelle elencate

⁷¹ Cass., 29.5.08, n. 14179: “L'art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1º marzo 2006, dall'art. 14, comma 1, della legge 14 febbraio 2006, n. 52), nella parte in cui stabilisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all'esecuzione (tanto se introdotti prima dell'inizio dell'esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a preceppo, quanto se introdotti dopo), è norma speciale (e, perciò, derogativa) rispetto all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., che sancisce, invece, in via generale l'appellabilità limitata delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità”.

⁷² Cass., 22.9.09, n. 20392: “A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 2006, n. 52, la sentenza resa sull'opposizione di terzo all'esecuzione – attraverso il rinvio operato dall'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. all'art. 616 del medesimo codice – è da ritenere inimpugnabile nei modi ordinari e, come tale, soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.”.

⁷³ Cass., 21.3.14, n. 6761: “Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (ex multis: Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816)”.

⁷⁴ Cass., s.u., 9.11.09, n. 23667: “L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, riguarda, secondo quanto disposto dall'art. art. 29 l. n. 46 del 1999, soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell'art. 2 d.lg. n. 546 del 1992, alle commissioni tributarie. Sono, quindi, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c. avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato, in quanto si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tri-

dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e per quelle non tributarie – l'art. 29 d.lg. 26.2.99, n. 46 stabilisce che sono esperibili “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi [che] si propongono nelle forme ordinarie”⁷⁵ e la medesima norma prevede che “il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi” (per le entrate tributarie, è evidente che l'inammissibilità dell'opposizione rende inaccoglibile qualsivoglia istanza di sospensione).

Nonostante diverse perplessità espresse in dottrina⁷⁶, la Consulta ha sempre confermato la legittimità del sistema dei rimedi nei confronti dell'esecuzione forzata esattoriale e, segnatamente, l'improponibilità delle ordinarie opposizioni previste dal codice di rito con il correlato divieto di sospensione cautelare *ope iudicis*, chiarendo come nello speciale procedimento espropriativo esattoriale si manifesti, più energicamente che in altri casi, il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo al fine di assicurare la sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato⁷⁷.

Le limitazioni dettate dall'art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602 riguardano – per le entrate di natura tributaria – qualsivoglia contestazione rientrante nel novero dell'art. 615 c.p.c. (salvo quelle sulla pignorabilità dei cespiti): perciò, non è ammissibile l'opposizione anche se essa è fondata su ragioni inconfutabili (prescrizione, pagamento, annullamento dell'accertamento fiscale); una timida apertura alla proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – se fondata sul principio *nulla executio sine titulo* – si rinviene in un recente (e discutibile, stante il disposto del menzionato art. 57) precedente della

butario”; Cass., 13.1.05, n. 565: “In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria, il D.P.R. n. 602 del 1973 – nel precludere l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 618 c.p.c. (art. 54 D.P.R. n. 602 del 1973), prevedendo soltanto il rimedio amministrativo del ricorso all'Intendente di finanza (art. 53 D.P.R. n. 602 del 1973) configura un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità che attiene al fondamento della domanda e non, come ritenuto dalla giurisprudenza meno recente, alla giurisdizione; pertanto – ai sensi dello stesso art. 54, terzo comma, D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede soltanto l'azione di risarcimento dei danni contro l'esattore ai soggetti passivi dell'esecuzione è consentito proporre gli strumenti giudiziari di controllo soltanto dopo il compimento dell'esecuzione. Peraltra, poiché il divieto di opposizioni esecutive riguarda gli atti della procedura, non rileva in proposito la distinzione fra atti dell'esattore ed atti del giudice; diversamente, quando la disciplina della riscossione mediante ruoli viene estesa ad entrate non tributarie, non trova applicazione la parte di disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 limitativa della possibilità di esperire le opposizioni esecutive”.

⁷⁵ Art. 29, d.lg. 26.2.99, n. 46: “1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

⁷⁶ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1081.

⁷⁷ Da ultimo Corte cost., 27.3.09, n. 93: “È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto nel giudizio principale, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata”. In precedenza: Corte cost., 10.7.75, n. 195; Corte cost., 13.3.74, n. 67; Corte cost., 13.12.91, n. 457; Corte cost., 11.3.91, n. 112.

Suprema Corte⁷⁸. Non devono, invece, farsi valere con opposizione esecutiva (impedita dal citato art. 57) i limiti all'espropriazione esattoriale imposti dall'art. 76, comma 1, d.p.r. 29.9.73, n. 602⁷⁹: la Corte di legittimità ha infatti stabilito che gli stessi individuano una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva dell'agente della riscossione (e non una fattispecie di "impignorabilità") e che, perciò, il difetto di tale condizione – che conduce ad improseguibilità del processo esecutivo⁸⁰ – può essere oggetto di rilievo anche officioso⁸¹.

La legittimazione passiva nell'opposizione alla cartella esattoriale (quando questa è proponibile) spetta all'ente impositore e non all'agente per la riscossione tributi, il quale non agisce per un credito proprio bensì per un credito vantato dall'ente creditore, unico soggetto interessato e legittimato a contraddirre le difese dell'opponente⁸². La

⁷⁸ Cass., 27.6.14, n. 14641: *"In base al principio nulla executio sine titulo, operante anche nei confronti dell'agente della riscossione, l'azione esecutiva di quest'ultimo si deve arrestare se l'ente impositore proceda allo sgravio totale o comunque se l'iscrizione a ruolo contro un determinato debitore sia venuta meno. In tale eventualità si verifica il venir meno del diritto del concessionario di procedere ad espropriazione forzata, e l'opposizione all'esecuzione, anche se pendente, non può non essere accolta"*.

⁷⁹ Art. 76, comma 1, d.p.r. 29.9.73, n. 602: *"Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:*

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto".

⁸⁰ V. formula n. 125 e relativa nota esplicativa.

⁸¹ Cass., 12.9.14, n. 19270: *"In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell'art. 52, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l'azione esecutiva diviene improcedibile, sicché va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l'opposizione all'esecuzione in ordine alla pignorabilità del bene si estingue per cessazione della materia del contendere"*.

⁸² Cass., 30.10.07, n. 22939: *"In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddirre nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario"*; Cass., 12.5.08, n. 11687: *"Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'I.N.P.S., la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntatio litis (prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 209 del 2002, conv. in l. n. 265 del 2002) che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario"*; Cass., 28.11.07, n. 24735: *"In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il concessionario del servizio di ricos-*

posizione totalmente subalterna del concessionario esclude un qualsivoglia suo interesse in una controversia che ha ad oggetto la pretesa creditoria avanzata dall'ente e non vizi propri della cartella esattoriale imputabili all'organo deputato alla riscossione (solo in tal caso l'agente è evocabile in giudizio in proprio); nemmeno rileva l'aggio spettante al concessionario, dato che questo non costituisce una pretesa propria dell'agente ma è insindibilmente dipendente dalla fondatezza della richiesta dell'ente creditore ed è qualificabile come "spesa della procedura"⁸³.

In senso diametralmente opposto, parte della giurisprudenza ravvisa un litisconsorzio necessario dell'ente impositore e dell'agente della riscossione nelle cause di opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, in quanto – in presenza di una sostituzione processuale (il concessionario è il soggetto incaricato *ex lege* di riscuotere un credito altrui) – la decisione dovrebbe essere presa anche nei confronti di chi concretamente agisce *in executivis* (sempre che ciò non risulti precluso dal disposto dell'*art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602*).

La distinzione tra opposizione *ex art. 615 c.p.c.* e opposizione *ex art. 617 c.p.c.* avverso la cartella esattoriale può risultare problematica, ma deve essere operata con riguardo alla natura della *causa petendi* esposta dall'opponente⁸⁴.

Misure cautelari.

L'*art. 615, comma 1, c.p.c.* stabilisce che "*il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo*".

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132 ha modificato il testo della disposizione, aggiungendovi la seguente frase: "*Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata*"; a tale conclusione era pervenuta, già prima della modifica, la giurisprudenza (quasi unanimemente).

Riguardo alle misure cautelari indicate nella formula (sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo inibitoria all'inizio dell'esecuzione forzata) e alle problematiche a queste connesse, si rimanda alle note esplicative in calce alle formule n. 108 e n. 109.

sione non è il soggetto nei cui confronti possa richiedersi la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in forza di cartella esattoriale per sanzione successivamente annullata, giacché, in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva grava soltanto sull'ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito oggetto della riscossione".

⁸³ Trib. Reggio Emilia, 11.9.08, n. 1541.

⁸⁴ Cass., 13.5.14, n. 10326: "Quando viene opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie, si ha opposizione *ex art. 617 cod. proc. civ.* qualora l'opponente faccia valere il vizio formale della mancata notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (l'intimazione di pagamento); si ha invece opposizione *ex art. 615 cod. proc. civ.* qualora l'opponente deduca la mancata notificazione della cartella di pagamento (che nel procedimento di riscossione coattiva cumula le funzioni che nel procedimento ordinario competono alla notificazione del titolo esecutivo e del preccetto) come strumentale a contestare la pretesa esecutiva dell'ente impositore".

FORMULA 108

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA
DEL TITOLO (ART. 615, COMMA 1, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI
[OPPURE, UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI]

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA
DEL TITOLO (ART. 615, COMMA 1, C.P.C.)

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore dell'opponente

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data, ha proposto opposizione all'esecuzione minacciata da con atto di precezzo notificato in data
- la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata si fonda sulle ragioni compiutamente descritte nel menzionato atto di citazione, che di seguito si riassumono:
- a sostegno dell'opposizione sono stati prodotti i seguenti documenti:
- da quanto sopra esposto si evince il *fumus boni iuris* dell'opposizione
- l'avvio di un'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente determinerebbe un pregiudizio grave e potenzialmente irreparabile, dato che
- stante la brevità del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c., vi è urgenza di provvedere

CHIEDE

che l'III.mo Tribunale [oppure, Giudice di Pace] adito voglia, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., sospendere [oppure, sospendere parzialmente, limitatamente all'importo di Euro]
inaudita altera parte – o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza – l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precezzo.

....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

La misura cautelare⁸⁵ prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c. ingenera numerosi dubbi applicativi.

Si dibatte, innanzitutto, sul giudice competente a disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: infatti, in base alla collocazione della disposizione, il giudice al quale avanzare l'istanza dovrebbe essere il medesimo giudice investito dell'opposizione (“*competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27*”)

⁸⁵ La natura cautelare del provvedimento è riconosciuta da Cass., 10.3.06, n. 5368 (ord.) e dalla prevalente dottrina.

e, di conseguenza, la richiesta andrebbe rivolta o al tribunale o al giudice di pace, potendosi configurare un'eccezionale competenza di quest'ultimo in materia cautelare; secondo un'altra opinione, il richiamo al giudice dell'opposizione a preцetto è debole e, quindi, in base alle norme del procedimento cautelare uniforme (segnatamente, gli artt. 669-ter, comma 2, e 669-quater, comma 3, c.p.c.), la sospensione dell'esecutorietà del titolo potrebbe essere disposta soltanto dal tribunale anche nelle cause rientranti nella competenza per valore del giudice inferiore.

Un ulteriore profilo problematico concerne la possibilità di avanzare l'istanza cautelare *ante causam*: stando alla lettera della legge, pare che la sospensione del titolo esecutivo possa essere disposta soltanto dopo aver dato inizio all'opposizione⁸⁶; altri interpreti non vedono controindicazioni all'applicabilità dell'art. 669-ter c.p.c. e, dunque, alla proponibilità della domanda *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* prima dell'avvio della controversia.

Non si rinviene unanime indirizzo nemmeno sul mezzo di impugnazione esperibile. Secondo un orientamento – poco diffuso ma fatto proprio da un importante ufficio giudiziario⁸⁷ – la decisione del giudice sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non è soggetta ad alcun gravame (analogamente a quanto previsto per la statuizione del giudice dell'appello *ex art. 283 c.p.c.*). Di contro, si rileva che – pur essendo il reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.* espressamente previsto soltanto per la decisione sull'istanza di sospensione del processo adottata dal giudice dell'esecuzione *ex art. 624 c.p.c.* – in via sistematica si deve ammettere tale mezzo di impugnazione anche per la decisione sulla domanda *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*, sia perché il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà ha portata e incisività maggiori della sospensione dell'esecuzione (potendo riguardare tutte le iniziative esecutive, già promosse o promuovende), sia perché la sospensione dell'esecutività è potenzialmente distruttiva delle ragioni creditorie (la sospensione ad esecuzione iniziata non rimuove il pignoramento e, quindi, mantiene la “garanzia” del credito, a differenza della sospensione anteriore all'inizio dell'esecuzione), sia perché il creditore godrebbe di minori tutele processuali rispetto alla sospensione *ex art. 624 c.p.c.* (il giudice dell'esecuzione può imporre cauzione, mentre tale strumento non è attribuito al giudice dell'opposizione a preцetto).

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132 ha modificato il testo della disposizione, aggiungendovi la seguente frase: “Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”; a tale conclusione era pervenuta, già prima della modifica, la giurisprudenza (quasi unanimemente)⁸⁸.

Come detto, gli orientamenti dei vari uffici giudiziari non sono uniformi; tuttavia, laddove si ammette un residuo ambito di applicazione dell'art. 700 c.p.c. per invocare

⁸⁶ Allo stesso modo, solo in corso di causa può essere concesso il sequestro *ex art. 2905 c.c.*

⁸⁷ Trib. Milano, 28.5.08 (ord.), in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 353.

⁸⁸ “Si tratta di un intervento certamente chiarificatore, di cui non si sentiva però la necessità, visto che la giurisprudenza aveva, da tempo e uniformemente, raggiunto la medesima conclusione” (così FANTICINI, “Pillole” sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.iffallimentarista.it>, 2015, che fa il “caso del preцetto intimato per 100 ma contestato soltanto per 50 in virtù di un pregresso pagamento di quell'importo: è ovvio che il provvedimento di sospensione non può riguardare la somma che non forma oggetto di opposizione”.

l'inibitoria ad iniziare l'esecuzione forzata⁸⁹, devono giocoforza riconoscersi all'altra misura cautelare invocabile dall'opponente le medesime regole processuali (proponibilità *ante causam*, competenza esclusiva del tribunale, reclamabilità al collegio).

È escluso che il giudice dell'opposizione a precezzo possa disporre la sospensione dell'esecuzione forzata: infatti, è precipua caratteristica dell'opposizione preventiva la sua proposizione in un momento anteriore all'inizio del processo esecutivo; comunque, se anche fosse *medio tempore* iniziata l'esecuzione, nessuna norma attribuisce al giudice adito *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* il potere di sospendere tale procedura (a differenza di quanto prevede, invece, l'*art. 283 c.p.c.*).

È errata la richiesta (purtroppo frequente) di sospendere l'efficacia o l'esecutività del precezzo: l'intimazione non costituisce atto dotato di executorietà (qualità che appartiene al solo titolo esecutivo), e l'unica efficacia che si può riconoscere al precezzo è quella propriamente individuata dall'*art. 481 c.p.c.* (la quale – peraltro – è automaticamente sospesa in pendenza dell'opposizione, come espressamente prescritto dall'*art. 481, comma 2, c.p.c.*).

Da ultimo, si osserva che la sospensione dell'esecuzione può essere subordinata al versamento della cauzione ai sensi dell'*art. 624, comma 1, c.p.c.*: “*la cauzione ha la funzione di garantire, nel limite della somma stabilita e per la ipotesi di successivo rigetto dell'opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ., l'eventuale risarcimento del danno subito dal creditore istante per la detta sospensione. Pertanto la somma depositata a titolo di cauzione non può essere assegnata per scopi diversi, come il soddisfacimento del credito per le spese processuali liquidate nella sentenza definitiva dell'opposizione*”⁹⁰.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (*art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179*, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (*art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179*, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (*art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90*, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la

⁸⁹ In proposito, si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 109.

⁹⁰ VIGORITO, *La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 1130.

- notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *"disposizione di cui al comma 1"* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 109

**RICORSO PER INIBIRE L'INIZIO DELL'ESECUZIONE FORZATA
(ART. 700 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

RICORSO PER INIBITORIA DELL'INIZIO
DELL'ESECUZIONE FORZATA (ART. 700 C.P.C.)

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore dell'opponente

PREMESSO CHE

- con atto di citazione del ha proposto opposizione all'esecuzione minacciata da con atto di precezzo notificato in data
- la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata si fonda sulle ragioni compiutamente descritte nel menzionato atto di citazione, che di seguito si riassumono:
- a sostegno dell'opposizione sono stati prodotti i seguenti documenti:
- da quanto sopra esposto si evince il *fumus boni iuris* dell'opposizione
- l'avvio di un'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente determinerebbe un pregiudizio grave e potenzialmente irreparabile, dato che
- stante la brevità del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c., vi è urgenza di provvedere

CHIEDE

che l'III.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., *inaudita altera parte* – o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza – inibire al convenuto di dare inizio all'esecuzione forzata minacciata col precezzo.

....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Da più parti si sostiene che, dopo la riforma del 2006 (la quale ha attribuito al giudice dell'opposizione a precezzo la potestà di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo), non vi sia più spazio per il rimedio cautelare dell'inibitoria ex art. 700 c.p.c., che può essere invocato solo in mancanza di misure cautelari tipiche.

In realtà, la misura cautelare ex art. 615, comma 1, c.p.c. consente al giudice dell'opposizione a precezzo di adottare esclusivamente un provvedimento di temporanea privazione degli effetti esecutivi del titolo (ove emesso, la sua conseguenza è la paralisi delle future o già avviate iniziative esecutive del creditore opposto) ma presuppone – per logica e per lettera della disposizione – che vi sia un titolo dotato di esecutorietà la cui neutralizzazione costituisca anticipazione della decisione finale (ad esempio, la sommaria prova dell'intervenuto pagamento – totale o parziale – della somma portata da una sentenza giustifica, almeno in linea teorica, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo).

Ci sono, però, altre ipotesi in cui la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata può essere altrettanto fondata e in cui, però, la misura ex art. 615, comma

1, c.p.c. non può essere concessa: si pensi alla minaccia di agire fondata su una pronuncia giurisdizionale non esecutiva o su un documento non rientrante nel novero dei titoli considerati dall'art. 474 c.p.c. (ad esempio, un assegno privo di data, valido solo come promessa di pagamento, o una cambiale non in regola con l'imposta di bollo, priva perciò di esecutorietà; un ulteriore caso di titolo esecutivo "solo apparente" si rinviene nell'atto pubblico col quale è stipulata un'apertura di credito in conto corrente⁹¹ o nella promessa di mutuo, la quale non trasferisce la disponibilità giuridica della somma mutuata⁹²). In tali casi, difettando *ab origine* un titolo idoneo a spiegare effetti esecutivi, la sospensione dell'esecutorietà sarebbe un *non-sense*: in altri termini, riconoscendo il *fumus* delle ragioni dell'opponente riguardo all'inesistenza di un titolo esecutivo atto a sostenere la minacciata esecuzione, sarebbe illogico accogliere un'istanza tesa a paralizzare gli effetti di un titolo che – si riconosce – già non è esecutivo⁹³.

Parimenti, non potrebbe accogliersi la domanda cautelare *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* nel caso in cui la contestazione si fondi sull'eccessività delle pretese contenute nel precezzo (tale dogliananza consiste, in pratica, nella negazione di un titolo esecutivo idoneo a supportare la pretesa dell'opposto: esposizione di spese non dovute, errato computo degli interessi, erronea individuazione dello scaglione tariffario, ecc.); anche

⁹¹ Trib. Napoli, 29.5.11: "Il contratto di apertura di credito, con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione della controparte una certa somma per un certo tempo, con contestuale costituzione di ipoteca a garanzia del credito derivante dall'eventuale utilizzazione e nei limiti dell'utilizzazione della somma messa a disposizione, ancorché stipulato con rogito notarile notificato in forma esecutiva, non è titolo esecutivo per difetto del requisito di certezza perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma bensì con l'effettiva utilizzazione della stessa da parte del debitore; il contratto di apertura di credito bancario in conto corrente o di finanziamento non documenta l'esistenza attuale, né (soprattutto) certa di un credito della banca ma la semplice messa a disposizione del cliente del fido, mentre l'obbligo di restituire dipende dall'effettivo e successivo utilizzo della provvista seguito dalla revoca dell'affidamento" (conformi Trib. Trento, 2.10.14 (ord.); Trib. Taranto, 13.5.2013, n. 1170; Trib. Mantova, 22.9.04; Trib. Napoli, 2.2.02).

⁹² Cass., 27.8.15, n. 17194: "Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (nella motivazione si legge: "Per poter valutare la realtà del contratto di mutuo, e quindi, ... per poterne valutare l'idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l'esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consuale e non reale. ... Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante. ... Poiché nel caso di specie si tratta di accertare non solo se sia stato concluso un contratto reale di mutuo ma anche se esso costituisca titolo esecutivo, l'accertamento demandato al giudice di merito non si limiterà alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma dovrà contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo.").

⁹³ La prevalente opinione dottrinale (seguita nella maggioranza degli uffici giudiziari) – secondo la quale non è (più) ammissibile la tutela cautelare *ex art. 700 c.p.c.* – perviene a tale esclusione in base a una lettura "libera" dell'art. 615, comma 1, c.p.c.: infatti, solo se si interpreta la locuzione "*sospende ... l'efficacia esecutiva del titolo*" come attribuzione al giudice dell'opposizione a precezzo di un generale potere di inibitoria all'inizio o alla prosecuzione dell'esecuzione forzata, è possibile superare il tenore letterale del dettato normativo. In altri termini, la tesi qui illustrata (in base alla quale residua uno spazio di applicazione per il rimedio cautelare atipico) si fonda sull'interpretazione letterale della norma, mentre la tesi opposta fornisce una lettura estensiva della disposizione con la quale si includono nel significato di "*sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo*" anche le ipotesi di inibitoria della minacciata esecuzione.

in questo caso, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (di per sé non contestato) costituirebbe misura incongrua perché non il titolo ma il precezzo reca importi per i quali la contestazione può apparire fondata.

Proprio le esemplificazioni suseposte dimostrano l'insufficienza dell'art. 615, comma 1, c.p.c.: o si interpreta la disposizione in maniera difforme dall'impreciso dato letterale (con riferimento alla *ratio ultima* del legislatore: evitare l'inizio di un'esecuzione ingiusta) e si ritiene che il potere riconosciuto dalla norma al giudice dell'opposizione a precezzo comprenda anche quello di inibitoria, oppure – restando fedeli al testo legislativo (che limita la misura alla sospensione dell'esecutorietà) – si deve riconoscere un ristretto ambito in cui può ancora esplicare una sua utilità lo strumento cautelare atipico dell'inibitoria *ex art. 700 c.p.c.*

A ciò si aggiunge che la misura cautelare *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* può essere invocata esclusivamente in caso di opposizione all'esecuzione, non essendo riprodotta analoga norma nell'art. 617 c.p.c.; perciò, il rimedio *ex art. 700 c.p.c.* conserva certamente un suo ambito di applicabilità in caso di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precezzo (art. 617, comma 1, c.p.c.), sempreché ricorra, oltre al *fumus boni iuris* della contestazione, il presupposto del *periculum in mora*.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 110

**RICORSO PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO
CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA
(ART. 615, COMMA 2, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] [oppure, per consegna / rilascio] [oppure, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni promossa da contro

**OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
(ART. 615, COMMA 2, C.P.C.)**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
....., nato il a, codice fiscale, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via,

PREMESSO CHE

- con pignoramento [oppure, con accesso ex art. 606 c.p.c.] [oppure, con avviso ex art. 608 c.p.c.] [oppure, con ricorso ex art. 612 c.p.c.] in data il creditore procedente iniziava nei confronti di l'esecuzione indicata in epigrafe [oppure, con atto di intervento in data interveniva nel processo esecutivo il creditore]
- l'odierno ricorrente contesta, con questo atto, il diritto del predetto creditore di procedere nell'esecuzione forzata promossa nei suoi confronti

RILEVATO CHE

- non sussiste il diritto di credito in virtù del quale è stata iniziata l'esecuzione [oppure, i beni / crediti sono impignorabili] [oppure, è stato spiegato l'intervento], poiché
- sussistono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione, dato che
- ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. voglia:

- ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p.c., *inaudita altera parte* e con decreto – o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza e con ordinanza – sospendere il processo esecutivo
- ai sensi dell'art. 616 c.p.c., fissare termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

PRODUCE

1.
....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Numerose questioni relative all'opposizione all'esecuzione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* sono state precedentemente esaminate a proposito dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*; si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 107

Sono trattate di seguito le peculiarità dell'opposizione all'esecuzione iniziata.

Natura e oggetto dell'opposizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.*

L'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata può avere ad oggetto – come l'opposizione pre-esecutiva (o “a precezzo”) – la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, quando si negano l'esistenza del diritto di credito incorporato nel titolo stragiudiziale oppure la sussistenza originaria o la validità/esistenza del titolo esecutivo o quando si afferma l'intervenuta inefficacia del titolo stesso per sopravvenienza di fatti impeditivi o estintivi del diritto all'esecuzione; inoltre, per espressa disposizione dell'*art. 615, comma 2, c.p.c.*, la predetta opposizione può concernere la pignorabilità dei beni/crediti aggrediti *in executivis*⁹⁴.

La più recente giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre l'op-

⁹⁴ Cass., 24.11.00, n. 15198: “*La controversia relativa alla pignorabilità dei beni – che, ad esecuzione iniziata, si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione – costituisce l'oggetto di un'opposizione all'esecuzione, secondo l'espressa previsione dell'art. 615, comma secondo, dal momento che la pignorabilità non è altro che la negazione del diritto di procedere all'esecuzione su determinati beni*”; Cass., 9.2.00, n. 1452: “*Configura opposizione all'esecuzione la contestazione del debitore sulla pignorabilità, o sull'importo della somma pignorabile sul suo credito per esser stato questo già oggetto di assegnazione a favore di altro creditore*”; Cass., 23.7.97: “*Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva (e ciò sia quando risulti contestata l'esistenza o la validità del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimità dell'invocato pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la regolarità formale del titolo esecutivo, del precezzo, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione all'esecuzione la contestazione che abbia ad oggetto la pignorabilità stessa di un credito*”.

Si discute se – nel caso in cui il precezzo contenga già l'individuazione del bene che sarà aggredito (ad esempio, col precezzo *ex artt. 602 ss. c.p.c.*) – l'intimato possa proporre opposizione preventiva contestando la pignorabilità del cespote oppure se debba necessariamente attendere il pignoramento per avanzare tale censura: la prima soluzione sembra più logica, non vedendosi valide ragioni per procrastinare una difesa che può già essere compiutamente svolta (peraltro, con possibilità di richiedere l'inibitoria nei confronti dell'intimante); la seconda è più conforme alla disposizione legislativa, la quale considera che solo dopo il pignoramento si può concretizzare una violazione delle norme sulla pignorabilità dei beni.

posizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* anche nei confronti del creditore intervenuto, contestandone non già la irritualità per carenza dei presupposti di ammissibilità (rispetto alla quale può essere avanzata opposizione *ex art. 512 c.p.c.*)⁹⁵, bensì l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito⁹⁶. In altri termini, non può essere necessariamente relegata alla fase distributiva (e all'opposizione *ex art. 512 c.p.c.*) una dogianza che investa l'*an* o il *quantum* dei crediti del procedente e degli intervenuti, fermo restando che i due rimedi sono tra loro alternativi: ciò significa che l'esecutato che intenda sollevare contestazioni relative a un creditore intervenuto di cui si presuma l'ammissione alla partecipazione alla distribuzione, può, in tempo precedente a quest'ultima, proporre opposizione all'esecuzione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.*, oppure, a sua discrezione, attendere la fase distributiva per formulare le proprie doglianze, nei modi e per gli effetti dell'art. 512 c.p.c., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita o versato a seguito di conversione del pignoramento⁹⁷.

Quest'ultimo assunto è ora da esaminare alla luce della novella normativa del d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119: come si dirà anche nel prosieguo, con la riforma dell'art. 615, comma 2, c.p.c. è stata introdotta una barriera preclusiva alla proposizione, nei processi espropriativi, dell'opposizione *de qua*, la quale non può essere avanzata dopo che il giudice dell'esecuzione ha adottato i provvedimenti che dispongono la vendita o l'assegnazione. La giurisprudenza sarà chiamata a trovare un nuovo assetto dei rapporti tra opposizione all'esecuzione e opposizione distributiva: da un lato, potrebbe sostenersi che il debitore che mira a contestare l'*an* o il *quantum* del credito (del procedente o dell'intervenuto) è onerato di azionare tempestivamente le proprie doglianze *ex art. 615 c.p.c.*, perché il recupero delle medesime contestazioni

⁹⁵ Cass., 9.4.15, n. 7107: "In materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore procedente – o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, cod. proc. civ. – circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine *ex art. 617* cod. proc. civ., potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso".

⁹⁶ Cass., 9.4.15, n. 7108: "La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, *ex art. 512* cod. proc. civ., non esclude – anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 – che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione" (nella motivazione, si legge: "E neppure può ritenersi preclusa l'opposizione all'esecuzione dalla circostanza che il credito oggetto di integrale contestazione sia quello azionato da un intervenitore, anziché dal procedente, non scorgendosi alcuna ratio di diversificare, comprimendole e rendendole anzi in concreto malagevoli mercé imposizione di termini perentori o di preclusioni ricavate dal sistema, le facoltà di contestazione del debitore, nonostante l'omogeneità (con l'azionamento in via principale) dell'esito finale della pur differente modalità di aggressione propria dell'intervento, esito pur sempre consistente in una opportunità satisfattiva uguale a quella del creditore procedente").

⁹⁷ Cass., 9.4.15, n. 7108: "...il debitore non solo abbia, ma pure conservi la possibilità di contestare l'*an* e il *quantum* delle pretese creditorie contro di lui azionate sia prima, sia dopo (purché, beninteso, non ne sia decaduto per averla già invano esperita) l'inizio della fase di distribuzione".

nella fase di distribuzione del ricavato costituirebbe un'elusione della predetta preclusione; dall'altro, interpretando la *ratio* della novellata disposizione (e, cioè, evitare che l'esecuzione possa essere sospesa dopo che sono stati assunti i provvedimenti relativi alla liquidazione, con documento per il sistema delle vendite giudiziarie), non vi è motivo di impedire che le questioni non proposte nella fase iniziale del processo possano essere sollevate in seguito, dopo la vendita o l'assegnazione, non più turbata dalle iniziative del debitore (quest'ultima soluzione ermeneutica appare preferibile perché in linea con la più recente ricostruzione giurisprudenziale di legittimità che fissa – *rectius*, fissava – all'inizio della distribuzione il limite temporale di proponibilità dell'opposizione all'esecuzione).

In ogni caso, le doglianze dell'opponente investono l'*an* o il *quantum* dell'azione esecutiva avviata (o del credito dell'intervenuto) e non le modalità (cosiddetto *quomodo*) con cui la stessa è stata iniziata o condotta o alle irregolarità formali degli atti prodromici o di quelli esecutivi.

Competenza; forma dell'atto introduttivo; fasi e regole del giudizio.

L'inizio dell'esecuzione forzata – segnato dal pignoramento nell'espropriazione forzata, dall'avviso *ex art. 608 c.p.c.* nell'esecuzione per rilascio di immobili, dall'accesso dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione per consegna di mobili, dal deposito del ricorso *ex art. 612 c.p.c.* nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare – costituisce momento preclusivo per la proposizione dell'opposizione preventiva; la medesima opposizione (*melius*, le medesime contestazioni) può assumere, dunque, soltanto le forme dell'opposizione all'esecuzione cominciata (opposizione a pignoramento o all'esecuzione in senso stretto), a pena di inammissibilità.

Tuttavia, la precedente proposizione dell'opposizione *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* (opposizione pre-esecutiva) non preclude la possibilità di avanzare l'opposizione successiva *ex art. 615, comma 2, c.p.c.*, fondandola sia su una diversa *causa petendi* (ad esempio, l'impignorabilità dei beni), sia sulle medesime ragioni già dedotte antecedentemente (il *petitum* – la contestazione del diritto di agire *in executivis* – è sempre lo stesso): per evitare il conflitto di giudicati, secondo la giurisprudenza, occorre far ricorso – se le cause pendono innanzi a uffici giudiziari differenti – agli istituti della litispendenza, della continenza e della pregiudizialità⁹⁸ oppure – se pendono innanzi al

⁹⁸ Cass., 20.7.10, n. 17037: "La relazione fra un'opposizione a precezzo ed un'opposizione all'esecuzione iniziata successivamente, le quali siano fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici, è, infatti, una relazione di identità sia *quoad causa petendi*, sia *quoad petitum* (perché il bene della vita che si vuole conseguire è lo stesso). Solo quando le due opposizioni siano fondate su ragioni del tutto diverse, cioè su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione distinti (ad esempio, l'opposizione a precezzo ha contestato l'esistenza stessa del titolo esecutivo fin dall'origine, quella ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, l'inesistenza al momento dell'inizio dell'esecuzione, perché, per esempio, vi era stato adempimento spontaneo sia pure con riserva), oppure su ragioni solo in parte coincidenti, la relazione non è di litispendenza, ma di connessione per identità di *petitum* e per dipendenza nel primo caso e di parziale coincidenza della *causa petendi*, di identità di *petitum* e di dipendenza nel secondo. Si tratta, cioè, di una relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precezzo, posto che l'eventuale accoglimento di essa e, quindi, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di proce-

medesimo ufficio giudiziario – alla riunione, ma solo con riguardo alla fase “di merito”, dovendo comunque aver corso la fase endoesecutiva dell’opposizione e non essendo limitata la possibilità del giudice dell’esecuzione di disporre la sospensione della procedura⁹⁹.

Per l’orientamento tradizionale si riteneva che il termine finale per avanzare l’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. coincidesse con la conclusione delle operazioni esecutive e col raggiungimento delle loro finalità e, quindi, nell’espropriazione forzata l’opposizione era proponibile sino all’esito della fase di distribuzione del ricavato¹⁰⁰; più recentemente, la Suprema Corte aveva statuito che “fintanto che non si è pervenuti alla fase della distribuzione il rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Una volta pervenuti alla fase di distribuzione il rimedio è solo quello dell’art. 512 c.p.c. e non è più configurabile quello del 615”¹⁰¹ (fermo restando che la

dere all’esecuzione, renderebbe superfluo accertare se quel diritto era inesistente anche per le ragioni gradi fatte valere nel giudizio di opposizione all’esecuzione già iniziata”; Cass., 17.1.13, n. 1161: “Qualora opposizioni esecutive proposte sulla base della stessa causa petendi siano pendenti in gradi diversi, non potendosi configurare una situazione di litispendenza sussiste un’ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.: il coordinamento fra i giudizi collegati da litispendenza, allorquando uno di essi penda in grado di impugnazione, si deve attuare necessariamente attraverso la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio pendente in primo grado”.

⁹⁹ Cass., 13.4.15, n. 7364: “Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 cod. proc. civ. anche nell’ipotesi di sospensione dell’esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 cod. proc. civ.”.

¹⁰⁰ Nell’espropriazione diretta, secondo Cass., 5.4.01, n. 5077, “La denuncia dell’esistenza di un limite legale all’esercizio del diritto del creditore precedente di far espropriare i beni del debitore si configura come opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’art. 615 cod. proc. civ., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata: detta opposizione, peraltro, può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato”; si deve però segnalare che la più recente Cass., 17.12.04, n. 23572, ha stabilito che l’espropriazione forzata non si conclude con l’approvazione del riparto ma con l’esecuzione dei pagamenti agli aventi diritto (“... l’ordinanza di distribuzione definisce la fase espropriativa vera e propria ma non anche il processo esecutivo, da ritenersi in corso fintanto che non sia eseguito il pagamento, a favore del creditore assegnatario, della somma ricavata dalla vendita”).

Nell’espropriazione ex artt. 543 ss. c.p.c., Cass., 20.10.97, n. 10259, ha stabilito che “L’opposizione all’esecuzione concernente la pignorabilità dei beni può essere esperita soltanto finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell’ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l’ordinanza di assegnazione” (in senso conforme: Cass., 5.4.01, n. 5077; Cass., 24.2.11, n. 4505; Cass., 23.8.11, n. 17520; Cass., 17.1.12, n.615).

Nell’esecuzione forzata per rilascio: Cass., 26.3.03, n. 4488: “In tema di esecuzione per rilascio, il rimedio dell’opposizione all’esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto dell’esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 cod. proc. civ., soltanto fino al momento in cui l’azione esecutiva non si sia consumata in virtù dell’immissione in possesso ex art. 608 cod. proc. civ.; a tal fine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi, ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione dell’esecuzione” (negli stessi termini Cass., 3.9.07, n. 18535).

¹⁰¹ Cass., 21.6.13, n. 15654; il precedente orientamento di legittimità ammetteva la proposizione dell’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. anche nella fase distributiva, differenziandosi, però, l’oggetto della menzionata impugnazione rispetto a quella disciplinata dall’art. 512 c.p.c. (Cass., 23.4.01, n. 5961: “La diversità tra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l’uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l’altro il diritto di procedere all’esecuzione forzata (art. 615). L’ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell’art. 512 cod. proc. civ. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in

medesima dogliananza, quando investa l'*an* o il *quantum* dei crediti del procedente e degli intervenuti, può essere avanzata, a discrezione del debitore, o prima della fase distributiva – con le forme *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* – oppure dopo l'inizio di questa – con il rimedio *ex art. 512 c.p.c.*¹⁰².

Oggi, l'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. (introdotto dal d.l. 3.5.16, n. 59, convertito dalla l. 30.6.16, n. 119, e applicabile ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore – in data 3 luglio 2016 – della legge di conversione del decreto) sanziona con l'inammissibilità la proposizione dell'opposizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* in un momento processuale successivo all'emissione dei provvedimenti coi quali sono disposte la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530 (espropriazione mobiliare) o 552 (espropriazione presso terzi) o 569 (espropriazione immobiliare), sempreché l'opponente non alleghi e dimostri circostanze sopravvenute fondanti l'opposizione o altri eventi tali da rendere incolpevole la decadenza dalla facoltà di avanzare la dogliananza *ex art. 615 c.p.c.*

Il testo legislativo novellato, perciò, anticipa (e di parecchio) il termine finale per contestare il diritto del creditore procedente o degli intervenuti di procedere a espropriazione forzata: nel caso di espropriazione di crediti il termine decadenziale è costituito dal momento in cui viene emessa l'ordinanza di assegnazione, la quale, peraltro, segna la conclusione del processo esecutivo; nel caso di espropriazione mobiliare ed immobiliare, una volta emessi i provvedimenti *ex artt. 530 o 569 c.p.c.*, il debitore non può che assistere inerme all'alienazione forzata dei suoi beni senza possibilità di sollevare contestazioni sul diritto di agire *in executivis*.

Giova precisare, però, che in caso di esecuzione in forma specifica (non per espropriazione, dunque), l'obbligato conserva la facoltà di proporre l'opposizione durante il corso dell'intera procedura.

La relazione accompagnatoria del d.l. 3.5.16, n. 59 non specifica la *ratio legis*. Può ipotizzarsi che il legislatore abbia inteso porre rimedio a una diffusa pratica di abuso del processo, consistente nella presentazione di un'opposizione all'esecuzione (spesso inconsistente) il giorno stesso della gara o nei giorni immediatamente precedenti; l'iniziativa, attuata a ridosso dell'esperimento di vendita, è volta ad ostacolarlo e a lucrare un rinvio (o, peggio, una *closure* sui sui nominativi degli offerenti). Se questo era l'obiettivo, non sembra che la riforma lo abbia raggiunto: difatti, non sarà impedito di promuovere opposizioni *ex art. 617 c.p.c.* – con istanza di sospensione del processo *ex art. 618 c.p.c.* – o anche opposizioni *ex art. 615 c.p.c.* – ad esempio, deducendo ine-

*detta fase di distribuzione, né la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quanto più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito *ex art. 615 cod. proc. civ.*, se l'intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze riconducibili alla presa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (*art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.*), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma".*

¹⁰² Cass., 9.4.15, n. 7108.

sistenti circostanze sopravvenute – tese unicamente ad ottenere surrettiziamente il rinvio della gara; non sarà in alcun modo ostacolata la facoltà del debitore di svolgere le contestazioni sull'*an* o sul *quantum* del credito nel corso del processo esecutivo, potendo le stesse essere spiegate nella fase (comunque cruciale per i creditori) di distribuzione del ricavato; infine, non mancheranno prospettazioni di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la disposizione preclude all'esecutato la difesa per tutta la fase della liquidazione (che potrebbe essere anche molto lunga, dato che al provvedimento che dispone la vendita potrebbero seguire numerosi tentativi di vendita nel corso di anni).

Le ragioni poste a giustificazione di una proposizione dell'opposizione oltre il termine di decadenza dovranno essere rigorosamente vagilate sia dal giudice dell'esecuzione (nella fase endoesecutiva dell'opposizione, volta alla decisione sull'istanza di sospensione), sia nel successivo giudizio di merito, posto che le medesime incidono sulla possibilità stessa di impiegare il rimedio ex art. 615 c.p.c.

A titolo esemplificativo, può ipotizzarsi l'ammissibilità di una opposizione all'esecuzione avanzata dopo la barriera preclusiva quando il credito è stato estinto (per pagamento o altra causa estintiva) in un momento successivo oppure quando la contestazione si dirige nei confronti di un creditore intervenuto dopo che sono stati adottati i provvedimenti tesi alla liquidazione (è evidente che, in questa fattispecie, l'esecutato non potesse presentare prima le proprie doglianze).

Nella configurazione risultante dalla novella della l. 28.2.06, n. 52, l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. (detta anche opposizione successiva o al pignoramento) è giudizio unitario a bifasicità eventuale, che segue, cioè, una scansione articolata in due fasi:

- una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza (regolata delle norme del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c., richiamato dall'art. 185 disp. att. c.p.c.¹⁰³), ha ad oggetto la delibazione sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva e si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza – soggetto a reclamo – avente, quale contenuto predeterminato dalla legge, la fissazione ad opera del giudice dell'esecuzione di un termine perentorio (ex art. 616 c.p.c.) per
 - l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, se competente per la causa di opposizione è l'ufficio giudiziario al quale appartiene lo stesso giudice dell'esecuzione, oppure
 - per la riassunzione della causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente;
- una seconda fase (peraltro meramente eventuale) aperta dall'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito, svolta secondo lo schema procedimentale del libro secondo del codice (ovvero secondo un differente rito speciale, se pertinente al-

¹⁰³ Osserva giustamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1275, che il richiamo degli artt. 737 ss. c.p.c. è singolare e improprio, dato che non sono applicabili numerose disposizioni del rito camerale.

L'autonomia del subprocedimento di opposizione rispetto alla pendente esecuzione ha portato, in alcuni uffici giudiziari, a pretendere il versamento di un contributo unificato *ad hoc*; tale prassi non appare condivisibile come spiegano BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2006, 675, e SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1276.

la materia della causa) – con la sola deroga della dimidiazione dei termini a compariere (art. 616 c.p.c.) – avente ad oggetto la decisione (assunta con tutti gli strumenti della cognizione piena), sulla fondatezza dell'opposizione, decisione da adottarsi con provvedimento in forma di sentenza (ordinariamente appellabile).

La struttura bifasica dell'opposizione *de qua* non scalfisce, tuttavia, la sua natura unitaria: l'anello di congiunzione tra i due descritti segmenti è costituito dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione (o per la riassunzione) della causa di merito innanzi al giudice competente; la cesura che così si configura è tuttavia unicamente funzionale all'attribuzione della cognizione sul merito dell'opposizione ad un giudice tendenzialmente diverso da quello che ha trattato la fase sommaria, ma non esclude –in ragione dello stretto ed ineludibile collegamento tra le due fasi – il carattere unitario del processo di opposizione¹⁰⁴.

L'atto introduttivo consiste in un ricorso al giudice dell'esecuzione¹⁰⁵ o in un atto a questo equipollente (anche in una dichiarazione orale resa al giudice dell'esecuzione e raccolta nel verbale di udienza oppure in una scrittura difensiva depositata all'udienza¹⁰⁶).

Per proporre l'opposizione occorre munirsi dell'assistenza tecnica di un procuratore abilitato al patrocinio (art. 82 c.p.c.): la procura alle liti conferita per la fase camerale (cioè, in relazione al ricorso proposto innanzi al giudice dell'esecuzione) si presume rilasciata anche per il successivo giudizio di merito, salva espressa limitazione dello *ius*

¹⁰⁴ Dalla postulata unitarietà delle opposizioni esecutive (ancorché distinte in una doppia fase) discendono, in linea di logica coerenza, i seguenti corollari giurisprudenziali (riferiti anche ad opposizioni ex art. 617, comma 2, c.p.c., ma contenenti principi certamente applicabili pure alle opposizioni ex art. 615, comma 2, c.p.c.):

- la procura alle liti conferita per la fase camerale (cioè, in relazione al ricorso proposto innanzi al giudice dell'esecuzione) si presume rilasciata anche per il successivo giudizio di merito, salva espressa limitazione dello *ius postulandi* alla prima fase (Cass., 31.8.15, n. 17307; Cass., 9.4.15, n. 7117);
- l'atto di citazione per la controversia di merito è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato alla fase sommaria la validità del mandato difensivo (Cass., 20.4.15, n. 7997);
- l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria, accordando (o meno) la misura cautelare, ed omette di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività, anche quando il giudice abbia statuito sulle spese (Cass., 14.12.15, n. 25111; Cass., 11.12.15, n. 25064);
- ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella formulazione novellata della l. 18.6.09, n. 69, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione (Cass., 7.5.15, n. 9246).

¹⁰⁵ Cass., 31.8.15, n. 17312: "La fase sommaria [è] di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, quando le opposizioni esecutive sono state proposte dopo l'instaurazione del processo esecutivo (come si ricava, anche se per lo più a contrario, da: Cass. 30 dicembre 2014, n. 27527; Cass., ord. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 14 marzo 2008, n. 6882; Cass. 25 agosto 1990, n. 8718)".

¹⁰⁶ Cass., s.u., 15.10.98, n. 10187: "Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli artt. 615 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti". Nello stesso senso Cass., 19.12.06, n. 27162. In dottrina, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1273.

postulandi alla sola prima fase¹⁰⁷.

L'atto deve contenere, oltre alle indicazioni *ex art. 125 c.p.c.*, quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 163 c.p.c. (come prescritto dall'*art. 184 disp. att. c.p.c.*) e, cioè, l'esposizione della *causa petendi* e l'individuazione dei mezzi istruttori offerti.

La competenza funzionale relativa alla prima fase spetta inderogabilmente al giudice dell'esecuzione, anche per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro II del codice di rito (controversie individuali di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie e locatizie), come espressamente prevede l'*art. 618-bis*, comma 2, c.p.c.¹⁰⁸.

Ricevuto – per il tramite della cancelleria – il ricorso (e, se del caso, adottato il provvedimento di sospensione *inaudita altera parte ex art. 625 c.p.c.*¹⁰⁹), il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto; non è previsto un termine minimo a comparire (coerentemente con la funzione cautelare della fase endoesecutiva), né un limite temporale massimo per la fissazione dell'udienza (si ritiene però comunque applicabile l'*art. 669-sexies*, comma 2, c.p.c. in caso di sospensione immediata della procedura).

Secondo la giurisprudenza anteriore alla novella legislativa del 2006 (in modo coerente col regime previgente, in base al quale dal ricorso traeva origine anche la causa di cognizione, istruita e decisa dallo stesso giudice dell'esecuzione senza soluzione di continuità rispetto alla fase di delibera sull'istanza di sospensione), la notificazione nei confronti dei creditori opposti non poteva essere eseguita presso il domicilio eletto nell'atto di pignoramento o nel ricorso *ex art. 612 c.p.c.* o nell'intervento, bensì nel

¹⁰⁷ Cass., 31.8.15, n. 17307: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salvo espressa limitazione dello “ius postulandi” alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.”; Cass., 9.4.15, n. 7117: “Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene diviso in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria.”.

¹⁰⁸ Cass., 11.2.10, n. 3230: “In tema di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, l’art. 618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell’esecuzione resta ferma solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell’esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all’operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale”; Cass., 31.8.15, n. 17312: “La fase sommaria [è] di competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione, quando le opposizioni esecutive sono state proposte dopo l’instaurazione del processo esecutivo (come si ricava, anche se per lo più a contrario, da: Cass. 30 dicembre 2014, n. 27527; Cass., ord. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 14 marzo 2008, n. 6882; Cass. 25 agosto 1990, n. 8718)”.

¹⁰⁹ VIGORITO, *La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 1125: “La sospensione può, però, essere disposta dal giudice *inaudita altera parte* ove vi sia il rischio di effetti irreversibili (ad esempio: emissione del decreto di trasferimento) nel tempo necessario alla convocazione delle parti; in questo caso la sospensione è finalizzata ad assicurare gli effetti del provvedimento che verrà poi adottato con ordinanza”.

domicilio personale di ciascuno dei destinatari¹¹⁰.

Le conclusioni a cui era pervenuta la Suprema Corte devono oggi essere riviste alla luce del fatto che i destinatari della notificazione sono già “costituiti” nel processo esecutivo e che la trattazione dell’opposizione avviene, quantomeno nella prima fase, in sede endoesecutiva: deve quindi farsi applicazione dell’art. 489 c.p.c., a norma del quale *“Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precesto [e] quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento”* (e, in mancanza, presso la cancelleria), e dell’art. 492, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che anche le notificazioni al debitore¹¹¹ siano effettuate presso la cancelleria in mancanza di elezione di domicilio o di dichiarazione di residenza¹¹².

La mancata o tardiva (oltre il termine perentorio) notificazione del ricorso e del decreto comporta – secondo la tesi prevalente – l’improcedibilità (o comunque un provvedimento in rito¹¹³) relativamente alla fase sommaria¹¹⁴ (ferma restando – come si dirà nel prosieguo – la necessità di fissazione del termine *ex art. 616 c.p.c.*¹¹⁵); non occorre, invece, alcuna notificazione quando l’opposizione è proposta in udienza alla presenza dei procuratori delle controparti¹¹⁶.

¹¹⁰ Cass., 27.11.96, n. 10519: *“La norma dettata dall’art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell’esecuzione forzata, è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel processo medesimo; mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 138 e segg. cod. proc. civ.”*. Nello stesso senso, Cass., 16.5.03, n. 7638, Cass., 25.8.06, n. 18513, e Cass., 8.7.10, n. 16128.

¹¹¹ La notifica del ricorso al debitore potrebbe rendersi necessaria in caso di opposizione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* proposta dal terzo proprietario assoggettato ad esecuzione *ex artt. 602 ss. c.p.c.*

¹¹² La conclusione si impone a fortiori dato che la Suprema Corte (Cass., 20.4.15, n. 7997) ha recentemente stabilito che pure la notifica relativa alla fase di merito si esegue presso il domicilio eletto.

¹¹³ Secondo Cass., 31.8.11, n. 17860: *“Le esigenze di rapidità sottese alla sommarietà della cognizione ... inducono, invece, a privilegiare l’idea che la mancata comparizione debba portare all’immediata definizione in rito della fase sommaria con un provvedimento dichiarativo dell’estinzione del procedimento. La garanzia della indefettibilità della cognizione piena e, dunque, l’esclusione della possibilità che il procedimento sia definito con la fase sommaria, giustifica, tuttavia, che l’estinzione venga dichiarata subordinatamente allo scadere del termine per l’introduzione del giudizio di merito, che, pertanto, con l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione dev’essere comunque concesso e previsto. E, quindi, il giudice dell’esecuzione dovrà adottare un provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo per il caso di inutile decorso del termine per l’inizio della fase di merito, il quale, ove il termine decorra, si consoliderà a tutti gli effetti definitivamente.”*.

¹¹⁴ La tesi prevalente si fonda sulla natura cautelare riconosciuta alla fase endoesecutiva dell’opposizione; al contrario, vi è chi ritiene che, dovendosi applicare il rito camerale ai sensi dell’art. 185 disp. att. c.p.c., il giudice dell’esecuzione debba comunque provvedere sull’istanza anche in caso di mancata comparizione delle parti (non tenute a presenziare all’udienza) o, quantomeno, rinviare ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (di contrario avviso Cass., 31.8.11, n. 17860: *“Le esigenze di rapidità sottese alla sommarietà della cognizione escludono l’opzione interpretativa postulante l’applicazione della disciplina dell’art. 181 c.p.c., quale che essa sia, nelle varie versioni succedutesi nel tempo”*).

¹¹⁵ Cass., 31.8.11, n. 17860.

¹¹⁶ Cass., 16.1.03, n. 571: *“Il giudizio di opposizione all’esecuzione a processo esecutivo iniziato, è ritualmente introdotto anche oralmente in istanza, ed anche – perciò – se il relativo ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte ed il creditore ne abbia avuto conoscenza attraverso il suo procuratore; ciò sia in quanto l’opposizione può essere proposta senza l’osservanza della forma stabilita dall’art. 615, cod.*

Il creditore opposto non deve effettuare una formale costituzione in questa fase, essendo già “costituito” nel processo esecutivo al quale ha dato impulso o nel quale è intervenuto; nelle prassi degli uffici giudiziari, la parte opposta deposita – per tramite del proprio difensore – una semplice memoria illustrando gli argomenti contrari all’istanza di sospensione. Del resto, la procura rilasciata dal creditore e apposta sull’atto di precezzo (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo o riportata sull’atto di intervento) abilita il difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo in primo grado ma anche in appello¹¹⁷.

Nella fase sommaria endoesecutiva – caratterizzata da un rito deformalizzato – il creditore opposto non ha alcun termine per spiegare le proprie difese, nemmeno per proporre domande riconvenzionali¹¹⁸.

La prima fase si conclude con il provvedimento del giudice dell’esecuzione che – con ordinanza – decide sull’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. (tale provvedimento non è precluso dall’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice innanzi al quale è stato impugnato il titolo esecutivo giudiziale¹¹⁹) e, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., fissa il termine perentorio per l’introduzione/riassunzione (eventuale) del giudizio di merito innanzi al giudice competente.

La decisione sull’istanza di sospensione è soggetta a reclamo ai sensi degli artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c.¹²⁰, che costituisce l’unico strumento di impugnazione ammissibile.

Difatti, nemmeno l’omessa fissazione del termine ex art. 616 c.p.c. – che il giudice dell’esecuzione deve dare anche in caso di mancata comparizione delle parti¹²¹ – abili-

proc. civ. – quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull’oggetto dell’opposizione e la parte contro cui è proposta è stata messa in condizione di difendersi – sia in quanto essa introduce un giudizio su di una questione incidentale, cosicché il potere di rappresentanza attribuito dal creditore procedente al difensore, in mancanza di limitazione, lo abilita a rappresentarla anche in questo giudizio di cognizione ed a ricevere per la stessa l’atto che lo instaura (Nella specie, concernente un’espropriazione presso terzi, l’opposizione era stata proposta oralmente all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo nella quale era presente il procuratore costituito per il creditore procedente, che aveva preso cognizione dei motivi dell’opposizione e del provvedimento con il quale l’opponente era stato invitato a formalizzare l’opposizione previa iscrizione a ruolo ed era stata altresì fissata l’udienza per la trattazione)”.

¹¹⁷ Cass., 9.4.15, n. 7117. Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell’esecuzione fino alla successiva fase di merito e, in caso di opposizione all’esecuzione o di terzo all’esecuzione, anche per l’impugnazione in secondo grado (è diversa la regola per l’impugnazione della sentenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché – non potendosi proporre appello ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è richiesta una procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.).

¹¹⁸ Cass., 31.8.15, n. 17312: “In tema di opposizione all’esecuzione fondata su titolo locatizio, si applica il rito previsto dall’art. 618 bis c.p.c. quando l’opposizione sia introdotta ad esecuzione già iniziata, restando ferma la competenza e il rito deformalizzato della fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione, con conseguente inapplicabilità, in tale fase, dei termini perentori o delle decadenze previste per la proposizione di domande riconvenzionali”.

¹¹⁹ Cass., 13.4.15, n. 7364: “Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 cod. proc. civ. anche nell’ipotesi di sospensione dell’esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 cod. proc. civ.”.

¹²⁰ V. formula n. 115 e relativa nota esplicativa.

¹²¹ Cass., 31.8.11, n. 17860: “Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, se-

ta la parte ad esperire un diverso mezzo di impugnazione, atteso che a tale mancanza può provvedersi con integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o iniziando il giudizio di merito entro lo stesso termine (di sei mesi) *ex art. 289 c.p.c.*¹²². Secondo alcuni pronunciamenti (che si reputano corretti), in caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del reclamo, la parte reclamante deve comunque essere dichiarata tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato (pari a quello già versato) a norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, Testo Unico Spese di Giustizia¹²³.

L'individuazione del giudice competente, innanzi al quale è rimessa la causa di me-

condo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito".

¹²² Cass., 23.9.09, n. 20532: "In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l'iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammisible anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell'esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell'art. 289 del codice di rito"; Cass., 31.8.11, n. 17860: "Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, nonché dichiarare estinto il procedimento subordinatamente alla scadenza di tale termine, il cui inutile decorso comporterà, pertanto, l'efficacia dell'estinzione. Nel caso di mancata fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, la parte interessata può chiedere all'uopo l'integrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., ovvero può senz'altro iniziare tale giudizio, nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile"; Cass., 24 ottobre 2011 n. 22033: "Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo sulla tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617, comma secondo, e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata – vi sia, o meno, provvedimento sulle spese – può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod. proc. civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese"; Cass., 4.3.14, n. 5060: "Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi".

Analogamente: Cass., 27.10.11, n. 22503; Cass., 28.6.12, n. 10862; Cass., 11.12.15, n. 25064; Cass., 14.12.15, n. 25111.

¹²³ Art. 13, comma 1-*quater*, d.lg. 30.5.02, n. 115: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

rito, operata con l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ha carattere ordinatorio e non assume valore di sentenza sulla competenza: conseguentemente, non è ammissibile l'impugnazione delle parti con regolamento di competenza, né il giudice designato col provvedimento dovrà (o potrà) adire la Suprema Corte per sollevare conflitto negativo di competenza *ex art. 45 c.p.c.*¹²⁴.

L'ordinanza conclusiva della prima fase del giudizio di opposizione presenta poi un ulteriore contenuto necessario, non espressamente previsto dal dettato positivo ma desunto in via ermeneutica, rappresentato dalla statuizione sulle spese afferenti il sub-procedimento svolto innanzi al giudice dell'esecuzione: tale è l'indirizzo esegetico affermato – dissipando contrasti sorti nella giurisprudenza di merito – dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il provvedimento con cui si decide sulla istanza di sospensione (assunto dal giudice dell'esecuzione o dal collegio del reclamo) deve contenere la condanna della parte soccombente alla rifiuzione delle spese (o comunque la statuizione sulle spese)¹²⁵; a tale conclusione si addiviene considerando la prima fase

¹²⁴ Cass., 30.6.10, n. 15629: “*L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione ai sensi dell'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., esaurita la fase sommaria del procedimento demandata all'emissione dei provvedimenti sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, ravvisa di non essere competente e rimette, in virtù dell'art. 616 cod. proc. civ. (sia nel regime introdotto dalla legge n. 52 del 2006 che in quello conseguente alle modifiche previste dalla più recente legge n. 69 del 2009), le parti per il prosieguo davanti al giudice individuato come competente, ha carattere del tutto ordinatorio e non assume valore di sentenza sulla competenza. Pertanto, detto provvedimento non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma, una volta avvenuta la riassunzione, rimane intatta la possibilità, sia per le parti che per il giudice con riferimento ai criteri di competenza la cui violazione è rilevabile d'ufficio, di rilevare l'incompetenza ed eventualmente la sussistenza della competenza – oltre che di un diverso giudice – proprio dello stesso giudice dell'esecuzione*”; conforme Cass., 21.4.10, n. 9511.

¹²⁵ Cass., 23.7.09, n. 17266: “*Si deve rilevare anzitutto che il potere di statuizione sulle spese del giudice del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies, di cui all'art. 624 c.p.c., comma 2, allorquando confermi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione o, come nella specie, revochi la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, rigettando l'istanza, si configura sussistente sulla base di una ricostruzione che, indipendentemente dalla prospettiva di una piena riconduzione del provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione all'ambito del procedimento di cui all'art. 669-bis c.p.c. e segg. e, dunque, di una applicazione dell'art. 669-septies, comma 3, consideri il dato che la cognizione piena a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione (art. 185, disp. att. c.p.c.) e, quindi, del procedimento di sospensione, è ora, secondo l'art. 616 c.p.c., meramente eventuale, perché è rimesso all'esecutato di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo e dar corso alla cognizione piena. Onde il provvedimento del giudice dell'esecuzione che neghi la sospensione ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé, qualora non segua l'iscrizione a ruolo della causa, o non segua nel termine perentorio, di cui all'art. 616 c.p.c. E, dunque, si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall'art. 91 c.p.c. (il chiudere il processo davanti a sé). Ne consegue che, ove provveda il giudice del reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 2 la posizione riguardo alle spese non può che essere omologa. Né può avere rilievo il fatto che, in mancanza di reclamo o nonostante il reclamo, sia frattanto iniziato il giudizio di merito, come nella specie, perché il giudice del reclamo provvede come avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione prima dell'introduzione del giudizio di merito con l'iscrizione a ruolo*”; Cass., 24.10.11, n. 22033: “*Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente –, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito*”; Cass., 27.10.11, n. 22503: “*È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, 617 o 619 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell'esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termi-*

dell'opposizione come procedimento cautelare *ante causam* di natura anticipatoria e anche valutando evidenti finalità deflattive (cercare di evitare l'introduzione del giudizio di merito teso al solo scopo della rifusione delle spese).

Come detto, la fase endoesecutiva si conclude con l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza di sospensione, fissa – ai sensi dell'art. 616 c.p.c. – un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (se competente per la causa è lo stesso ufficio giudiziario) o per la sua riassunzione innanzi ad altro ufficio giudiziario ritenuto competente.

Perciò, ferma restando la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione sulla fase endoesecutiva e il criterio prescritto per le cause di opposizione dall'art. 27 c.p.c. (il quale prevede la competenza del luogo dell'esecuzione), il giudizio di merito può essere devoluto ad altro giudice secondo i criteri di competenza per valore (che determina un riparto di competenza tra tribunale e giudice di pace¹²⁶), per materia (per le controversie – di lavoro e locatizie¹²⁷ – indicate dall'art. 618-bis c.p.c. o per quelle spettanti alla sezione specializzata agraria¹²⁸) e anche per territorio (limitatamente alle controversie individuali di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie, per le quali gli

ne per l'introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese".

¹²⁶ Cass., 23.8.13, n. 19488: "In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al preccetto".

¹²⁷ Cass., 31.8.15, n. 17312: "Alle opposizioni in materia locatizia – cioè ad esecuzioni fondate su titoli formati in cause soggette al relativo rito – si applica l'art. 618-bis cod. proc. civ., nonostante il contrario avviso dell'unico precedente di questa Corte regolatrice ... (Cass. 4 agosto 2005, n. 16377). Infatti, non solo la peculiarità di quella fattispecie, relativa ad un'opposizione a decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 611 cod. proc. civ. per le spese di un'esecuzione per rilascio immobile fondata su titolo locatizio, non consente di generalizzare la conclusione limitativa ivi raggiunta, ma comunque essa non è coerente con il tenore testuale dell'art. 618-bis cod. proc. civ., né con la ratio della norma. Ed invero, a mente del primo comma di quest'ultimo "per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili"; poiché l'art. 447-bis cod. proc. civ., riferito tra l'altro alle controversie in materia di locazione di immobili urbani, rientra pacificamente nel capo II del titolo IV del libro secondo del codice civile, è gioco forza concludere nel senso dell'applicabilità diretta ed immediata del rito locatizio (e cioè di quello c.d. del lavoro, sia pure – in forza della limitazione del primo comma dell'art. 447-bis cod. proc. civ. suddetto – solo quanto agli artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441) anche alle opposizioni ad esecuzione in materia locatizia. Né può assumere rilievo il carattere più o meno remoto del collegamento con l'originario oggetto locatizio".

¹²⁸ In proposito, si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 107.

Non determina alcuno spostamento della competenza per valore il fatto che il titolo esecutivo rientri tra i provvedimenti di natura economica adottati dal tribunale nelle cause di diritto di famiglia: infatti, l'oggetto del preccetto (e dell'opposizione) è la pretesa pecuniaria dell'intimante e non la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio (Cass., 22.8.06, n. 18240; Cass., 17.7.09, n. 16793).

artt. 413 e 444 c.p.c. costituiscono deroga all'art. 27 c.p.c.¹²⁹).

Proprio l'art. 616 c.p.c. indica che il giudizio di merito deve essere introdotto “secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”; così, la forma dell'atto introduttivo dipenderà dall'oggetto della controversia: atto di citazione come regola generale¹³⁰ oppure ricorso per le cause disciplinate dal rito del lavoro o locatizio o agrario¹³¹.

La citata norma, però, prevede una peculiarità con riguardo ai termini di comparizione (artt. 163-bis e 415 c.p.c.), esplicitamente ridotti alla metà; si devono reputare dimezzati anche i termini per la costituzione dell'attore e del convenuto¹³².

La procura rilasciata dall'opponente per proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione è da intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria¹³³. Del pari, la procura al difensore del creditore apposta sull'atto di precetto (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo o riportata sull'atto di intervento) abilita il procuratore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti

¹²⁹ Cass., 11.2.10, n. 3230: “In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale”; Cass., 8.8.02, n. 11995: “Nella ipotesi di opposizione alla esecuzione proposta dopo che questa sia iniziata, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione, se la causa non rientra nella competenza per valore dell'ufficio giudiziario al quale appartiene, è competente limitatamente alla prima fase, e cioè per l'esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo, dovendo invece rimettere la cognizione del merito al giudice competente, e, ove si tratti di rapporto la cui cognizione sia riservata al giudice del lavoro, a quest'ultimo giudice”.

Per le controversie locatizie il rinvio dell'art. 618-bis c.p.c. all'art. 447-bis c.p.c. non sembra includere anche la competenza territoriale ex art. 21 c.p.c.: resta ferma, perciò, la regola ex art. 27 c.p.c.

¹³⁰ Non si ravvisano ragioni ostative all'impiego delle forme del procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c.; occorre tuttavia considerare che, nel caso in cui siano contemporaneamente avanzate contestazioni riguardanti il diritto di procedere *in executivis* (art. 615 c.p.c.) e la regolarità formale degli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), il procedimento sommario non può essere impiegato per le opposizioni ex art. 617 c.p.c., perché in forza dell'opzione sul rito effettuata dall'opponente le parti avrebbero a disposizione un grado di giudizio (l'appello ex art. 702-quater c.p.c.) altrimenti non previsto; così, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1283 e 1348.

¹³¹ Cass., 9.4.15, n. 7117: “In materia di opposizione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio – da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. – debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, allorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo – in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti – anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione).”.

¹³² SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1290.

¹³³ Cass., 31.8.15, n. 17307: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salvo espressa limitazione dello “ius postulandi” alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.”; Cass., 20.4.15, n. 7997.

agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito¹³⁴.

L'atto introduttivo è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato alla fase sommaria la validità del mandato difensivo (con la precisazione che – qualora la notificazione sia stata eseguita non personalmente alla parte destinataria, ma nel domicilio eletto – è onere di chi eccepisce la nullità della notificazione provare la espressa limitazione alla fase sommaria della procura conferita)¹³⁵. È certamente valida (quantomeno perché idonea al raggiungimento dello scopo) la notificazione eseguita alla parte personalmente.

L'iscrizione a ruolo deve seguire e non precedere l'introduzione del giudizio se questa avviene con atto di citazione¹³⁶, nonostante l'infelice formulazione dell'art. 616 c.p.c.¹³⁷.

L'ammontare del contributo unificato dipende dal valore della controversia.

È essenziale che la causa di merito sia introdotta – con le modalità prescritte (con la notifica dell'atto di citazione¹³⁸, come regola; in via di eccezione, ad esempio nelle

¹³⁴ Cass., 9.4.15, n. 7117: «Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene diviso in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria». Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito.

¹³⁵ Cass., 20.4.15, n. 7997: «Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che seguirà, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.»; «Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, allorché la notificazione dell'atto introduttivo della sua fase di merito sia stata eseguita non personalmente alla parte destinataria, ma nel domicilio da questa eletto presso il difensore già designato per la fase sommaria del medesimo giudizio, è onere di chi eccepisce la nullità della notificazione provare che la procura conferita nella fase sommaria del giudizio fosse stata espressamente limitata a tale fase».

¹³⁶ Cass., 19.1.11, n. 1152: «E se, come per il processo di cognizione ordinaria, regolato dall'art. 163 c.p.c., e segg., l'iscrizione a ruolo debba avvenire dopo la notificazione della citazione, non è dubbio che prima vada notificata la citazione e poi si debba procedere all'iscrizione a ruolo. Semmai, in relazione al fatto che solo i processi di cognizione piena introdotti con ricorso sono iscritti a ruolo con il deposito e di solito la vocatio in relazione ad essi segue successivamente, mentre quelli da introdursi con citazione (od anche con ricorso da notificarsi ad udienza fissa) vengono prima portati a conoscenza della controparte con la notificazione, si può osservare che l'espressione previa iscrizione a ruolo non è adeguata a questi ultimi. Nel senso che l'osservanza del termine perentorio è non solo correlata alla notificazione, ma l'iscrizione non può essere previa».

Presumibilmente l'inciso «previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata» ha il solo scopo di specificare la differenza rispetto al precedente assetto normativo, in base al quale – ricevuto il ricorso – il giudice dell'esecuzione fissava udienza innanzi a sé per l'istruzione del processo mandando il cancelliere per l'iscrizione al ruolo.

¹³⁷ Come osserva Cass., 19.1.11, n. 1152, «il riferimento alla "previa iscrizione a ruolo" non può essere significativo ... della volontà del legislatore di esigere che la fase a cognizione piena inizi con ricorso ... ma appare frutto di insipienza di tecnica legislativa».

¹³⁸ Sul principio di equipollenza degli atti e sui suoi limiti, Cass., 9.4.15, n. 7117: «In materia di opposi-

materie previste dall'art. 618-bis c.p.c., con il deposito del ricorso¹³⁹) – nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione¹⁴⁰: l'eventuale tardività – rilevabile d'ufficio e non “sanabile” con la concessione di un nuovo termine per l'introduzione del merito (a meno che non sia ancora spirato il termine fissato dal giudice dell'esecuzione¹⁴¹) – comporta la decadenza dal potere di avviare il giudizio, il quale incorre, perciò, nella sanzione di inammissibilità¹⁴².

Se nessuna delle parti provvede ad introdurre tempestivamente il giudizio di merito dopo che è stata disposta la sospensione dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.¹⁴³, trova applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c., il quale prevede che il giudice

zione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio – da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. – debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, alorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo – in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti – anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione)“.

¹³⁹ Cass., 19.1.11, n. 1152: “L'art. 616 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla L. n. 69 del 2009, dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'esaurimento della fase sommaria introdotta a norma dell'art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione dev'essere trattata quanto alla fase a cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine successivamente, qualora la materia rientri fra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (come nel caso dell'art. 618-bis c.p.c., comma 2)“.

¹⁴⁰ Cass., 19.1.11, n. 1152: “L'introduzione di un giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., soggetto alle regole del giudizio di cognizione ordinario, con ricorso invece che con citazione non può ritenersi idonea all'osservanza del termine perentorio fissato dal giudice perché entro la scadenza di esso doveva realizzarsi prima la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo“.

¹⁴¹ Cass., 19.1.11, n. 1152: “Un'eventuale concessione di termine per procedere alla notificazione o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono possibili solo se, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, è possibile che la notificazione avvenga nel termine a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione“.

¹⁴² Cass., 19.1.11, n. 1152: “Dovendo il giudizio di merito introdursi con la citazione, il rispetto del termine perentorio doveva avvenire con la notificazione della citazione (sia pure con il perfezionamento per il ricorrente) ... D'altro canto, non è possibile nemmeno ritenere che il giudice di merito, una volta preso atto dell'erronea introduzione del giudizio di merito con un rito diverso da quello necessario potesse concedere al ricorrente un termine per notificare l'istanza, siccome essa stessa sollecitava nella supposizione della sua ritualità: detta concessione, infatti, si sarebbe risolta nella inammissibile concessione di un nuovo termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. ... Lamenta che l'irritualità dell'introduzione del giudizio di merito sia stata rilevata d'ufficio, mentre avrebbe dovuto essere rilevata solo ad istanza di parte. L'assunto è erroneo, perché l'idoneità dell'atto, rivolto a sollecitare l'esercizio di un certo potere da parte del giudice, ad assolvere alla sua funzione, è rilevabile d'ufficio, tanto più se detto atto debba compiersi con certe forme entro un termine perentorio“.

Nella giurisprudenza di merito: Trib. Reggio Emilia, 29.12.10, n. 1757, e Trib. Reggio Emilia, 23.1.11, n. 83.

In dottrina: BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in Riv. esecuzione forzata, 2006, 679.

¹⁴³ Cass., 13.4.15, n. 7364: “Il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 cod. proc. civ. anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 cod. proc. civ., sicché le parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza nelle forme previste dall'art. 624 cod. proc. civ., sono tenute ad

dell'esecuzione pronunci – anche d'ufficio – l'estinzione del processo, cancellando la trascrizione del pignoramento (nelle esecuzioni immobiliari) e provvedendo sulle spese¹⁴⁴.

Spetta al giudice dell'opposizione (*melius*, alla cancelleria) acquisire il fascicolo dell'esecuzione, sia che la causa sia riassunta innanzi a ufficio giudiziario diverso¹⁴⁵, sia che il merito venga introdotto innanzi al medesimo ufficio¹⁴⁶.

L'art. 186-bis disp. att. c.p.c. trova applicazione soltanto nelle opposizioni *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*: perciò, nessuna norma impedisce che il giudice che ha assunto la decisione sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva sia la medesima persona fisica incaricata della trattazione del merito dell'opposizione¹⁴⁷.

Per quanto concerne il rito del giudizio di merito sull'opposizione e la composizione dell'organo giudicante, alcune perplessità può indurre la disposizione dell'art. 185 disp. att. c.p.c. nella parte in cui sancisce che “*all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice*”: si è sostenuto che, in forza dell'applicabilità delle norme del procedimento camerale, la decisione sul giudizio di merito di opposizione debba essere resa necessariamente dal tribunale in composizione collegiale (con esclusione, dunque, del tribunale in composizione monocratica e del giudice di pace) ai sensi dell'art. 50-bis, ultimo comma, c.p.c.; la Suprema Corte ha però respinto una simile ricostruzione statuendo che il rito camerale trova applicazione soltanto nella fase endoesecutiva e non nel giudizio di merito¹⁴⁸.

instaurare tempestivamente il giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione del provvedimento e l'estinzione del processo esecutivo ai sensi del terzo comma della medesima norma.”

¹⁴⁴ Si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 119.

¹⁴⁵ Art. 186 disp. att. c.p.c.: “*Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione*”.

¹⁴⁶ Sarebbe illogico, del resto, limitare la portata applicativa dell'art. 186 disp. att. c.p.c. al solo caso di diverso ufficio giudiziario. In tema di opposizione agli atti esecutivi (ma con argomentazioni utili anche per l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*), Cass., 21.4.04, n. 7160: “*Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione; non è legittimo quindi il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell'opponente dell'atto contro cui si oppone*”.

¹⁴⁷ Cass., 7.11.13, n. 25055: “*Per le opposizioni diverse da quelle agli atti esecutivi, non sussiste alcuna incompatibilità né alcun obbligo di astensione tra i giudici che hanno trattato la fase sommaria endoesecutiva e quelli che trattano il giudizio di merito*”.

¹⁴⁸ Cass., 13.2.13, n. 3550: “*La norma dell'art. 185 novellato delle disposizioni di attuazione, una volta raccordata con le disposizioni negli artt. 616 e 618 c.p.c., nonché di riflesso nell'art. 619 c.p.c. per rinvio da parte del comma 3 all'art. 616 c.p.c., dev'essere intesa necessariamente nel senso che il legislatore della legge 52/2006, nell'introdurre la camerализazione dei procedimenti oppositivi, abbia inteso riferirsi esclusivamente alla fase sommaria delle opposizioni in materia esecutiva che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e non anche alla fase a cognizione piena, che ora non è consequenziale, cioè conseguente ad ordinanza prosecutoria del giudice, quando il giudizio deve proseguire davanti a lui, ma suppone un atto di introduzione della fase di merito, che è a cognizione piena e non camerale. Se vi fosse bisogno d'una conferma, la persistente soggezione della fase a cognizione piena alle regole del processo di cognizione ordi-*

In dottrina è dubbia la possibilità, per l'opponente, di ampliare l'oggetto della controversia formulando motivi di contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata ulteriori rispetto a quelli del ricorso; la soluzione positiva si fonda sulla netta censura tra la fase endoesecutiva (cautelare) e il giudizio di merito (solo eventuale) a cognizione piena (in altri termini, la domanda giudiziale dovrebbe ritenersi proposta con l'atto introduttivo del merito e non con il ricorso al giudice dell'esecuzione); in alcun caso si reputa possibile avanzare al giudice di merito istanza di sospensione dell'esecuzione in relazione a tali ulteriori motivi¹⁴⁹.

Di contro, la Suprema Corte è ferma nello stabilire che, una volta introdotta l'opposizione, l'opponente non può mutare la domanda proposta modificando le "eccezioni" che costituiscono il fondamento della sua contestazione del diritto del creditore di agire *in executivis* e che il giudice può accogliere l'opposizione soltanto per i motivi espressi dall'opponente¹⁵⁰ (salvo la possibilità di rilevare *ex officio* il difetto assoluto di titolo esecutivo¹⁵¹).

nario o di rito speciale si desumerebbe dalla semplice riflessione che, nell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed in quella dell'art. 619, il giudice dell'esecuzione può ravvisare la competenza ratione valoris di un giudice inferiore, cioè del Giudice di Pace (come quando il valore del credito per cui si procede rimanga conchiuso nel limite della sua competenza generale per valore), davanti al quale sarebbe un fuor d'opera l'operare del rito camerale. [...]. La previsione della forma camerale nel nuovo art. 185 citato è riferibile – nonostante l'apparente anodinia – esclusivamente alla fase sommaria del procedimento, siccome rivela il riferimento all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione [...] In tema di opposizioni in materia esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e dell'art. 619 c.p.c., la previsione, nell'art. 185 disp. att. c.p.c., novellato dalla L. n. 52 del 2006, dell'applicabilità del rito camerale si riferisce esclusivamente alla fase a cognizione sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e sottende che la cognizione non segue le regole della cognizione piena, che si applicano invece alla fase di merito, tanto quando abbia luogo davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, quanto se abbia luogo davanti ad un diverso giudice competente sul merito. Ne consegue che deve escludersi che la trattazione della fase a cognizione piena su dette opposizioni sia stata cameralezzata e, quindi, deve escludersi che la composizione del giudice di merito dell'opposizione in sede decisoria possa essere quella collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c., u.c.".

¹⁴⁹ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1287.

¹⁵⁰ Cass., 20.1.11, n. 1328: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione)"; Cass., 28.7.11, n. 16541: "In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverrà della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova – come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" – la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello detto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione".

¹⁵¹ Cass., 29.11.04, n. 22430: "Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria

È pacifica in giurisprudenza la facoltà del creditore opposto convenuto di proporre domande riconvenzionali nel giudizio di cognizione¹⁵²; non si ravvisano controindicazioni alla formulazione di ulteriori istanze nemmeno quando il creditore ha assunto l'iniziativa di promuovere la causa di merito¹⁵³.

Qualora l'opposizione al pignoramento (*ex art. 615, comma 2, c.p.c.*) sia stata preceduta da opposizione al precezzo (*ex art. 615, comma 1, c.p.c.*), la causa di merito a cognizione piena (e non il subprocedimento cautelare endoesecutivo) potrebbe coincidere – per *petitum* (la contestazione del diritto di agire *in executivis*) e *causa petendi* – con la causa pre-esecutiva pendente: secondo la giurisprudenza si verificano, in tale ipotesi, le fattispecie di litispendenza o pregiudizialità, anche se i giudizi sono pendenti in gradi diversi¹⁵⁴ (se, invece, le cause pendono innanzi al medesimo ufficio giudizia-

del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa"; Cass., 13.7.11, n. 15363: "Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. (Nella specie, il giudice del merito, adito in sede di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, aveva escluso di poter sindacare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo – costituito da decreto ingiuntivo cui era stata revocata l'esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. – per non essere stata la relativa questione ritualmente sollevata; la S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'insussistenza sopravvenuta del titolo posto a base dell'esecuzione forzata".

¹⁵² Cass., 20.4.07, n. 9494: "L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva e deve, perciò, preesistere alla minacciata o intrapresa esecuzione. Pertanto in sede di opposizione all'esecuzione, il creditore procedente, seppure legittimato a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire, deve tuttavia intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata se intenda far valere il titolo di nuova formazione, che non può sostituire – con efficacia sana – quello invalido, opposto con la domanda *ex art. 615 cod. proc. civ.*"; Cass., 29.3.06, n. 7225: "L'opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi dell'*art. 615 cod. proc. civ.*, si sostanzia in una domanda tendente all'accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, il quale è legittimato, nel susseguente giudizio e nelle forme e termini di legge, a proporre eventualmente una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire per intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata"; Cass., 14.2.96, n. 1107: "In sede di opposizione all'esecuzione *ex art. 615 cod. proc. civ.* (nella specie per il rilascio di un immobile), è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si sostituisca per un'esecuzione diversa da quella iniziata". Nello stesso senso: Cass., 2.4.80, n. 2140.

¹⁵³ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1288.

¹⁵⁴ Cass., 20.7.10, n. 17037: "La relazione fra un'opposizione a precezzo ed un'opposizione all'esecuzione iniziata successivamente, le quali siano fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici, è, infatti, una relazione di identità sia *quoad causa petendi*, sia *quoad petitum* (perché il bene della vita che si vuole conseguire è lo stesso). Solo quando le due opposizioni siano fondate su ragioni del tutto diverse, cioè su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione distinti (ad esempio, l'opposizione a precezzo ha contestato l'esistenza stessa del titolo esecutivo fin dall'origine, quella ai sensi dell'*art. 615 c.p.c.*, comma 2, l'inesistenza al momento dell'inizio dell'esecuzione, perché, per esempio, vi era stato adempimento spontaneo sia pure con riserva), oppure su ragioni solo in parte coincidenti, la relazione non è di litispendenza, ma di connessione per identità di *petitum* e per dipendenza nel primo caso e di parziale coincidenza della causa *petendi*, di identità di *petitum* e di dipendenza nel secondo. Si tratta, cioè, di una relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in attesa della definizione del giudizio di opposizione a prece-

rio, occorre procedere alla loro riunione).

Non si verificano – invece – né litispendenza, né continenza, né pregiudizialità (*ex art. 295 c.p.c.*) tra la causa in cui è contestato il diritto di procedere a esecuzione forzata (*ex art. 615 c.p.c.*) e il processo in cui è stato impugnato il titolo esecutivo di formazione giudiziale¹⁵⁵: è dunque inaccoglibile la domanda di sospendere la procedura esecutiva o il giudizio di merito sino alla pronuncia del giudice dell'appello o dell'opposizione a decreto ingiuntivo o, comunque, del gravame sul provvedimento azionato.

Entrambe le fasi del giudizio di opposizione all'esecuzione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.* sono sottratte alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali¹⁵⁶; conseguentemente, i termini processuali decorrono anche tra il 1º agosto e il 31 agosto e i contendenti sono onerati di depositare, anche nel periodo feriale, le comparse conclusionali e i fascicoli di parte (in difetto, il giudice dell'esecuzione dovrà decidere la lite in base alle difese e alle prove contenuti nel solo fascicolo d'ufficio¹⁵⁷). In caso di proposizione, cumulativa all'opposizione, di una domanda connessa soggetta a sospensione feriale (come nel caso di riconvenzionale dell'opposto tesa ad ottenere un titolo esecutivo sostitutivo di quello contestato), la prevalente giurisprudenza di legit-

to, posto che l'eventuale accoglimento di essa e, quindi, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione, renderebbe superfluo accettare se quel diritto era inesistente anche per le ragioni gradiate fatte valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata"; Cass., 17.1.13, n. 1161: "Qualora opposizioni esecutive proposte sulla base della stessa causa petendi siano pendenti in gradi diversi, non potendosi configurare una situazione di litispendenza sussiste un'ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.: il coordinamento fra i giudizi collegati da litispendenza, allorquando uno di essi penda in grado di impugnazione, si deve attuare necessariamente attraverso la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio pendente in primo grado".

¹⁵⁵ *Ex multis*, Cass., 3.9.05, n. 17743: "Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio d'appello e l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. o anche l'opposizione a precezzo, poiché con queste opposizioni si prospettano questioni che attengono al precezzo emesso sulla base della sentenza impugnata con l'appello ovvero all'esecuzione iniziata in base a quel titolo e non si pone in discussione l'esattezza della decisione del giudice di primo grado, che è oggetto del giudizio di appello".

¹⁵⁶ Cass., 8.4.14, n. 8137: "In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice"; Cass., 9.4.14, n. 8270; Cass., 9.6.10, n. 13928; Cass., 27.4.10, n. 9998.

¹⁵⁷ *Ex multis*, Cass., 9.5.07, n. 10566: "Nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento di esecuzione per rilascio di immobile, poiché è onere della parte produrre il fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante".

Trib. Reggio Emilia, 28.8.08, n. 1505, ha respinto l'opposizione all'esecuzione preventiva fondata sul preteso pagamento delle somme precettate proprio perché la prova documentale di tali pagamenti era contenuta nel fascicolo dell'opponente, non ridepositato entro il termine *ex art. 169, comma 2, c.p.c.*: "Incombeva sull'opponente fornire la prova dell'estinzione dell'obbligazione, asseritamente avvenuta a mezzo di bonus bancari. Risulta dall'atto di citazione e dal verbale dell'udienza dell'8/3/2007, che l'autore aveva inserito nel proprio fascicolo dei documenti tesi a fornire la predetta prova; tuttavia, stante la mancanza del fascicolo di parte, gli stessi non possono essere attualmente esaminati e valutati ai fini della decisione. Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta".

timità è orientata a ritenere che l'intero processo resti sospeso nel cosiddetto "periodo feriale" ¹⁵⁸; tuttavia, deve segnalarsi un orientamento che – quantomeno con riguardo ai termini per l'impugnazione – distingue il caso di accoglimento della principale opposizione (con conseguente sospensione, dovendosi procedere all'esame della subordinata domanda riconvenzionale) da quello di rigetto della medesima (l'assorbimento dell'istanza subordinata non determina alcuna sospensione) ¹⁵⁹.

La novella della l. 18.6.09, n. 69 ha reintrodotto il grado di appello nelle opposizioni all'esecuzione; la riforma del codice di rito entrata in vigore nel 2006 aveva invece previsto, nell'art. 616 c.p.c., l'inappellabilità delle decisioni.

La predetta modifica dell'art. 616 c.p.c. è di immediata applicazione e riguarda, pertanto, anche i giudizi pendenti in primo grado quando è entrata in vigore la citata normativa (ex art. 58, comma 2, l. 18.6.09, n. 69): sono quindi appellabili le sentenze in materia di opposizione all'esecuzione che hanno deciso su procedimenti già pendenti alla data del 4 luglio 2009, mentre possono essere impugnate col solo ricorso per cassazione le decisioni pubblicate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 24.2.06, n. 52 (1 marzo 2006) e l'entrata in vigore della novella del 2009.

Sull'applicabilità del termine d'impugnazione "lungo" di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella formulazione novellata della l. 18.6.09, n. 69 per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in luogo del precedente termine annuale), la giurisprudenza di legittimità ha deciso che occorre fare riferimento al momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione ¹⁶⁰.

Quanto all'abilitazione del procuratore ad esercitare la difesa del creditore nel giudizio di impugnazione, la Suprema Corte ha stabilito che la procura apposta sull'atto di precezzo (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo o riportata sull'atto di intervento) permette il compi-

¹⁵⁸ Cass., 3.4.13, n. 8113: "Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse". Analogamente, Cass., 31.8.15, n. 17312, Cass., 19.3.15, n. 5579, e Cass., 27.8.14, n. 18334.

¹⁵⁹ Cass., 15.2.11, n. 3688: "Il giudizio di opposizione all'esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, nemmeno quando l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, se tale domanda non sia stata presa in esame dal giudice a causa del rigetto dell'opposizione"; Cass., 21.1.14, n. 1123: "In sede di opposizione all'esecuzione nel caso in cui l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere nel caso di accoglimento dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla riconvenzionale. Viceversa non vi resta soggetta nel caso di rigetto dell'opposizione, in quanto solo l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello o davanti al giudice di rinvio".

¹⁶⁰ Cass., 7.5.15, n. 9246: "Ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione".

mento, oltre che degli atti del processo esecutivo, anche di quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione, non solo in primo grado ma anche in appello: pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito e, in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione, anche per il giudizio di secondo grado (è diversa la regola per l'impugnazione della sentenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché – non potendosi proporre appello ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è richiesta una procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.)¹⁶¹. Nello stesso modo si deve concludere con riguardo alla procura rilasciata dall'opponente, la quale deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito (inclusa l'impugnazione), in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria¹⁶².

La contemporanea proposizione di opposizioni *ex art. 615 c.p.c.* ed *ex art. 617 c.p.c.* comporta una trattazione unitaria del processo nel primo grado, mentre le impugnazioni della decisione ivi assunta seguono ciascuna la propria disciplina: appello per l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*; ricorso per cassazione per l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*¹⁶³.

Esecuzione esattoriale.

L'art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602 esclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni.

La disposizione è applicabile soltanto alle esecuzioni tese al recupero di entrate di natura tributaria¹⁶⁴, dato che – “*per le entrate tributarie diverse da quelle elencate*

¹⁶¹ Cass., 9.4.15, n. 7117.

¹⁶² Cass., 31.8.15, n. 17307: “*Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salvo espressa limitazione dello “ius postulandi” alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.*”; Cass., 20.4.15, n. 7997.

¹⁶³ Cass., 21.3.14, n. 6761: “*Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'apposizione all'esecuzione e un'apposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (ex multis: Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816).*”

¹⁶⁴ Cass., s.u., 9.11.09, n. 23667: “*L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, riguarda, secondo quanto disposto dall'art. art. 29 l. n. 46 del 1999, soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell'art. 2 d.lg. n. 546 del 1992, alle commissioni tributarie. Sono, quindi, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c. avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato, in quanto si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario*”; Cass., 13.1.05, n. 565: “*In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria, il D.P.R. n. 602 del 1973 – nel precludere l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 618 c.p.c. (art. 54 D.P.R. n. 602 del 1973), prevedendo soltanto il rimedio amministrativo del ricorso all'Intendente di finanza (art. 53 D.P.R. n. 602 del 1973) configura un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica*

dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e per quelle non tributarie – l'art. 29 d.lg. 26.2.99, n. 46 stabilisce che sono esperibili “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi [che] si propongono nelle forme ordinarie”¹⁶⁵ e la medesima norma prevede che “il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi” (per le entrate tributarie, è evidente che l'inammissibilità dell'opposizione rende inaccoglibile qualsivoglia istanza di sospensione).

Nonostante diverse perplessità espresse in dottrina¹⁶⁶, la Consulta ha sempre confermato la legittimità del sistema dei rimedi nei confronti dell'esecuzione forzata esattoriale e, segnatamente, l'improponibilità delle ordinarie opposizioni previste dal codice di rito con il correlato divieto di sospensione cautelare *ope iudicis*, chiarendo come nello speciale procedimento espropriativo esattoriale si manifesti, più energicamente che in altri casi, il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo al fine di assicurare la sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato¹⁶⁷.

Le limitazioni dettate dall'art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602 riguardano – per le entrate di natura tributaria – qualsivoglia contestazione rientrante nel novero dell'art. 615 c.p.c. (salvo quelle sulla pignorabilità dei cespiti): perciò, non è ammissibile l'opposizione anche se essa è fondata su ragioni inconfutabili (prescrizione, pagamento, annullamento dell'accertamento fiscale); una timida apertura alla proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – se fondata sul principio *nulla executio sine titulo* – si rinvie in un recente (e discutibile, stante il disposto del menzionato art. 57) precedente della Suprema Corte¹⁶⁸. Non devono, invece, farsi valere con opposizione esecutiva (impedita

dedotta in giudizio, improponibilità che attiene al fondamento della domanda e non, come ritenuto dalla giurisprudenza meno recente, alla giurisdizione; pertanto – ai sensi dello stesso art. 54, terzo comma, D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede soltanto l'azione di risarcimento dei danni contro l'esattore ai soggetti passivi dell'esecuzione è consentito proporre gli strumenti giudiziari di controllo soltanto dopo il compimento dell'esecuzione. Peraltra, poiché il divieto di opposizioni esecutive riguarda gli atti della procedura, non rileva in proposito la distinzione fra atti dell'esattore ed atti del giudice; diversamente, quando la disciplina della riscossione mediante ruoli viene estesa ad entrate non tributarie, non trova applicazione la parte di disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 limitativa della possibilità di esperire le opposizioni esecutive”.

¹⁶⁵ Art. 29 d.lg. 26.2.99, n. 46: “1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

¹⁶⁶ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1080 ss.

¹⁶⁷ Da ultimo Corte cost., 27.3.09, n. 93: “È manifestamente inammissibile la q.I.c. dell'art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotta nel giudizio principale, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata”. In precedenza: Corte cost., 10.7.75, n. 195; Corte cost., 13.3.74, n. 67; Corte cost., 13.12.91, n. 457; Corte cost. 11.3.91, n. 112.

¹⁶⁸ Cass., 27.6.14, n. 14641: “In base al principio *nulla executio sine titulo*, operante anche nei confronti dell'agente della riscossione, l'azione esecutiva di quest'ultimo si deve arrestare se l'ente impositore proceda allo sgravio totale o comunque se l'iscrizione a ruolo contro un determinato debitore sia venuta meno. In tale eventualità si verifica il venir meno del diritto del concessionario di procedere ad espropriazione forzata, e l'opposizione all'esecuzione, anche se pendente, non può non essere accolta”.

dal citato art. 57) i limiti all'espropriazione esattoriale imposti dall'art. 76, comma 1, d.p.r. 29.9.73, n. 602¹⁶⁹: la Corte di legittimità ha infatti stabilito che gli stessi individuano una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva dell'agente della riscossione (e non una fattispecie di "impignorabilità") e che, perciò, il difetto di tale condizione – che conduce ad improseguibilità del processo esecutivo¹⁷⁰ – può essere oggetto di rilievo anche officioso¹⁷¹.

Ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 29.9.73, n. 602, la sospensione del processo esecutivo può essere disposta solo se ricorrono "gravi motivi" (da intendersi come alta probabilità di accoglimento del ricorso) e, per di più, se "vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno" (ad esempio, vendita di un bene che non possa essere reintegrato, anche per la tutela di interessi non patrimoniali); spetta al contribuente ingiustamente sottoposto a esecuzione forzata soltanto la tutela risarcitoria, dopo l'esaurimento della procedura esecutiva¹⁷² (peraltro, l'azione aquiliana è subordinata all'esperimento dei rimedi endoesecutivi qualora gli stessi non siano preclusi dal menzionato art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602¹⁷³).

Quanto alle regole del giudizio, la disciplina speciale stabilisce che, quando è proposta opposizione, il giudice dell'esecuzione fissa udienza per la comparizione delle parti ordinando al concessionario per la riscossione tributi di depositare, almeno 5 giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione. Secondo condivisa opinione¹⁷⁴, il giudice dell'esecuzione, assunta la decisione sull'istanza

¹⁶⁹ Art. 76, comma 1, d.p.r. 29.9.73, n. 602: "Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico panierino di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto".

¹⁷⁰ V. formula n. 125 e relativa nota esplicativa.

¹⁷¹ Cass., 12.9.14, n. 19270: "In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora il processo esecutivo sia ancora pendente alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) dell'art. 52, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non di lusso e destinato a sua abitazione, con fissazione della residenza anagrafica, l'azione esecutiva diviene improcedibile, sicché va disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento e l'opposizione all'esecuzione in ordine alla pignorabilità del bene si estingue per cessazione della materia del contendere".

¹⁷² Art. 59 d.p.r. 29.9.73, n. 602: "Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni".

¹⁷³ Cass., 20.3.14, n. 6521: "Non è data azione risarcitoria – né ai sensi della norma generale dell'art. 2043 cod. civ., né di quella speciale di cui all'art. 59 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modif. dall'art. 16, co. I, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – a chi, potendo far valere con i rimedi propri al riguardo previsti l'illegittimità di una esecuzione esattoriale per crediti da sanzioni amministrative, volontariamente di quelli non si sia avvalso, costituendo il previo esperimento di quelli un onere in senso tecnico per l'esperibilità dell'azione risarcitoria".

¹⁷⁴ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1082.

di sospensione, dovrà adottare i provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.c.

La legittimazione passiva nella causa di merito spetta all'ente impositore e non all'agente per la riscossione tributi, il quale non agisce per un credito proprio bensì per un credito vantato dall'ente creditore, unico soggetto interessato e legittimato a contraddirle le difese dell'opponente¹⁷⁵. La posizione totalmente subalterna del concessionario esclude un qualsivoglia suo interesse in una controversia che ha ad oggetto la pretesa creditoria avanzata dall'ente e non vizi propri della cartella esattoriale imputabili all'organo deputato alla riscossione (solo in tal caso l'agente è evocabile in giudizio in proprio); nemmeno rileva l'aggio spettante al concessionario, dato che questo non costituisce una pretesa propria dell'agente ma è insindibilmente dipendente dalla fondatezza della richiesta dell'ente creditore ed è qualificabile come "spesa della procedura"¹⁷⁶.

In senso diametralmente opposto, parte della giurisprudenza ravvisa un litisconsorzio necessario dell'ente impositore e dell'agente della riscossione nelle cause di opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto – in presenza di una sostituzione processuale (il concessionario è il soggetto incaricato *ex lege* di riscuotere un credito altrui) – la decisione dovrebbe essere presa anche nei confronti di chi concretamente agisce *in executivis* (sempre che ciò non risulti precluso dal disposto dell'art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602).

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art.

¹⁷⁵ Cass., 30.10.07, n. 22939: “*In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddirre nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario*”; Cass., 12.5.08, n. 11687: “*Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'I.N.P.S., la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntatio litis (prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 209 del 2002, conv. in l. n. 265 del 2002) che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario*”; Cass., 28.11.07, n. 24735: “*In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il concessionario del servizio di riscossione non è il soggetto nei cui confronti possa richiedersi la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in forza di cartella esattoriale per sanzione successivamente annullata, giacché, in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva grava soltanto sull'ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito oggetto della riscossione*”.

¹⁷⁶ Trib. Reggio Emilia, 11.9.08, n. 1541.

16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 111

**ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE RELATIVA
ALLA REGOLARITÀ FORMALE DEL TITOLO ESECUTIVO
O DEL PRECETTO ANTERIORE ALL'INIZIO
DEL PROCESSO ESECUTIVO (ART. 617, COMMA 1, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

OPPOSIZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ FORMALE DEL TITOLO
E DEL PRECETTO (ART. 617, COMMA 1, C.P.C.)

....., nato il a, codice fiscale, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via,

PREMESSO CHE

- in data all’odierno attore veniva notificato, su istanza di, l’atto di preцetto datato per il pagamento della somma di Euro in forza di titolo esecutivo costituito da
- l’opponente contesta, con questo atto, la regolarità formale del titolo esecutivo [*oppure*, del preцetto], poiché
- l’avvio di un’esecuzione forzata nei confronti dell’opponente determinerebbe un pregiudizio grave e potenzialmente irreparabile, dato che
- ciò premesso, l’opponente, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

....., nato il a, residente in, a comparire dinanzi all’intestato Tribunale di all’udienza del alle ore

INVITA

il convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. nonché a comparire all’udienza suddetta dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.

AVVERTE

il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, sarà dichiarato contumace e si procederà comunque nei suoi confronti,
per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’III.mo Tribunale adito, in accoglimento di questa opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.,
– in via preliminare e cautelare, inibire al convenuto di dare inizio all’esecuzione,
– nel merito, accertare e dichiarare la nullità del preцetto notificato in data

PRODUCE

1. originale dell'atto di precesto notificato;

2.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.p.r. 30.5.02, n. 115, si dichiara che trattasi di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e che il contributo unificato è di Euro

....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Natura e oggetto dell'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.

L'art. 617, comma 1, c.p.c. disciplina come opposizione agli atti esecutivi (così la rubrica della sezione II) un'opposizione che, in realtà, non riguarda atti dell'esecuzione ma la regolarità formale del titolo esecutivo e del precesto, atti prodromici al processo esecutivo: poiché la procedura esecutiva non ha ancora avuto inizio, tale tipo di opposizione può essere qualificata come "preventiva" (da tenere distinta rispetto a quella - "successiva" - concernente le medesime irregolarità quando non sia stato possibile proporre la dogianza prima dell'avvio dell'esecuzione oppure la legittimità degli atti in cui si articola il processo vero e proprio¹⁷⁷). Anche per la fattispecie in esame - così come per quella disciplinata dall'art. 615, comma 1, c.p.c. - si impiega comunemente la definizione di "opposizione a precesto"¹⁷⁸.

L'opposizione ex art. 617 c.p.c. - sia quella preventiva sia quella successiva - è lo strumento che consente di avanzare contestazioni sul *quomodo* del processo esecutivo o sulla regolarità degli atti che ne precedono l'avvio.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non è comunque sufficiente la

¹⁷⁷ Si rinviene tale distinzione in SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1305.

¹⁷⁸ L'abituale definizione di "opposizione a precesto" per identificare sia l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sia l'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. può reputarsi corretta, purché sia chiaro l'oggetto della contestazione del debitore, dato che con la prima si contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata (minacciata con l'intimazione) mentre nella seconda le doglianze attengono alla regolarità formale degli atti prodromici o alla loro notificazione. In proposito, Cass., 8.3.01, n. 3400: "Nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna definizione all'opposizione, indicandola genericamente come "opposizione a precesto" (con la quale possono essere contestati sia il diritto della parte istante di agire in esecutivis, sia la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo), la qualificazione dell'opposizione, se all'esecuzione o agli atti esecutivi, spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; e perciò spetta anche alla Corte di cassazione adita con apposito ricorso".

denuncia di un vizio, dovendosi altresì allegare e dimostrare un concreto interesse al suo accertamento (consistente nella causazione di un pregiudizio non meramente eventuale alla parte opponente); la Suprema Corte è molto rigorosa nella selezione dell'interesse dell'opponente, rifuggendo formalismi fini a se stessi e richiedendo piuttosto – ai fini dell'ammissibilità del rimedio impugnatorio – un vaglio della concreta lesione arrecata dal vizio denunciato, la quale deve essere specificamente allegata (anche illustrando le attività difensive che sono state precluse dal rilevato *error in procedendo*)¹⁷⁹.

Occorre poi considerare che la contemporanea proposizione di opposizione preventiva ex art. 617 c.p.c. riguardante la notificazione degli atti prodromici e di opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c. concernente il diritto di agire *in executivis* comporta la sanatoria del vizio formale per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.)¹⁸⁰.

È caratteristica precipua di tale mezzo di gravame il termine decadenziale – di 20 giorni (dopo la riforma entrata in vigore l'1.3.06; in precedenza il termine era di soli 5 giorni) – entro il quale deve essere proposto; infatti, il decorso del termine predetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio¹⁸¹ e produce l'effetto di sanare *ex tunc* i vizi che affliggono cia-

¹⁷⁹ Con specifico riferimento al processo esecutivo, Cass., 25.1.12, n. 1029: “È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l'opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell'atto di impugnazione, l'interesse in concreto lesa e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all'opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito” e Cass., 13.5.14, n. 10327: “L'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale sussiste se tale violazione ha comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte, che è perciò tenuta ad allegare e dimostrare quali attività avrebbe svolto, quali danni le sono derivati dall'inosservanza delle norme sulla regolarità formale e, infine, che l'una e l'altra circostanza sono state sottoposte nel corso del giudizio” e Cass., 16.5.14, n. 10841: “L’“error in procedendo” non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei principi del giusto processo ed in particolare ad un pregiudizio del diritto di difesa della parte (*fattispecie* in cui era contestata l'avvenuta notifica di titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado anziché della sentenza di conferma, nel merito, da parte del giudice dell'impugnazione)”; più in generale, Cass., 20.3.14, n. 6522: “È orientamento giurisprudenziale più che consolidato che la denuncia di vizi di attività del giudice non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto errore non acquista rilievo idoneo a determinare la cassazione – neppure solo in parte qua – della sentenza impugnata”.

¹⁸⁰ Cass., 23.8.13, n. 19498: “Qualora l'esecutato denunci con l'opposizione, oltre alla nullità della notificazione del preceppo o del pignoramento, anche vizi di merito, attinenti alla pignorabilità dei beni, la stessa proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione annunciata o iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.”.

¹⁸¹ Tra le altre: Cass., 13.8.15, n. 16780: “L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi”; Cass., 1.12.00, n. 15364: “Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., la mancata, nel preceppo, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del preceppo medesimo, per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ., la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica”.

scun atto (salve alcune eccezioni riguardanti vizi insanabili).

È pressoché impossibile elencare compiutamente tutte le possibili questioni che possono formare oggetto del rimedio oppositivo *ex art. 617, comma 1, c.p.c.*; ad esempio (e senza alcuna pretesa di esaustività), l'opposizione *de qua* è finalizzata a far valere (fermo restando quanto sopra esposto e, cioè, che i vizi denunciati abbiano comportato una concreta lesione di un interesse della parte opponente):

- vizi del titolo esecutivo: mancata¹⁸², incompleta¹⁸³ o irregolare¹⁸⁴ spedizione in forma esecutiva;
- erronee modalità di formazione del precetto, come la mancata trascrizione dei titoli di credito¹⁸⁵ secondo la prescrizione dell'*art. 480, comma 2, c.p.c.* (e, per le scritture private autenticate, dell'*art. 474, comma 3, c.p.c.*);

zione del precetto stesso. L'inosservanza del suddetto termine perentorio per la proposizione della opposizione relativa alla regolarità formale del precetto, ne determina la decadenza la quale deve essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche per la prima volta in cassazione"; Cass., 30.3.99, n. 3045: "La decadenza processuale per l'inosservanza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede di legittimità, trattandosi di materia riguardante l'ordinario svolgimento del processo, sottratta come tale alla disponibilità delle parti".

¹⁸² Cass., 7.7.90, n. 7026: "Dà luogo ad un'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo quella con cui si deduce che il titolo notificato non è stato spedito in forma esecutiva. Tale vizio deve essere dedotto nel termine di cinque giorni dalla notifica e non può esserlo successivamente, poiché si tratta di un vizio che non impedisce che i successivi atti dell'esecuzione possano essere compiuti in modo per sé regolare e che il processo esecutivo prosegua sino alla formale realizzazione del diritto della parte istante".

¹⁸³ Cass., 26.10.92, 11618: "L'opposizione con la quale si fa valere l'erronea apposizione, nel titolo, della formula esecutiva ha la natura di una opposizione alla esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) quando si risolve nella contestazione della efficacia esecutiva del titolo, del quale è, conseguentemente, negata l'esistenza, e del diritto, quindi, di procedere alla esecuzione forzata, mentre presenta i caratteri della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) quando si risolve nella contestazione della corretta spedizione del titolo in forma esecutiva e della sua regolarità, quindi, solo formale".

¹⁸⁴ Cass., 6.4.90, n. 2899: "Costituisce opposizione agli atti esecutivi e non opposizione alla esecuzione quella con cui si denunzi la violazione delle norme che regolano la spedizione in forma esecutiva del provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo, giacché in questo caso l'opposizione non investe l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ma la regolarità formale degli atti posti in essere per attuare l'esecuzione (nel caso, l'esecutato aveva lamentato che la copia in forma esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto fosse stata rilasciata da un segretario giudiziario anziché dal cancelliere)"; in termini analoghi, Cass., 15.9.14, n. 19439: "Va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non come opposizione all'esecuzione, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti l'erronea spedizione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475, comma secondo, cod. proc. civ."; Cass., 3.9.99, n. 9297: "Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. Alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso"; Cass., 18.11.14, n. 24548: "Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso".

¹⁸⁵ Cass., 9.3.05, n. 5168: "La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno, che è prescritta per la sua individuazione, ne determina la nullità, che è deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.".

- errori nella notifica del titolo esecutivo che comportino inesistenza della notificazione oppure che non siano sanati ai sensi dell'art. 156 c.p.c.¹⁸⁶; in proposito, si osserva che il vigente art. 479, comma 1, c.p.c. stabilisce che “*La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti*” e non nel domicilio eletto presso il procuratore che ha assistito il debitore nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo; tuttavia, la notificazione presso il procuratore non può ritenersi inesistente e il vizio di notificazione del titolo non comporta *ex se* conseguenze pregiudizievoli per la parte opponente, sia perché lo svolgimento di ulteriori difese (di merito) unitamente a quelle formali comporta sanatoria *ex art. 156 c.p.c.* (per raggiungimento dello scopo)¹⁸⁷, sia perché la parte è onerata di allegare e provare quale concreta lesione sia stata effettivamente arreccata dalla violazione della menzionata regola procedurale¹⁸⁸;
- omessa notificazione del titolo esecutivo impiegato *ultra partes*: ad esempio, nel caso di titolo formatosi *inter alios* e azionato nei confronti degli eredi del debitore (*ex art. 477 c.p.c.*)¹⁸⁹ oppure nei confronti del socio illimitatamente responsabile¹⁹⁰ oppure dell'occupante *sine titulo* dell'immobile da rilasciare¹⁹¹ oppure del singolo condomi-

¹⁸⁶ Cass., 21.12.12, n. 23894: “*Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., la nullità del preceppo conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.*”.

¹⁸⁷ Cass., 23.8.13, n. 19498: “*Qualora l'esecutato denunci con l'opposizione, oltre alla nullità della notificazione del preceppo o del pignoramento, anche vizi di merito, attinenti alla pignorabilità dei beni, la stessa proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione annunciata o iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ.*”.

La proposizione dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* non determina sanatoria del vizio formale (tempestivamente denunciato) derivante dalla notifica del titolo da parte di soggetto (pur se titolare del diritto di agire *in executivis*) diverso da quello in favore del quale il titolo esecutivo è stato spedito in forma esecutiva: Cass., 18.11.14, n. 24548: “*L'irregolarità derivante dalla notifica del titolo esecutivo da parte di soggetto diverso da quello a cui è il titolo stato rilasciato in forma esecutiva non è sanabile per raggiungimento dello scopo né a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, anche se il soggetto che ha proceduto alla notifica è individuato dal titolo come creditore*”.

¹⁸⁸ Cass., 13.5.14, n. 10327: “*La notifica del titolo esecutivo al procuratore anziché al debitore di persona integra una nullità, che si propaga al successivo preceppo: tuttavia, tale nullità è sanabile o perché l'atto viziato viene rinnovato o perché lo stesso ha comunque raggiunto lo scopo; il raggiungimento dello scopo è manifesto, quando l'intimato ha contestato anche altri profili o sviluppato altre difese, che presuppongono un'idonea conoscenza del titolo esecutivo. Inoltre, la nullità può rilevare soltanto in caso di allegazione (e prova) di specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che ne sarebbero derivate*”.

¹⁸⁹ Cass., 24.10.91, n. 11282: “*A norma dell'art. 477, primo comma, cod. proc. civ., il titolo esecutivo ha di per sé efficacia nei confronti degli eredi in conseguenza dell'accettazione dell'eredità, mentre resta a carico della parte istante il solo onere della previa notifica del titolo all'erede almeno dieci giorni prima della notifica del preceppo, che costituisce un'attività esclusivamente processuale dalla quale decorre il dies a quo per l'ulteriore attività procedimentale. Conseguentemente, l'opposizione con la quale gli eredi deducono l'omissione della preventiva notificazione del titolo esecutivo contro il loro dante causa, prescritta dall'articolo citato, integra una opposizione agli atti esecutivi (invece che all'esecuzione)*”.

¹⁹⁰ Cass., 14.6.99, n. 5884: “*Il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali*”.

¹⁹¹ Cass., 7.7.99, n. 7026: “*La notificazione del titolo in forma esecutiva e del preceppo deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal*

- no in caso di titolo emesso nei confronti del condominio¹⁹²;
- mancata indicazione, nel preceitto, della data di notificazione del titolo esecutivo, antecedentemente inviato, a meno che l'intimazione non contenga elementi sufficienti ad individuare comunque, in modo inequivoco, il titolo stesso¹⁹³;
 - omessa menzione, nel preceitto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva del decreto ingiuntivo già notificato (art. 654 c.p.c.)¹⁹⁴, con la precisazione che l'indicazione nel preceitto del provvedimento che

titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo sogganciare all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del preceitto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto".

Sul soggetto che dev'essere individuato come destinatario della notificazione degli atti prodromici (debitore risultante dal titolo esecutivo o effettivo occupante del bene da rilasciare) fa chiarezza Cass., 2.9.13, n. 20053: "Soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, preceitto e preavviso di rilascio; se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore precedente".

¹⁹² Cass., 30.1.12, n. 1689 "Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto e a questo notificato è azionabile esecutivamente nei confronti del debitore, senza che occorra una nuova notificazione del titolo, prima o contestualmente al preceitto. Tale nuova notificazione, peraltro, è indispensabile ove il creditore intenda agire esecutivamente non nei confronti del soggetto destinatario dell'ingiunzione, ma di altro – non indicato in questa – per la presa sua qualità di obbligato solidale. Quest'ultimo, infatti, deve essere messo in grado non solo di conoscere quale è il titolo ex articolo 474 c.p.c. in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'articolo 480 c.p.c. (Nella specie, il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di un condominio, era stato azionato esecutivamente contro uno dei condomini. Quest'ultimo, senza porre in discussione l'ammissibilità dell'intrapresa azione esecutiva nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale, si era limitato a eccepire la mancata notificazione, a lui, del decreto ingiuntivo. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha accolto il ricorso)".

¹⁹³ Cass., 2.8.91, n. 8506: "L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di preceitto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso preceitto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente". Cass., 18.3.92, n. 3321: "Deve essere esclusa la nullità del preceitto che sia privo della data notifica del titolo esecutivo se il titolo può essere comunque individuato attraverso le altre indicazioni contenute nel preceitto medesimo"; nello stesso senso, Cass., 23.12.75, n. 4225, e Cass., 9.11.78, n. 5138.

Più recentemente, Cass., 19.2.13, n. 4009: "Ancorché l'indicazione della data di notificazione del titolo, posto a base della preannunciata azione esecutiva, rientri tra quelle che il comma 2 dell'art. 480 cod. proc. civ. richiede, a pena di nullità, è tuttavia pur vero che siffatta indicazione ha il solo scopo di assicurare l'osservanza del disposto dell'art. 479 cod. proc. civ., in base al quale, se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del preceitto. Ne consegue che non può pronunciarsi la nullità del preceitto, qualora l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel preceitto medesimo".

¹⁹⁴ Cass., 2.3.06, n. 4649: "Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., la mancata menzione, nel preceitto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del preceitto medesimo – per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ. – la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del preceitto stesso".

ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva non richiede l'osservanza di prescrizioni formali, per cui è sufficiente che l'atto di precezzo, anche in via di interpretazione, consenta di realizzare la conoscenza da parte dell'intimato di tali elementi¹⁹⁵;

- mancata specificazione della somma di cui si intima il pagamento¹⁹⁶ oppure carente descrizione del titolo di credito¹⁹⁷ o del bene da consegnare o rilasciare nel precezzo prodromico alle esecuzioni in forma specifica¹⁹⁸;
- assenza della sottoscrizione nella copia del precezzo notificata al debitore, a meno che non risulti dalla relata di notifica la provenienza dell'atto e l'attestazione di conformità della copia all'originale debitamente sottoscritto¹⁹⁹; al contrario, la carenza totale di sottoscrizione dà luogo a nullità insanabile²⁰⁰, rilevabile anche oltre la scadenza del termine ex art. 617 c.p.c. ma pur sempre – si ritiene²⁰¹ – entro i 20 giorni dalla conoscenza legale del successivo atto esecutivo.

¹⁹⁵ Cass., 5.5.09, n. 10294: "Quelle contenute dell'art. 654 c.p.c., comma 2, sono indicazioni formali, nel senso che attraverso queste il debitore è messo a conoscenza della esistenza dei presupposti generali per l'esecuzione. La legge non stabilisce particolari formalità da osservarsi in maniera vincolante, per acquisire questa conoscenza e si può ritenere che essa sia stata conseguita quando dall'atto di precezzo, interpretato alla luce del principio di conservazione, e che evita odiose lungaggini, essa sia stata comunque realizzata attraverso l'atto di precezzo"; conforme Cass., 22.5.13, n. 12658.

¹⁹⁶ Cass., 5.5.09, n. 10296: "Posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precezzo ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis, l'opposizione al precezzo basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del precezzo e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecutivi".

¹⁹⁷ Cass., 20.4.95, n. 4475: "La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precezzo intimato in base a cambiale, non determina la giuridica inesistenza del precezzo, ma solo la sua nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dell'atto".

¹⁹⁸ Cass., 13.11.09, n. 24047: "Posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precezzo ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis, l'opposizione al precezzo di rilascio basata su vizi formali del titolo esecutivo notificato e sulla nullità del precezzo per omessa descrizione degli immobili di cui si chiede il rilascio, si configura come opposizione agli atti esecutivi".

¹⁹⁹ Cass., 22.6.01, n. 8593: "L'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precezzo non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.) qualora l'ufficiale giudiziario attestì di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale".

²⁰⁰ Cass., 9.7.01, n. 9292: "L'atto di precezzo deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l'atto è affatto da nullità insanabile e l'opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullità è, invece, sanabile quando il precezzo è sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi".

²⁰¹ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1312.

Decorrenza del termine per proporre l'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.

Si è già scritto che il termine decadenziale – di 20 giorni (dopo la riforma entrata in vigore l'1.3.06) – per proporre l'opposizione *de qua* costituisce caratteristica essenziale dell'art. 617 c.p.c. e che la tardiva opposizione deve essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

Il *dies a quo* decorre, di regola, dalla notificazione del titolo esecutivo o del precezzo che si assumono viziati, dato che solo con la notifica la parte ne ha avuto legale conoscenza; si deve però rilevare che la contezza del vizio può derivare dalla conoscenza legale (o anche solo di fatto²⁰²) del successivo atto della sequenza procedimentale, di cui l'atto irregolare costituisca indefettibile presupposto²⁰³ (perciò, ad esempio, il vizio di omessa notifica del titolo deve essere eccepito entro 20 giorni dalla notifica del precezzo).

Secondo una parte della giurisprudenza l'onere di provare la tempestività dell'opposizione non incombe sulla parte opponente, bensì su quella che ha interesse ad ottenere la declaratoria della sua inammissibilità²⁰⁴.

Più recentemente si è affermato, però, un contrario orientamento di legittimità che onera invece l'opponente di dimostrare la tempestività dell'azione proposta, prescrivendo, a pena di inammissibilità dell'opposizione stessa, il duplice incumbente di allegare *in primis* il momento di conoscenza – legale o di fatto – dell'atto che si assume nullo (*dies a quo* del termine per esperire l'opposizione agli atti) e di asseverare, inoltre, la verità di detta allegazione²⁰⁵.

²⁰² Cass., 13.5.10, n. 11597: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato”; Cass., 9.5.12, n. 7051: “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”. Conformi Cass., 28.9.12, n. 16529 e Cass., 30.4.09, n. 10099.

²⁰³ Ex multis, Cass., 13.5.10, n. 11597: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato”. Nello stesso senso, Cass., 30.4.09, n. 10099.

²⁰⁴ Cass., 19.1.96, n. 435: “Il termine di cinque giorni per l'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., comincia a decorrere dal giorno della legale conoscenza dell'atto impugnato, la quale, per le ordinanze pronunciate (ai sensi del combinato disposto degli artt. 487, secondo comma, e 186 cod. proc. civ.) fuori dell'udienza, suppone la comunicazione del provvedimento alla parte, quale requisito indispensabile perché il provvedimento raggiunga il suo scopo. Pertanto, non è configurabile a carico del ricorrente un onere che gli imponga – al di là del dovere di lealtà e probità, cui occorre conformare il proprio comportamento nell'attività processuale – la dimostrazione di non avere avuto notizia del provvedimento opposto”.

²⁰⁵ Cass., 17.3.10, n. 6487: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella

È evidente che non occorra dimostrare la tempestività dell'opposizione quando la stessa emerge dagli atti di causa²⁰⁶.

Si discute se l'opposizione preventiva *de qua* possa essere proposta prima ancora che sia formulata l'intimazione ad adempiere e, cioè, dalla data di notificazione del titolo esecutivo (ovviamente, nel caso in cui le irregolarità riguardino quest'ultimo)²⁰⁷ oppure se occorra comunque attendere l'atto di precezto per poter avanzare doglianze anche se inerenti alla regolarità formale del titolo esecutivo; a favore di quest'ultima tesi depongono un dato testuale (la competenza a decidere dell'opposizione è determinata, dall'art. 480, comma 3, c.p.c. con riferimento al precezto) e uno logico (solo con l'intimazione il creditore preannuncia concretamente l'intenzione di agire *in executivis* e sarebbe irragionevole ammettere un'opposizione pre-esecutiva prima di tale manifestazione)²⁰⁸;

procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto"; Cass., 9.5.12, n. 7051: "Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decaduta per la proposizione dell'opposizione"; Cass., 28.5.13, n. 13281: "Colui che, agendo ex art. 617 cod. proc. civ., mostri di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non ritualmente comunicatogli, o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo idoneo a fargli acquisire necessariamente conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato, deve indicare nell'atto di opposizione quando abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto nullo, dandone altresì dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo)".

²⁰⁶ Cass., 7.11.12, n. 19277: "In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto".

²⁰⁷ Sembrano accogliere questa tesi Cass., 14.6.99, n. 5881: "La mancanza nel titolo esecutivo, costituita da una sentenza dispositiva del rilascio di un immobile, della data di rilascio richiesta dall'art. 56 della legge n. 392 del 1978, è riconducibile alla categoria delle irregolarità formali attinenti al titolo esecutivo e non a quella delle irregolarità formali afferenti al precezto, poiché la data del rilascio è un elemento della sentenza, come emerge dalla previsione di detta norma, secondo cui la data di esecuzione è fissata dal giudice con il provvedimento che dispone il rilascio. Ne discende che il termine di cinque giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si faccia valere detta irregolarità, decorre dalla data di notificazione della sentenza costituente il titolo esecutivo e non da quella successiva di notificazione del precezto" e Cass., 9.5.69, n. 1607: "L'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., con la quale si deduce che il titolo esecutivo notificato, costituito da intimazione di sfratto munita della formula esecutiva, è incompleto per mancata trascrizione del testo integrale della ordinanza di convalida, attiene alla regolarità formale del titolo e non già ad un vizio di notificazione. Pertanto, il termine di cinque giorni per la sua proposizione non decorre dal primo atto di esecuzione, bensì dalla notifica del titolo esecutivo".

²⁰⁸ In giurisprudenza propendono per l'inammissibilità dell'opposizione prima della notificazione del precezto Cass., 24.5.03, n. 8239: "Il termine di cinque giorni per proporre l'opposizione a precezto di cui all'art. 617 cod. proc. civ. decorre dalla data della notifica del precezto stesso, anche quando sia fondata sull'assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo, in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precezto rappresenta il momento in cui sorge l'interesse del creditore di reagire alla minacciata esecuzione", Cass., 15.11.74, n. 3653: "Il termine di cinque giorni per proporre l'opposizione al precezto di cui all'art. 617 cod. civ. decorre dalla data della notifica del precezto medesimo, anche quando sia fondata sul-

in senso contrario si rinvengono, però, precedenti di legittimità²⁰⁹.

Competenza: materia, territorio.

La competenza a decidere delle opposizioni agli atti introdotte in via preventiva spetta esclusivamente al tribunale²¹⁰; anche quando siano cumulate opposizioni esecutive di natura diversa (ex artt. 615 e 617 c.p.c.) appartenenti alla competenza di organi giurisdizionali differenti, la competenza del giudice superiore si estende all'intera controversia²¹¹.

L'individuazione del giudice competente per territorio è effettuata in base al criterio previsto dall'art. 480, comma 3, c.p.c. e, cioè, con riguardo al “*comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione*”, dove l'intimante deve aver dichiarato la residenza o eletto domicilio, oppure – in difetto – “*al giudice del luogo in cui è stato notificato*” il precezzo (ciò vale anche nel caso di opposizione a cartella esattoriale impugnata per vizi formali²¹²).

l'assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie: per essere stato questo notificato in copia parzialmente illeggibile), in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precezzo rappresenta il momento in cui insorge l'interesse del debitore a reagire alla minacciata esecuzione e l'opposizione diventa, pertanto, ammissibile” e Cass., 22.2.71, n. 477: “Prima della notificazione del precezzo, che è l'atto tipico che porta in campo la minaccia di espropriazione forzata, non può sussistere in colui, al quale venga notificata una sentenza, anche se indebitamente fornita della formula esecutiva, il timore di essere assoggettato all'esecuzione forzata. Non è quindi proponibile contro tale notificazione opposizione agli atti esecutivi”.

²⁰⁹ Cass., 24.3.11, n. 6732: “Il termine per l'opposizione agli atti esecutivi per la mancata spedizione in forma esecutiva del titolo decorre esclusivamente dalla notifica di quest'ultimo e non da alcuno degli atti successivi” (in motivazione si spiega che “il vizio è immediatamente percepibile al momento della notificazione del titolo e che non vi è alcuna ragione per posporre il dies a quo del termine per reagirvi”, termine che, nel caso di specie, era stato posposto addirittura sino alla ricezione dell'atto di pignoramento).

²¹⁰ Cass., 21.11.01, n. 14725: “Il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che coinvolgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con d.lg. n. 51 del 1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il pretore e il tribunale. Si rivela peraltro inammissibile l'appello proposto dinanzi al tribunale avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, non essendo le sentenze rese in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnabili con i mezzi ordinari, ma solo con il ricorso ex art. 111 cost. Ed una tale inammissibilità attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., anche in sede di legittimità”; Cass., 1.3.00, n. 2291: “A seguito dell'entrata in vigore del d.lg. n. 51 del 1998, che ha soppresso l'ufficio del pretore disponendo che i procedimenti pendenti davanti allo stesso proseguono innanzi al tribunale ad eccezione di quelli che alla data di entrata in vigore della legge (2 giugno 1999) si trovano in fase decisoria (per il cui esaurimento soltanto continua a funzionare l'ufficio pretorile), in sede di regolamento di competenza deve dichiararsi la competenza del tribunale a decidere le controversie in materia di opposizione agli atti esecutivi anche se l'esecuzione forzata sia stata svolta davanti al pretore”.

²¹¹ Cass., 13.7.10, n. 16355: “Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di cumulo soggettivo tra una opposizione agli atti esecutivi, di competenza, ratione materiae, del tribunale, ed una opposizione all'esecuzione di competenza, ratione valoris, del giudice di pace, sussiste la competenza del tribunale su tutte le domande, in applicazione delle norme di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione)”.

²¹² Cass., 21.2.07, n. 4018: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è configurabile come opposizione agli atti

Riguardo a quest'ultimo luogo, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità sono intervenute a chiarire che – ferma restando la necessità di notificare l'atto di opposizione nel domicilio eletto o nella residenza dichiarati dall'intimante e la possibilità di notificarlo nella cancelleria solo in assoluta mancanza di tali indicazioni nell'intimazione²¹³ – il foro sussidiario ex art. 480, comma 3, c.p.c. può essere adito se sono state omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante oppure se la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore²¹⁴ in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori²¹⁵.

esecutivi l'impugnativa con la quale si deducano vizi formali della cartella esattoriale, quali la mancata indicazione dei luoghi in cui si sono verificate le infrazioni al C.d.S., nonché delle norme violate, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617 c.1 e 480 c.3 cod. proc. civ., in mancanza di specifica indicazione nella cartella, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata"; Cass., 20.4.06, n. 9180: "Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 ... b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ... c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 cod. strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione – all'esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 ss. c.p.c., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che l'opposizione fosse stata proposta per carenze formali della cartella – ed in particolare per la mancata indicazione circa la causale, l'amministrazione creditrice e il giudice al quale ricorrere – e, come tale, da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, laddove il giudice di merito aveva ritenuto di applicare le norme sulla opposizione a sanzioni amministrative)".

²¹³ Cass., 28.5.09, n. 12540: "L'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precezzo soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.".

²¹⁴ E incombe sullo stesso creditore – nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480, comma 3, c.p.c. – l'onere di dimostrare che nel Comune indicato nell'atto di precezzo per il domicilio o la residenza sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato: Cass., 11.4.08, n. 9670: "In tema di foro relativo all'opposizione a precezzo, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecunaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitore debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precezzo davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precezzo stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore".

²¹⁵ Corte cost., 19.6.73, n. 84: "L'art. 480, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel precezzo, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obiettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precezzato al giudice precostituito per legge, né comporta violazione alcuna del principio di egualanza".

Corte cost., 29.12.05, n. 480: "Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giu-

Spetta, comunque, unicamente al debitore la scelta del foro di competenza sussidiario, sicché, ove quest'ultimo abbia proposto la causa in opposizione a preceitto dinanzi al giudice del luogo di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, il creditore precettante giammai potrà eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito dal debitore, restando vincolato alla dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nell'atto di preceitto in precedenza notificato²¹⁶.

In deroga alle suindicate norme generali, si ritiene che l'individuazione della competenza territoriale nelle opposizioni *ex artt. 617, comma 1, e 618-bis c.p.c.* (e il rinvio, ivi contenuto, al rito del lavoro) debba fondarsi sui criteri previsti dagli artt. 413 e 444 c.p.c.²¹⁷.

Atto introduttivo: forma.

Di regola l'opposizione *ex art. 617, comma 1, c.p.c.* si introduce con atto di citazione; il termine a comparire è quello ordinario (90 giorni) previsto dall'art. 163-bis

dice del luogo di notifica del preceitto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello "dell'esecuzione", la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto".

²¹⁶ Cass., 31.5.10, n. 13219: "Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di preceitto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al preceitto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il preceitto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione".

²¹⁷ In dottrina, anche per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2016.

In giurisprudenza: Cass., 23.3.91, n. 3147: "Il richiamo delle norme previste per le controversie individuali di lavoro operato dall'art. 618-bis cod. proc. civ. deve essere interpretato, sia nel caso di opposizione all'esecuzione che nel caso di opposizione a preceitto, nel senso dell'integrale applicabilità dei criteri di competenza alternativamente previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., con esclusione, quindi, del criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., restando peraltro irrilevante, ai fini dell'applicabilità del citato art. 413 cod. proc. civ., la statuizione sulla competenza eventualmente resa nel procedimento nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo"; Cass., s.u., 18.1.05, n. 841: "La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.), è determinabile in base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., perché l'art. 618-bis, primo comma, cod. proc. civ., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Né può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27, primo comma, cod. proc. civ. – a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione – perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, primo comma, cod. proc. civ., all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice – secondo il quale competente a decidere l'opposizione a preceitto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore precedente ha indicato, nel preceitto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune – perché quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro"; conforme Cass., 29.9.09, n. 20891.

c.p.c., dato che la dimidia^{zione} del termine prevista dall'art. 618 c.p.c. si riferisce esclusivamente all'opposizione *ex art. 617, comma 2, c.p.c.* (e, cioè, all'opposizione proposta dopo l'inizio del processo esecutivo).

Qualora la materia oggetto della controversia sia regolata da un rito particolare (rito del lavoro o locatizio²¹⁸ *ex art. 618-bis c.p.c.*, artt. 6 e 7 del d.lg. 1.9.11, n. 150), la causa si introduce con ricorso.

Non sembra che si possa proporre l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* con le forme del procedimento sommario di cognizione *ex artt. 702-bis ss. c.p.c.*, perché, in forza dell'opzione sul rito effettuata dall'opponente, le parti avrebbero a disposizione un grado di giudizio (*l'appello ex art. 702-quater c.p.c.*) altrimenti non previsto²¹⁹.

Regole del giudizio.

Il giudizio di opposizione preventiva è disciplinato dalle comuni regole sul processo di cognizione, salvo l'applicazione del cosiddetto "rito del lavoro" quando l'opposizione è relativa ad un prece^{tto} emesso per controversie giuslavoristiche, di assistenza e previdenza oppure di locazione, comodato o affitto.

La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (incluse le controversie distributive *ex art. 512 c.p.c.*²²⁰, di opposizione di terzo all'esecuzione e di accertamento dell'obbligo del terzo *ex art. 548 c.p.c.*²²¹); conseguentemente, i termini processuali – anche per le impugnazio-

²¹⁸ Cass., 31.8.15, n. 17312: "Alle opposizioni in materia locatizia – cioè ad esecuzioni fondate su titoli formati in cause soggette al relativo rito – si applica l'art. 618-bis cod. proc. civ., nonostante il contrario avviso dell'unico precedente di questa Corte regolatrice ... (Cass. 4 agosto 2005, n. 16377). Infatti, non solo la peculiarità di quella fattispecie, relativa ad un'opposizione a decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 611 cod. proc. civ. per le spese di un'esecuzione per rilascio immobile fondata su titolo locatizio, non consente di generalizzare la conclusione limitativa ivi raggiunta, ma comunque essa non è coerente con il tenore testuale dell'art. 618-bis cod. proc. civ., né con la ratio della norma. Ed invero, a mente del primo comma di quest'ultimo "per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili"; poiché l'art. 447-bis cod. proc. civ., riferito tra l'altro alle controversie in materia di locazione di immobili urbani, rientra pacificamente nel capo II del titolo IV del libro secondo del codice civile, è gioco forza concludere nel senso dell'applicabilità diretta ed immediata del rito locatizio (e cioè di quello c.d. del lavoro, sia pure – in forza della limitazione del primo comma dell'art. 447-bis cod. proc. civ. suddetto – solo quanto agli artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441 anche alle opposizioni ad esecuzione in materia locatizia".

²¹⁹ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1348.

²²⁰ Cass., 10.3.14, n. 5454.

²²¹ *Ex multis*: Cass., 20.3.06, n. 6103: "La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice; tale esclusione non è posta nell'interesse particolare del debitore esegutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività di detta esclusione) che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva"; Cass., 9.6.10, n. 13928: "Anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia

ni²²² – decorrono anche tra il 1° agosto e il 31 agosto e i contendenti sono onerati di depositare, anche nel periodo feriale, le comparse conclusionali e i fascicoli di parte (in difetto, il giudice dell'esecuzione dovrà decidere la lite in base alle difese e alle prove contenuti nel solo fascicolo d'ufficio²²³.

L'art. 618, comma 3, c.p.c. sancisce espressamente l'inappellabilità delle sentenze adottate nelle opposizioni ex art. 617, comma 1, c.p.c.²²⁴, soggette soltanto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

La liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa può dar luogo a problematiche di difficile risoluzione ai fini dell'individuazione del "valore della controversia"; in proposito, la Suprema Corte ha recentemente dettato i seguenti criteri: "Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata ex art. 617 c.p.c., il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base

esecutiva) è sottratto all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena"; Cass., 8.4.14, n. 8137: "In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice"; Cass., 9.4.14, n. 8270; Cass., 27.4.10, n. 9998.

In senso contrario (e cioè sulla soggezione dell'opposizione a precezzo alla sospensione feriale dei termini), CAPPONI, *Opposizione a precezzo e sospensione feriale dei termini*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2010, 381, il quale – tuttavia – fonda la sua tesi su una pretesa diversità ontologica tra l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. e le vere e proprie opposizioni esecutive, diversità che non si riscontra nella norma, dato che l'art. 615, comma 2, c.p.c. nemmeno delinea (salvo che per la contestazione sulla pignorabilità dei beni) un oggetto diverso rispetto all'opposizione preventiva (infatti, la disposizione fa esplicito rinvio all'"opposizione di cui al comma precedente").

²²² Cass., 12.3.13, n. 6107: "Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, secondo cui la sospensione dei termini processuali non opera, tra l'altro, per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, si applica anche con riferimento al termine per proporre il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo anche riguardo ad esso le esigenze di sollecita trattazione giustificate dalla particolare natura dell'oggetto della controversia".

²²³ Ex multis, Cass., 9.5.07, n. 10566: "Nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento di esecuzione per rilascio di immobile, poiché è onere della parte produrre il fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante".

Trib. Reggio Emilia, 28.8.08, n. 1505, ha respinto l'opposizione all'esecuzione preventiva fondata sul presunto pagamento delle somme precettate proprio perché la prova documentale di tali pagamenti era contenuta nel fascicolo dell'opponente, non ridepositato entro il termine ex art. 169, comma 2, c.p.c.: "Incombeva sull'opponente fornire la prova dell'estinzione dell'obbligazione, asserritamente avvenuta a mezzo di bonifici bancari. Risulta dall'atto di citazione e dal verbale dell'udienza dell'8.3.07, che l'attore aveva inserito nel proprio fascicolo dei documenti tesi a fornire la predetta prova; tuttavia, stante la mancanza del fascicolo di parte, gli stessi non possono essere attualmente esaminati e valutati ai fini della decisione. Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta".

²²⁴ Cass., 6.7.99, n. 6968: "La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione) è inappellabile ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e pertanto contro la stessa è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.".

*al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.*²²⁵ La contemporanea proposizione di opposizioni ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c. comporta una trattazione unitaria del processo nel primo grado, mentre le impugnazioni della decisione ivi assunta seguono ciascuna la propria disciplina: appello per l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; ricorso per cassazione per l'opposizione ex art. 617 c.p.c.²²⁶.

Esecuzione esattoriale.

L'art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602 esclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. La disposizione è applicabile soltanto alle esecuzioni tese al recupero di entrate di natura tributaria²²⁷, dato che – *“per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e per quelle non tributarie”* – l'art. 29 d.lg. 26.2.99, n. 46 stabilisce che sono esperibili *“le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi [che] si propongono nelle forme ordinarie”*²²⁸

²²⁵ Cass., 23.1.14, n. 1360.

²²⁶ Cass., 21.3.14, n. 6761: *“Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'apposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (ex multis: Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816)”*.

²²⁷ Cass., s.u., 9.11.09, n. 23667: *“L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, riguarda, secondo quanto disposto dall'art. art. 29 l. n. 46 del 1999, soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell'art. 2 d.lg. n. 546 del 1992, alle commissioni tributarie. Sono, quindi, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c. avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato, in quanto si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario”*; Cass., 13.1.05, n. 565: *“In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria, il D.P.R. n. 602 del 1973 – nel precludere l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 618 c.p.c. (art. 54 D.P.R. n. 602 del 1973), prevedendo soltanto il rimedio amministrativo del ricorso all'Intendente di finanza (art. 53 D.P.R. n. 602 del 1973) configura un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità che attiene al fondamento della domanda e non, come ritenuto dalla giurisprudenza meno recente, alla giurisdizione; pertanto – ai sensi dello stesso art. 54, terzo comma, D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede soltanto l'azione di risarcimento dei danni contro l'esattore ai soggetti passivi dell'esecuzione è consentito proporre gli strumenti giudiziari di controllo soltanto dopo il compimento dell'esecuzione. Peraltro, poiché il divieto di opposizioni esecutive riguarda gli atti della procedura, non rileva in proposito la distinzione fra atti dell'esattore ed atti del giudice; diversamente, quando la disciplina della riscossione mediante ruoli viene estesa ad entrate non tributarie, non trova applicazione la parte di disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 limitativa della possibilità di esperire le opposizioni esecutive”*.

²²⁸ Art. 29 d.lg. 26.2.99, n. 46: *“1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere*

e la medesima norma prevede che “*il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi*”.

Le forti limitazioni normative alla proponibilità delle opposizioni esecutive nella procedura esattoriale hanno, sinora, superato positivamente il vaglio della Corte Costituzionale²²⁹; varie sono, comunque, le ipotesi in cui l’opposizione *de qua* risulta proponibile, come in materia di riscossione di sanzioni amministrative²³⁰ o di crediti previdenziali²³¹. Secondo un recente precedente giurisprudenziale, la contestazione dei vizi propri della cartella di pagamento non opposta è preclusa dalla dimostrazione dell’avvenuta notificazione della medesima, prova che può essere fornita “*mediante il deposito di copie delle relazioni di notificazione e degli estratti di ruolo con annotazione delle date di notificazione della cartella*”²³². La legittimazione passiva nell’opposizione

le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

²²⁹ Da ultimo Corte cost., 27.3.09, n. 93: “È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò, impedendo di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto nel giudizio principale, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata”. In precedenza: Corte cost., 10.7.75, n. 195; Corte cost., 13.3.74, n. 67; Corte cost., 13.12.91, n. 457; Corte cost., 11.3.91, n. 112.

²³⁰ Cass., 11.5.10, 11338: “In tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l’opposizione avverso l’avviso di pagamento (contenente l’intimazione ad adempire l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un’opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell’opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.”.

²³¹ Cass., 30.11.09, n. 25208: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione va proposta nei termini di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma quinto, del medesimo d.lgs., riferibile all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l’opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacché la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa”; Cass., 8.7.08, n. 18691: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto – è prevista dall’art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall’art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l’assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l’esazione di contributi e somme aggiuntive”.

²³² Cass., 13.5.14, n. 10326: “Nell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’intimazione di pagamento, qualora la contestazione dell’opponente riguardi esclusivamente la notificazione della cartella di pagamento e l’agente per la riscossione dia prova di averla regolarmente eseguita (mediante il deposito di copie delle relazioni di notificazione e degli estratti di ruolo con annotazione delle date di notificazione della

ex art. 617 c.p.c. alla cartella esattoriale spetta all'agente per la riscossione tributi quando si fanno valere vizi propri della cartella esattoriale imputabili all'organo deputato alla riscossione; solo in tal caso l'agente è evocabile in giudizio in proprio, mentre nell'opposizione all'esecuzione il concessionario non agisce per un credito proprio bensì per un credito vantato dall'ente creditore, unico soggetto interessato e legittimato a contraddirre le difese dell'opponente e lo stesso deve dirsi per vizi procedimentali non addebitabili all'agente per la riscossione ma all'ente impositore²³³. La distinzione tra opposizione *ex art. 615 c.p.c.* e opposizione *ex art. 617 c.p.c.* avverso la cartella esattoriale può risultare problematica, ma deve essere operata con riguardo alla natura della *causa petendi* esposta dall'opponente²³⁴.

Misure cautelari.

Non è prevista nell'*art. 617, comma 1, c.p.c.* una misura analoga – sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – a quella indicata nell'*art. 615, comma 1, c.p.c.*; conseguentemente, l'unica misura cautelare che può essere invocata dall'opponente è costituita dall'inibitoria all'inizio dell'esecuzione forzata *ex art. 700 c.p.c.*²³⁵.

cartella), è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento non tempestivamente opposta e l'agente per la riscossione non ha nemmeno l'onere di produrre in giudizio la cartella contestata"; nello stesso senso, anche Cass., 7.5.15, n. 9246.

²³³ Cass., 9.2.10, n. 2803: "L'azione del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della prodrromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore"; Cass., 30.10.07, n. 22939: "In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddirre nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario".

²³⁴ Cass., 13.5.14, n. 10326: "Quando viene opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie, si ha opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. qualora l'opponente faccia valere il vizio formale della mancata notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (l'intimazione di pagamento); si ha invece opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. qualora l'opponente deduca la mancata notificazione della cartella di pagamento (che nel procedimento di riscossione coattiva cumula le funzioni che nel procedimento ordinario competono alla notificazione del titolo esecutivo e del preccetto) come strumentale a contestare la pretesa esecutiva dell'ente impositore".

²³⁵ V. formula n. 109 e relativa nota esplicativa.

FORMULA 112

**RICORSO PER OPPOSIZIONE RELATIVA ALLA REGOLARITÀ FORMALE
DEL TITOLO ESECUTIVO O DEL PRECETTO O AI SINGOLI ATTI
DI ESECUZIONE ALL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO
CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA
(ART. 617, COMMA 2, C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] [oppure, per consegna / rilascio] [oppure, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni promossa da contro

**OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
(ART. 617, COMMA 2, C.P.C.)**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
....., nato il a, codice fiscale, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via,

PREMESSO CHE

- con pignoramento [oppure, con accesso ex art. 606 c.p.c.] [oppure, con avviso ex art. 608 c.p.c.] [oppure, con ricorso ex art. 612 c.p.c.] in data il creditore procedente iniziava nei confronti di l'esecuzione indicata in epigrafe
- l'odierno ricorrente contesta, con questo atto, la regolarità formale del pignoramento [oppure, di altro atto esecutivo o prodromico] [oppure, la legittimità / opportunità del provvedimento adottato dal Giudice dell'Esecuzione in data]

RILEVATO CHE

- l'atto suindicato deve essere annullato, poiché
- sussistono gravi motivi per disporre – anche in via d'urgenza – la sospensione dell'esecuzione, dato che
- in subordine, si richiede l'emissione di provvedimenti indilazionabili necessari a tutelare le ragioni dell'opponente, consistenti nel
- ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

- che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 618 c.p.c.,
- sospendere il processo esecutivo *inaudita altera parte* e con decreto o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza e con ordinanza
 - in via subordinata, emettere provvedimenti indilazionabili consistenti nel
 - in ogni caso, fissare termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

PRODUCE

1.
....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Varie questioni relative all'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617, comma 2, c.p.c.* sono state precedentemente esaminate a proposito dell'opposizione *ex art. 617, comma 1, c.p.c.*; si rimanda, perciò, alla nota esplicativa in calce alla formula n. 111.

Sono trattate di seguito le peculiarità dell'opposizione agli atti esecutivi successiva.

Natura e oggetto dell'opposizione *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*

L'*art. 617, comma 2, c.p.c.* disciplina la cosiddetta opposizione "successiva" concernente gli atti prodromici al processo esecutivo – quando non sia stato possibile rilevare tali vizi prima dell'avvio dell'esecuzione – oppure la legittimità degli atti esecutivi²³⁶ in cui si articola il processo vero e proprio²³⁷.

Circa l'oggetto dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*, si deve precisare che sono suscettibili tutti gli atti in cui si articola il processo esecutivo e, cioè, tanto gli atti posti in essere dalle parti, quanto i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, viziati nelle forme o nei presupposti, purché abbiano incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti.

Non può, invece, impiegarsi lo strumento oppositivo di cui all'*art. 617, comma 2, c.p.c.* per impugnare atti degli ausiliari del giudice dell'esecuzione – segnatamente dell'ufficiale giudiziario – i quali devono preliminarmente essere sottoposti al vaglio del giudice con le forme dell'*art. 60 c.p.c.* e solo avverso la conseguente statuizione giudiziale potrà proporsi l'opposizione *de qua*²³⁸.

²³⁶ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1322: "In generale può affermarsi che gli atti esecutivi sono tutti quelli in cui si articola il processo di esecuzione. Nell'ambito della categoria, sono, tuttavia, opponibili solo quelli con cui la parte promuove l'inizio, lo svolgimento e la conclusione della procedura o quelli con cui gli organi giurisdizionali attuano l'instaurazione, prosecuzione e definizione del rapporto processuale, il che sta a dire gli atti in cui si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva che non siano di semplice amministrazione o direzione del processo. È quindi esclusa l'opponibilità degli atti del processo cosiddetti "preparatori"."

²³⁷ Si rinviene tale distinzione in SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1305.

²³⁸ Cass., 30.9.15, n. 19573: "L'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'*art. 617 c.p.c.*, è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'*art. 60 c.p.c.* o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'*art. 617 c.p.c.*"

Restano pertanto esclusi dal novero degli atti esecutivi assoggettabili ad opposizione ex art. 617 c.p.c. (che, perciò, in tali ipotesi va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad impugnare) gli atti cosiddetti “confermativi” o “attuativi” di altri atti non impugnati, i provvedimenti del giudice che abbiano finalità di mera amministrazione o di direzione del processo (come, ad esempio, il provvedimento di mero rinvio dell’udienza, atto da non confondere, ovviamente, col rinvio della vendita ex art. 161-bis disp. att. c.p.c. o col rinvio per la mancata comparizione delle parti ex art. 631 c.p.c.) in quanto privo di alcuna statuizione relativa all’esercizio dell’azione esecutiva (diverso è, però, il caso di un provvedimento di mero rinvio che si profili configuri come atto abnorme perché non coerente con la funzione riconosciuta all’atto dall’ordinamento: ciò accade nel caso di reiterato e immotivato rinvio oppure di rinvio a data incompatibile con le ragioni poste a suo fondamento, sì da tradursi in una sostanziale sospensione del processo esecutivo)²³⁹.

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. – sia quella preventiva, sia quella successiva – è lo strumento che consente di avanzare contestazioni sul *quomodo* del processo esecutivo o sulla regolarità degli atti che ne precedono l’avvio: è caratteristica precipua di tale mezzo di gravame il termine decadenziale – di 20 giorni (dopo la riforma entrata in vigore l’1.3.06; in precedenza il termine era di soli 5 giorni) – entro il quale deve essere proposto; infatti, il decorso del termine predetto comporta l’inammissibilità dell’opposizione (rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio²⁴⁰) e produce l’ef-

(analogamente, Cass., 21.3.08, n. 7674); Cass. 20.1.11, n. 1335: “In tema di esecuzione forzata, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. civ. ovvero nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato ma non possono essere impugnati direttamente con l’opposizione agli atti esecutivi”.

Leggermente diverso (perché riguardante il rifiuto di compiere l’atto che, ex art. 491 c.p.c., dà inizio al processo esecutivo) è il caso esaminato da Cass., 12.3.92, n. 3030, secondo cui “Il rifiuto dell’ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell’art. 60 cod. proc. civ. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo”.

²³⁹ Cass., 7.2.13, n. 2968: “Può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo, viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei suoi effetti. È pertanto, inammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. – per carenza di interesse ad impugnare – allorché investa provvedimenti del giudice dell’esecuzione che abbiano finalità di mero governo del processo, come è tipicamente quello di rinvio dell’udienza, salvo che detti provvedimenti non siano abnormi, e cioè rechino statuzioni non coerenti con la funzione riconosciuta ad un determinato atto dall’ordinamento, e pregiudizievoli per le parti. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza delle condizioni legittimanti l’opposizione, in quanto il rinvio dell’udienza venne contenuto in un breve arco temporale e motivato dal giudice con la necessità di acquisire documentazione rilevante ai fini della definizione del processo esecutivo)”.

²⁴⁰ Tra le altre, Cass., 1.12.00, n. 15364: “Nell’espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell’art. 654 cod. proc. civ., la mancata, nel preceppo, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell’apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del preceppo medesimo, per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ., la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del preceppo stesso. l’inaservanza del suddetto termine perentorio per la proposizione della opposizione relativa alla regolarità formale del preceppo, ne determina la decadenza la quale deve essere

fetto di sanare *ex tunc* i vizi che affliggono ciascun atto (salve alcune eccezioni riguardanti vizi insanabili) ²⁴¹.

È pressoché impossibile elencare compiutamente tutte le possibili questioni che possono formare oggetto del rimedio oppositivo *ex art.* 617, comma 2, c.p.c.; ad esempio (e senza alcuna pretesa di esaustività), l'opposizione *de qua* è finalizzata a far valere:

- entro il termine perentorio decorrente dalla conoscenza legale del primo atto esecutivo successivo, i vizi formali del titolo esecutivo e del preceppo ²⁴² che non sia stato possibile denunciare nel termine di 20 giorni dalla notifica degli atti prodromici (anche in ragione dell'omessa o inesistente notificazione dei medesimi ²⁴³, mentre la mera nullità della notificazione è – secondo la giurisprudenza – sanata dalla stessa proposizione dell'opposizione *ex art.* 156 c.p.c. ²⁴⁴;
- vizi formali dell'atto di pignoramento: mancanza dell'ingiunzione all'esecutato, difetto di sottoscrizione del libello *ex art.* 555 c.p.c. ²⁴⁵, incompetenza dell'ufficiale giudiziario ²⁴⁶,

rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche per la prima volta in cassazione".

²⁴¹ Da ultimo, Cass., 8.4.14, n. 8145: "La struttura del processo esecutivo non è assimilabile al normale processo di cognizione, posto che esso non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di subprocedimenti, e cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, alla quale è pertanto tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 cod. proc. civ.: la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo; le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscono il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori".

²⁴² V. formula n. 111 e relativa nota esplicativa.

²⁴³ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1321, sottolinea le differenze tra la notificazione inesistente (non sanabile) e quella invalida (oggetto di possibile sanatoria). In giurisprudenza: Cass., 17.3.06, n. 5906: "La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del preceppo – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo *ex art.* 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al preceppo in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né in contrario vale invocare il disposto dell'*art.* 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempire inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'*art.* 480 c.p.c.".

²⁴⁴ Cass., 6.7.06, n. 15378: "Poiché la finalità del preceppo è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo".

²⁴⁵ Cass., 27.1.03, n. 1186: "Il difetto di sottoscrizione dell'atto di pignoramento è elemento invalidante l'atto in sé e gli atti successivi ad esso collegati ed è rilevabile mediante opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto e degli atti successivi, purché collegati a quello viziato".

²⁴⁶ Cass., 9.4.03, n. 5583: "In tema di esecuzione forzata, gli atti di esecuzione compiuti dall'aiutante ufficiale giudiziario inserito nell'ordine giudiziario (tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, attività che condivide con l'ufficiale giudiziario, ma non il compimento degli atti di esecuzione, a quest'ultimo riservato dall'*art.* 165 d.P.R. n. 1229 del 1959), sono nulli e non già inesistenti, dovendo l'ipotesi dell'inesistenza ravisarsi solamente nel caso in cui l'atto esecutivo sia compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo – e non già con attribuzioni limitate, come appunto gli aiutanti ufficiali giudiziari le funzioni proprie dell'uffi-

inosservanza del termine dilatorio *ex art. 482 c.p.c.*²⁴⁷, omessa esibizione del titolo esecutivo all'ufficiale giudiziario²⁴⁸, erronee modalità di esecuzione del pignoramento²⁴⁹, tardivo deposito del verbale di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario²⁵⁰, ecc.;

- invalidità o erroneità della dichiarazione di incompetenza del giudice dell'esecuzione²⁵¹;
- contestazioni sulla legittimità dell'ordinanza di conversione del pignoramento²⁵² e

ciale giudiziario (come accade, ad es., per i commessi addetti all'Uep) ovvero da soggetto addirittura del tutto estraneo all'Uep. Ne consegue che siffatta nullità del pignoramento, rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale di pignoramento, deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine, a pena di preclusione, di cinque giorni dal compimento dell'atto".

²⁴⁷ Cass., 14.6.86, n. 3970: "L'opposizione con la quale l'esecutato deduca la nullità del pignoramento perché eseguito prima del decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, essendo stata illegittimamente richiesta dal creditore precedente l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., nonché per la mancata certificazione di conformità del decreto di concessione di tale autorizzazione trascritto in calce alla copia notificata, attenendo al quomodo e non all'an dell'esecuzione, integra una opposizione agli atti esecutivi in ordine alla quale la competenza spetta al pretore, ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.".

²⁴⁸ Cass., 31.3.08, n. 8306: "Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dalla condizione dell'azione esecutiva consistente nell'esistenza del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 474 c.p.c.) è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal comma 2 dell'art. 488 c.p.c.) sia esibito all'organo esecutivo. La violazione relativa all'adempimento di tale presupposto processuale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, in quanto atto esecutivo, deve essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 617 del codice di rito".

²⁴⁹ Cass., 6.12.04, n. 22876: "L'opposizione con la quale il debitore fa valere l'irregolarità del pignoramento di un credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, perché eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) anziché con quelle del pignoramento presso il debitore (e cioè mediante la materiale apprensione del titolo), ha natura di opposizione agli atti esecutivi e deve, pertanto, essere proposta nel termine di cinque giorni dall'ingiunzione al debitore di astenersi dal compimento di atti diretti a sottrarre alla garanzia i beni che si assoggettano all'espropriazione, dalla quale dipende il pregiudizio del debitore e l'interesse dello stesso all'opposizione". A proposito di pignoramento di partecipazioni societarie *ex art. 2471 c.c.*, Trib. Reggio Emilia, 23.2.10 (ord.): "Secondo la lettura sinora fornita dalla giurisprudenza e dalla prevalente dottrina, lo schema del pignoramento presso terzi (adoperato dalla creditrice) è stato superato dalla novella legislativa che ha imposto l'espropriazione diretta: del resto, non si comprende quale dichiarazione dovrebbe rendere il "terzo pignorato" (che non è debitor debitoris) e, soprattutto, in quale modo lo stesso potrebbe opporsi ad un atto dispositivo delle quote da parte della controllante (è evidente che lo scopo della notifica alla società assolve alla funzione di ottenere la collaborazione degli organi sociali tenuti alle annotazioni nei libri sociali, fermo restando che il vincolo è reso opponibile erga omnes con la trascrizione nel registro delle imprese)".

²⁵⁰ Cass., 13.10.03, n. 15278: "L'inosservanza da parte dell'ufficiale giudiziario del termine per il deposito del verbale di pignoramento e del titolo esecutivo non incide sulla validità del pignoramento ma comporta l'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita; tale inosservanza, che si riflette sugli atti successivi, può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice dell'esecuzione".

²⁵¹ Cass., 30.8.04, n. 17444: "Non è proponibile il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di negazione della propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va esclusa l'applicabilità nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di cognizione, e quindi anche del regolamento di competenza; ne consegue che gli eventuali vizi che riguardano detto provvedimento possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'errore sulla competenza può essere considerato come rientrante nel concetto di "irregolarità" di cui all'art. 617 c.p.c.".

²⁵² Cass., 19.2.09, n. 4046: "Tale provvedimento, costituendo un tipico atto esecutivo, è suscettibile di

- anche sulla determinazione delle somme da versare in sostituzione del compendio pignorato²⁵³;
- censure ai provvedimenti in tema di cumulo dei mezzi di espropriazione (art. 483 c.p.c.)²⁵⁴ o di riduzione del pignoramento (artt. 496 e 558 c.p.c.)²⁵⁵;

opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., perché con essa si contesta il quomodo del procedimento esecutivo, ovvero che la determinazione dell'importo pecuniaro da sostituire ai beni pignorati effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dell'art. 495 cod. proc. civ., fermo restando che l'omessa opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di conversione non impedisce al debitore di contestare la distribuzione, all'esito della conversione stessa, ai sensi dell'art. 512 c.p.c. (Cass., 1.4.14, n. 7537: “Il debitore esecutato non ha alcun onere di impugnare l'ordinanza determinativa delle somme necessarie per conseguire la conversione esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, quando non miri a condizionare o paralizzare lo svolgimento del subprocedimento di conversione”).

²⁵³ Cass., 28.9.09, n. 20733: “Avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi artt. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'insussistenza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedurali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore precedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita è richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo. Gli interessati potranno, comunque, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione; rimarrà, invece, preclusa la possibilità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., le questioni decise dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, essendo le stesse ormai state definite nel processo esecutivo dall'opposizione agli atti (e cioè dal suo giudicato) e la distribuzione riguarderà la somma acquisita per effetto della conversione per come ormai determinata. (Fattispecie cui ratione temporis andava applicata la disciplina del processo esecutivo, e dell'art. 512 cod. proc. civ. in particolare, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005).”

²⁵⁴ Cass., 19.2.03, n. 2487: “In tema di esecuzione forzata, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza del debitore di limitazione dei mezzi di espropriazione ai sensi dell'art. 483 c.p.c., non è impugnabile davanti allo stesso giudice, né ricorribile per cassazione ex art. 111 cost., ma come ogni atto esecutivo è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi”; Cass., 6.3.95, n. 2604: “L'istanza con cui il debitore esecutato, senza contestare il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata né dedurre vizi formali della procedura, lamenti che il creditore abbia proceduto (nella specie sulla base di un titolo esecutivo fino ad allora non azionato, di cui peraltro era dedotta la connessione con titolo già fatto valere) al pignoramento di un ulteriore bene immobile, quando invece il credito avrebbe dovuto ritenersi sufficientemente garantito da un precedente pignoramento immobiliare, integrando una richiesta di limitare i beni sottoposti a pignoramento va inquadrata tra quelle misure speciali che sono previste dagli artt. 483, 496, 504 e 508 c.p.c., nonché dall'art. 2911 c.c., per evitare eccessi nell'uso del procedimento di espropriazione forzata, e appartengono alla competenza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento, negativo o positivo, al riguardo emanato dal giudice dell'esecuzione, in quanto atto esecutivo, è impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con riferimento sia ad irregolarità formali che alla sua inopportunità. Più specificamente l'istanza suindicata va ricondotta non alla previsione di cui all'art. 483 c.p.c., volta a disciplinare il cumulo di “diversi” mezzi di espropriazione (come, per esempio, il cumulo dell'espropriazione mobiliare con quella immobiliare), ma alla previsione di cui all'art. 496, la quale sotto la rubrica “riduzione del pignoramento” disciplina la limitazione dell'espropriazione nell'ambito di uno stesso mezzo di espropriazione, senza che rilevi la circostanza che i beni siano colpiti con un solo atto di pignoramento o con più successivi pignoramenti”.

²⁵⁵ Cass., 21.8.92, n. 9726: “Avverso il provvedimento di riduzione del pignoramento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 496 c.p.c., è proponibile l'opposizione agli atti esecutivi, la cui decisione è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.”.

- inosservanza del termine dilatorio *ex art. 501 c.p.c.* e connessa eccezione di nullità dell’istanza di vendita²⁵⁶;
- vizi dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita o di delega delle operazioni di vendita (artt. 530 o 569 c.p.c.) o di assegnazione di cose o crediti (art. 552 c.p.c.)²⁵⁷;
- contestazioni sui provvedimenti adottati *ex art. 600 c.p.c.* nell’espropriazione di beni indivisi²⁵⁸;
- irregolarità relative alla fase della vendita e/o dell’aggiudicazione²⁵⁹;

²⁵⁶ Cass., 7.11.02, n. 15630: “La nullità dell’istanza di fissazione della vendita del bene pignorato per inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 501 c.p.c., non rientra nell’ambito delle nullità – inesistenza non suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 157, commi 1 e 2, e 617 c.p.c., rilevabili d’ufficio, come tali, dal giudice dell’esecuzione, essendo il termine anzidetto preordinato unicamente a tutelare l’interesse del debitore esegutato, consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo e la possibilità di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento”.

²⁵⁷ Cass., 1.10.97, n. 9577: “In una espropriazione presso terzi avente ad oggetto quote di una s.r.l., l’ordinanza di assegnazione del compendio pignorato ai creditori procedenti per il valore dei crediti fatti valere non è insanabilmente nulla e dev’essere pertanto impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi nel termine indicato dall’art. 617 c.p.c.”; Cass., 15.2.96, n. 1164: “L’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi del comma 2 dell’art. 529 c.p.c., non avendo il carattere della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., bensì è soggetta all’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), oppure, ricorrendone i presupposti, all’opposizione in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), ove all’assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria”; Cass., 25.8.06, n. 18513: “Il debitore deve essere convocato per l’udienza in cui il giudice dell’esecuzione autorizza la vendita dell’immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sé, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest’ultima, viziandola”; Cass., 12.7.06, n. 15780: “Nel processo esecutivo, il provvedimento del giudice dell’esecuzione che respinge l’istanza di ricusazione del notaio delegato per le operazioni di vendita dei beni pignorati non è soggetta a ricorso immediato per cassazione, ma ad eventuale opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c.”; Cass., 16.5.08, n. 12430: “In materia di esecuzione forzata, tutte le questioni che possono dar luogo ad invalidità della vendita per erronea indicazione di taluni dati catastali relativi ai beni sottoposti ad esecuzione, devono essere fatte tempestivamente valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. nei confronti dell’ordinanza di vendita, mentre è da qualificarsi tardiva l’opposizione avverso il decreto di trasferimento, atteso che il debitore esegutato, nel ricevere la notifica di tutti gli atti relativi alla procedura, ha l’onere di rilevare immediatamente l’erronea indicazione dei dati catastali e chiederne la rettifica”.

²⁵⁸ Cass., 20.2.03, n. 2624: “In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di espropriazione di beni indivisi, l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 600 c.p.c., con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la vendita della quota indivisa spettante al debitore esegutato – avendo natura di provvedimento esecutivo volto ad assicurare un ordinato svolgimento della procedura in vista del soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore procedente – è revocabile dallo stesso giudice che l’ha adottata ed è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.”.

²⁵⁹ Cass., 18.4.05, n. 8006: “Nell’espropriazione forzata immobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 490 c.p.c., con l’ordinanza che dispone l’incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l’acquirente, sull’atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, entro il termine di decadenza di cinque giorni dall’atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell’incanto), se emesso in presenza della parte, ovvero dalla sua comunicazione”; Cass., 15.9.08, n. 23683: “La situazione invalidante (apertura delle buste prima dell’udienza e senza la presenza di testimoni) intervenuta nell’ambito del processo di espropriazione forzata, non costituisce un vizio che determini una nullità insanabile, rilevabile in ogni momento del processo esecutivo, posto che non si concreta in un vizio che impedisce allo stesso processo di raggiungere lo scopo cui è preordinato, vale a dire l’espropriazione del bene per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Il mezzo d’impugnazione è rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi proponi-

- contestazioni dell'aggiudicatario sull'identità tra il bene posto in vendita e l'effettiva consistenza dello stesso (ipotesi di *aliud pro alio*)²⁶⁰;
- censure a provvedimenti in materia di improseguibilità (o estinzione atipica) del processo esecutivo²⁶¹.

È importante rilevare che, con lo strumento dell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., gli atti esecutivi possono – di regola²⁶² – essere censurati non solo sotto l'aspet-

bile nel termine di decadenza di cinque giorni che, qualora il provvedimento sia emesso in udienza alla quale il debitore è posto in condizione di comparire, decorre dalla data dello stesso provvedimento e non dalla data dell'effettiva conoscenza"; Cass., 13.3.09, n. 6186: "In tema di esecuzione per espropriazione immobiliare con modalità di vendita senza incanto, qualora uno dei partecipanti alla gara, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione in una misura inferiore a quella prescritta dall'art. 571, comma 2, c.p.c., gli altri partecipanti, oltre a poter far constatare al giudice dell'esecuzione tale condizione di inefficacia, sollecitando l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi, sono tenuti, in mancanza, nell'eventualità in cui lo stesso giudice provveda ad emettere l'ordinanza di aggiudicazione del bene in favore dell'offerente che abbia depositato la cauzione in modo incongruo, a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso siffatta ordinanza (alla quale si trasmettono i vizi delle operazioni inerenti l'espletata vendita senza incanto), nel termine prescritto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento medesimo (ossia dal giorno della stessa udienza in cui l'ordinanza sia stata adottata, per le parti che vi abbiano partecipato o che siano state messe in condizione di parteciparvi, ossia dalla sua comunicazione da parte della cancelleria, nell'ipotesi di emissione fuori udienza)".

²⁶⁰ Cass., 2.4.14, n. 7708: "L'aggiudicatario di un bene pignorato ha l'onere di far valere l'ipotesi di *aliud pro alio* con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quest'ultima deve essere esperita entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria".

²⁶¹ Cass., 23.12.08, n. 30201: "Nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica"; Cass., 23.2.09, n. 4334: "Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione dichiari la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, contestualmente disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento, costituisce un atto che nega al creditore di procedere nell'esecuzione, con efficacia retroattiva. Esso dunque deve essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto quest'ultima è un rimedio concesso dalla legge a tutela del soggetto esecutato, e non può essere invocata da chi invece minacci o abbia iniziato l'esecuzione, per opporsi ad un provvedimento giurisdizionale di "blocco" della stessa".

²⁶² La Suprema Corte ha stabilito che anche l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. – pur se definito "provvedimento non impugnabile" – può essere oggetto di censure da proporre con l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.; Cass., 17.12.10, n. 25654: "La proclamazione dell'art. 560 c.p.c., comma 3, là dove dice *inimpugnabile* il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato, dev'essere intesa nel senso che preclude l'esperibilità contro tale atto di un mezzo di impugnazione in senso proprio, cioè dinanzi ad altro giudice diverso da quello che lo ha emesso. Viceversa, non essendo dubitabile che il provvedimento è un atto dell'esecuzione, alla stregua dell'art. 617 c.p.c., comma 2, detta proclamazione non esclude in alcun modo che il provvedimento per tale natura soggiaccia all'ordinario rimedio cognitivo dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale serve per ottenere, sulla base di uno specifico diritto di azione attribuito ai soggetti che rivestano la qualità di parte del processo esecutivo o che comunque vengano coinvolti formalmente in atti del processo esecutivo ed in relazione al suo svolgimento siano titolari di un interesse protetto alla legittimità di esso (Cass. n. 8857 del 1996), il controllo dell'operato del giudice dell'esecuzione in base alle regole della giurisdizione cognitiva e, quindi, non già attraverso un mezzo di impugnazione in senso tecnico. ... Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, terzo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 2, terzo comma, lettera e), n. 21, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, terzo comma, lett. i) della legge 28 dicembre 2005, n. 263), ordina la liberazione dell'immobile pignorato, il rimedio esperibile da parte del

to della loro conformità al disposto normativo, ma anche sotto il profilo della loro opportunità e congruenza, come riconosciuto in dottrina²⁶³ e in giurisprudenza²⁶⁴.

Termini per proporre l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

Il rispetto del termine decadenziale – di 20 giorni (dopo la riforma entrata in vigore l'1.3.06) – per proporre l'opposizione *de qua* costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione (la cui mancanza può essere rilevata, su eccezione di parte e pure *ex officio*, anche in sede di legittimità²⁶⁵).

Il *dies a quo* decorre:

- dal primo atto esecutivo (di cui l'esegutato abbia conoscenza, legale o anche solo di fatto²⁶⁶) che presupponga l'avvio dell'esecuzione per le contestazioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precezzo²⁶⁷;
- dal compimento o dalla conoscenza legale²⁶⁸ o di fatto del singolo atto esecutivo

debitore esegutato non è il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., bensì l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., la cui applicabilità non è esclusa dalla clamazione di inimpugnabilità del provvedimento".

²⁶³ ORIANI, *Opposizione agli atti esecutivi*, 1987, 258 ss.

²⁶⁴ Cass., 19.8.03, n. 12120: "In base al dato testuale dell'art. 617, comma 2, c.p.c., l'atto esecutivo è impugnabile sia per vizi formali, o di legittimità, che per profili inerenti alla congruità o all'opportunità dell'atto stesso. Sotto il profilo della ratio legis tale interpretazione trova conforto nella necessità di apprestare una tutela adeguata al debitore che rimarrebbe inappagata se rimanesse affidata ai soli poteri di revoca o modifica del giudice dell'esecuzione".

²⁶⁵ Cass., 13.8.15, n. 16780: "L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi"; Cass., 30.3.99, n. 3045: "La decadenza processuale per l'inosservanza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede di legittimità, trattandosi di materia riguardante l'ordinario svolgimento del processo, sottratta come tale alla disponibilità delle parti".

²⁶⁶ Cass., 13.5.10, n. 11597: "In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato"; Cass., 9.5.12, n. 7051: "Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione". Conformi Cass., 28.9.12, n. 16529 e Cass., 30.4.09, n. 10099.

²⁶⁷ Cass., 31.10.13, n. 24662: "Il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precezzo è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza".

²⁶⁸ In proposito si osserva che l'art. 176, comma 2, c.p.c. trova piena applicazione anche nel processo di

- che si assume viziato, irregolare o inopportuno oppure di uno successivo che necessariamente lo presuppone²⁶⁹;
- dalla conoscenza legale, da parte dell'aggiudicatario, della difformità del bene acquistato (ipotesi di *aliud pro alio*) oppure “*dal momento in cui la conoscenza del vizio [aliud pro alio] si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria*”²⁷⁰.

Secondo una parte della giurisprudenza l'onere di provare la tempestività dell'opposizione non incombe sulla parte opponente, bensì su quella che ha interesse ad ottenere la declaratoria della sua inammissibilità²⁷¹.

esecuzione: Cass., 22.2.06, n. 3950: “*In tema di espropriazione immobiliare, una volta che il debitore sia stato posto in condizioni di comparire all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., il termine per la opposizione della esecuzione agli atti esecutivi contro i provvedimenti emessi dal giudice nella stessa udienza decorre dalla data di essi e non da quella di effettiva conoscenza. Se pure, infatti, il debitore che ha ricevuto la comunicazione dell'avviso di comparizione, non ha l'obbligo di comparire alla detta udienza, lo stesso ha, tuttavia, l'onere di essere presente, onde svolgere tutte le attività idonee alla tutela delle proprie ragioni, mentre l'omessa comparizione implica senz'altro la applicazione del principio generale di cui all'art. 176 c.p.c., a mente del quale la parte volontariamente assente nel processo imputet sibi ogni pregiudizievole conseguenza derivante dalla mancata conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza*”; Cass., 15.9.08, n. 23683: “... Il mezzo d'impugnazione è rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi proponibile nel termine di decadenza di cinque giorni che, qualora il provvedimento sia emesso in udienza alla quale il debitore è posto in condizione di comparire, decorre dalla data dello stesso provvedimento e non dalla data dell'effettiva conoscenza”.

²⁶⁹ Cass., 22.1.08, n. 1269: “*In tema di opposizione agli atti esecutivi, il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone*”; Cass., 10.1.08, n. 252: “*In tema di opposizione agli atti esecutivi vale il principio che il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti in virtù della modifica apportata dall'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni) di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio e data l'accertata nullità della notifica del preccetto e del successivo pignoramento, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva ritenuto tempestiva l'opposizione al pignoramento)*”; Cass., 22.8.07, n. 17880: “*In tema di opposizione agli atti esecutivi, vale il principio che il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti in virtù della modifica apportata dall'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif., nella legge n. 80 del 2005, e succ. modificazioni ed integrazioni) di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un'ordinanza di assegnazione emessa fuori udienza, la S.C. ha ritenuto che il termine per proporre opposizione decorreva dalla comunicazione del provvedimento e non dal deposito dell'atto)*”.

²⁷⁰ Cass., 2.4.14, n. 7708: “*L'aggiudicatario di un bene pignorato ha l'onere di far valere l'ipotesi di aliud pro alio ... entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria ... [e] comunque nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione*”.

²⁷¹ Cass., 19.1.96, n. 435: “*Il termine di cinque giorni per l'opposizione agli atti esecutivi, previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., comincia a decorrere dal giorno della legale conoscenza dell'atto impugnato, la quale, per le ordinanze pronunciate (ai sensi del combinato disposto degli artt. 487, secondo comma, e 186 cod. proc. civ.) fuori dell'udienza, suppone la comunicazione del provvedimento alla parte, quale requisito indi-*

Più recentemente si è affermato, però, un contrario orientamento di legittimità che onera invece l'opponente di dimostrare la tempestività dell'azione proposta, prescrivendo, a pena di inammissibilità dell'opposizione stessa, il duplice incumbente di allegare *in primis* il momento di conoscenza – legale o di fatto – dell'atto che si assume nullo (*dies a quo* del termine per esperire l'opposizione agli atti) e di asseverare, inoltre, la verità di detta allegazione²⁷².

È evidente che non occorra dimostrare la tempestività dell'opposizione quando la stessa emerga dagli atti di causa²⁷³.

Il termine finale per avanzare l'opposizione *de qua* si individua:

- nella celebrazione delle udienze *ex artt. 530* (nell'esecuzione mobiliare “non piccola”) e *569* (nell'esecuzione immobiliare) c.p.c., entro le quali – per espressa disposizione codicistica – “*le parti ... debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle*”;
- nella conclusione del singolo sub-procedimento che costituisce fase del processo esecutivo²⁷⁴;

spensabile perché il provvedimento raggiunga il suo scopo. Pertanto, non è configurabile a carico del ricorrente un onere che gli imponga – al di là del dovere di lealtà e probità, cui occorre conformare il proprio comportamento nell'attività processuale – la dimostrazione di non avere avuto notizia del provvedimento opposto.

²⁷² Cass., 17.3.10, n. 6487: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto”; Cass., 9.5.12, n. 7051: “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”; Cass., 28.5.13, n. 13281: “Colui che, agendo ex art. 617 cod. proc. civ., mostri di aver avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non ritualmente comunicatogli, o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo idoneo a fargli acquisire necessariamente conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato, deve indicare nell'atto di opposizione quando abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto nullo, dandone altresì dimostrazione (sempreché la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo)”.

²⁷³ Cass., 7.11.12, n. 19277: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onore è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opponto”.

²⁷⁴ Cass., 8.4.14, n. 8145: “La struttura del processo esecutivo non è assimilabile al normale processo di cognizione, posto che esso non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di subprocedimenti, e cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, alla quale è pertanto tendenzialmente estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 cod. proc. civ.: la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo; le situazioni invalidanti che si producano in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscono il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori”.

Così, ad esempio, l'emissione del decreto di trasferimento chiude la fase di liquidazione e preclude la

- nella conclusione del processo esecutivo²⁷⁵, oltre la quale possono farsi valere i vizi degli atti esecutivi già compiuti solamente entro i ristretti limiti applicativi dell'art. 2929 c.c.²⁷⁶.

Legittimazione e interesse all'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

L'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi (regolarità formale dei singoli atti dell'esecuzione), a differenza di quello dell'opposizione all'esecuzione, allarga l'ambito dei soggetti legittimati attivamente: non solo il debitore e il terzo assoggettato all'esecuzione, ma anche i creditori (precedente e intervenuti) e i destinatari dei singoli atti esecutivi che siano (concretamente) interessati all'accertamento della loro invalidità²⁷⁷.

proposizione di opposizioni ex art. 617 c.p.c. riguardanti gli atti esecutivi anteriori; Cass., 2.4.14, n. 7707: “*Conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, tutte le doglianze per vizi ad esso anteriori non fatte utilmente od idoneamente valere con i rimedi allo scopo apprestati, prima fra tutti l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione*”.

²⁷⁵ Cass., 26.3.09, n. 7357: “*Nella procedura esecutiva per rilascio di immobili, una volta immesso l'esecutante nel possesso dell'immobile ad opera dell'ufficiale giudiziario, viene ad esaurirsi l'intera fase esecutiva ai sensi dell'art. 608 c.p.c., con la conseguenza che, conclusosi in modo non più reversibile tale procedimento in forma specifica, l'esecutato non può più proporre, con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c., censure avverso gli atti dell'ufficiale giudiziario antecedenti a quello di immis-sione in possesso, come il preavviso di rilascio*”; Cass., 2.4.14, n. 7708: “*L'aggiudicatario di un bene pignorato ha l'onere di far valere l'ipotesi di aliud pro alio ... comunque nel limite temporale massimo dell'e-saurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione*”.

²⁷⁶ Cass., 1.4.10, n. 7991: “*Deve essere dichiarata inammissibile – senza necessità di un esame sul merito – l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunci un vizio formale verificatosi prima della vendita, qualora essa sia proposta dopo che la vendita è già stata compiuta. L'art. 2929 c.c., infatti, dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto il trasferimento non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore precedente*”; Cass., 13.10.09, n. 21682: “*In tema di esecuzione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore del decreto con cui, a norma dell'art. 569 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, costituisce vizio incidente anche sui successivi provvedimenti di aggiudicazione e di trasferimento del bene pignorato, deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., il quale decorre dalla conoscenza legale dell'atto. La predetta nullità, ancorché anteriore alla vendita, risulta opponibile all'acquirente del bene se (come nella specie), ne difetti la terzietà rispetto alle parti del procedimento, come quando la vendita stessa sia stata disposta in favore di uno dei creditori procedenti, non trovando in tal caso applicazione la regola generale di cui all'art. 2929 c.c.*”; Cass., 29.9.09, n. 20814: “*La regola conte-nuta nell'art. 2929 c.c. – secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario – non trova applicazione solo quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione, oppure quando i vizi denunciati si configurano come motivi di opposizione all'esecuzione. Essa si riferisce infatti ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha condotto alla vendita o all'assegnazione, e opera quando vi sono atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, che devono essere dichiarati nulli. Va pertanto dichiarata inammis-sibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunci un vizio formale, verificatosi prima dell'as-segnazione, se essa sia stata proposta solo dopo che l'assegnazione è già stata disposta*”; Cass., 15.7.09, n. 16453: “*L'art. 2929 c.c. – secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore precedente – preclude che con il mezzo della opposizione agli atti esecutivi possano essere denunciati, dal debitore, vizi formali verificatisi prima della vendita*”.

²⁷⁷ Anche per riferimenti, CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1987.

La giurisprudenza della Suprema Corte è molto rigorosa nella selezione dell'interesse dell'opponente, rifuggendo formalismi fini a se stessi e richiedendo piuttosto – ai fini dell'ammissibilità del rimedio impugnatorio – un vaglio del concreto pregiudizio arrecato dal vizio denunciato, che deve essere specificamente allegato (anche illustrando le attività difensive che sono state precluse dal rilevato *error in procedendo*)²⁷⁸.

L'interesse e la legittimazione dipendono dalla posizione processuale assunta dai diversi soggetti in relazione all'atto esecutivo impugnato; quantomeno astrattamente (e fermo quanto esposto nel precedente capoverso):

- l'esecutato può lamentare il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione immediata (se gli ha procurato danni²⁷⁹), rilevare la nullità del pignoramento, contestare la legittimità dell'intervento dei creditori, denunciare il difetto della sua audizione (ove questa assume rilevanza sulla validità dei successivi atti esecutivi²⁸⁰), contestare le modalità di vendita²⁸¹, mentre gli è preclusa la possibilità di sollevare questioni sulla mancata convocazione di creditori intervenuti o iscritti;
- anche il terzo proprietario assoggettato all'espropriazione può contestare il *quomo-*

²⁷⁸ Con specifico riferimento al processo esecutivo, Cass., 25.1.12, n. 1029: “È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l'opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell'atto di impugnazione, l'interesse in concreto lesò e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all'opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito” e Cass., 13.5.14, n. 10327: “L'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale sussiste se tale violazione ha comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte, che è perciò tenuta ad allegare e dimostrare quali attività avrebbe svolto, quali danni le sono derivati dall'inosservanza delle norme sulla regolarità formale e, infine, che l'una e l'altra circostanza sono state sottoposte nel corso del giudizio” e Cass., 16.5.14, n. 10841: “L’“error in procedendo” non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei principi del giusto processo ed in particolare ad un pregiudizio del diritto di difesa della parte (fattispecie in cui era contestata la notifica di titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado anziché dalla sentenza di conferma, nel merito, da parte del giudice dell’impugnazione)”; più in generale, Cass., 20.3.14, n. 6522: “È orientamento giurisprudenziale più che consolidato che la denuncia di vizi di attività del giudice non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto errore non acquista rilievo idoneo a determinare la cassazione – neppure solo in parte qua – della sentenza impugnata”.

²⁷⁹ Cass., 12.2.15, n. 2742: “L'interesse a dolersi con opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dell'autorizzazione all'esecuzione immediata concessa ai sensi dell'art. 482 cod. proc. civ. può sorgere quando il provvedimento che si assume ingiustificato o illegittimo abbia, di per sé, causato danni o spese a chi lo abbia subito e venga successivamente ad ottenere definitiva ragione nel merito”.

²⁸⁰ Cass., 25.8.06, n. 18513: “Il debitore deve essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sé, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola”. Nello stesso senso, Cass., 22.11.94, n. 9885.

²⁸¹ Cass., 30.6.14, n. 14774, subordinando la facoltà di denunciare un vizio della fase di vendita al concreto interesse alla dogliananza, afferma: “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto. (Nella specie, pur partendosi da un prezzo base di asta illegittimamente ribassato di un quinto, l'asta si era poi svolta con rilanci tali da pervenire ad un prezzo di aggiudicazione addirittura superiore a quello originario)”.

do del processo esecutivo, così come il debitore; secondo la giurisprudenza, però, va tenuta distinta la posizione del terzo *ex artt. 602-604 c.p.c.* da quelle di altri soggetti che non sono abilitati all'opposizione *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*, o perché hanno acquistato a titolo particolare il bene già pignorato²⁸² o perché sono state erroneamente destinatarie del pignoramento²⁸³;

- i creditori (procedente e intervenuti) sono legittimati a censurare – nell'ambito di un interesse che si estende all'esigenza di rispetto delle formalità di legge²⁸⁴ gli atti a loro pregiudizievoli: ad esempio, l'ordinanza di conversione del pignoramento, la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, il provvedimento di riduzione del pignoramento, l'ordinanza di assegnazione del credito²⁸⁵, ecc.;

²⁸² Cass., 12.3.09, n. 5986: *"Il terzo, il quale, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiaice, se non contesta la validità del pignoramento, alla norma dell'art. 2913 c.c., la quale nega ogni protezione agli interessi di esso acquirente solo che si trovino in conflitto con quelli dei creditori presenti nel processo esecutivo: cosicché egli non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi. Ove, invece, eccependo la nullità del pignoramento, negando conseguentemente l'applicabilità nei suoi confronti della norma anzidetta e sostenendo l'efficacia del suo acquisto nei confronti dei creditori, egli chieda la separazione del suo bene, neppure in tale caso egli, come terzo opponente ai sensi dell'art. 619 c.p.c., può dedurre a fondamento della sua opposizione i vizi della procedura esecutiva. Egli non ha, infatti, altro interesse fuorché quello di tutelare il suo diritto reale sul bene assoggettato all'esecuzione, diritto che, ove dimostrato, è riconosciuto efficace nei confronti dei creditori, deve essere dichiarato prescindendo dalla regolarità o meno degli atti di esecuzione. Deriva, da quanto precede, pertanto, che in nessun caso il terzo acquirente del bene pignorato può essere legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, e che, ove egli abbia proposto tale opposizione, questa è inammissibile". Analogamente, Cass., 7.10.13, n. 22807: "Il terzo che, acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento faccia valere l'invalidità del pignoramento al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, è efficace e opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti così da sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo *ex art. 619 cod. proc. civ.*".*

²⁸³ Cass., 4.5.94, n. 4282: *"Il soggetto cui sia stato notificato il pignoramento immobiliare, ancorché non sia proprietario dell'immobile sul quale è caduto il pignoramento, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, per far valere l'irregolarità del procedimento esecutivo, atteso che, a norma dell'art. 617 c.p.c., solo il debitore ed il terzo assoggettato all'esecuzione, in quanto proprietari dei beni staggiti (art. 2910 c.c.), hanno interesse al corretto svolgimento del processo di esecuzione che si svolge nei loro confronti, mentre né il generico interesse a non essere esposto alla pubblicità di un procedimento esecutivo, né l'interesse a segnalare l'instaurazione di procedimenti esecutivi anomali configurano l'interesse ad agire, quale si ricava dall'art. 100 del codice di rito".*

²⁸⁴ Cass., 6.9.96, n. 8153: *"Tutti i partecipanti al processo esecutivo possono avere interesse a che questo si svolga nel rispetto delle formalità di legge, sicché legittimati alla domanda di accertamento dei vizi che inficiano il procedimento, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., sono anche coloro che siano intervenuti nell'esecuzione, oltre al debitore esecutato ed al creditore procedente. Ne consegue, in relazione al creditore intervenuto, che l'interesse ad agire in opposizione va determinato in relazione alla sua situazione giuridica ed al pregiudizio arrecato a tale situazione giuridica dall'atto esecutivo oggetto dell'opposizione".*

²⁸⁵ Cass., 4.2.14, n. 2410: *"L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (ordinanza 22 giugno 2007, n. 14574, confermata dalla successiva sentenza 9 marzo 2011, n. 5529, nonché dall'ordinanza 17 gennaio 2012, n. 615)".*

- tra i soggetti che possono subire pregiudizio dagli atti esecutivi si annoverano l'offerente la cui offerta sia stata superata in corso di gara o incanto con aggiudicazione a favore di altro partecipante, l'aggiudicatario provvisorio in relazione all'offerta ex art. 584 c.p.c., l'aggiudicatario (acquirente, a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento) di bene concretamente difforme da quello posto in vendita²⁸⁶, ecc.

L'individuazione degli interessi sottesi all'atto opposto è necessaria perché si ritiene che nell'opposizione agli atti esecutivi siano litisconsorti necessari (da chiamare, quindi, nella causa, a pena di improcedibilità²⁸⁷ tutti i soggetti che sarebbero pregiudicati dall'eventuale declaratoria di nullità, i quali assumono la veste di legittimi passivi: sono certamente litisconsorti le parti del processo esecutivo (creditori, debitore²⁸⁸, terzo assoggettato all'espropriazione), ma anche – a seconda dei casi – l'aggiudicatario oppure l'offerente in aumento ex art. 584 c.p.c. o, ancora, il terzo pignorato²⁸⁹.

Competenza; forma dell'atto introduttivo; fasi e regole del giudizio.

Nella configurazione risultante dalla novella della l. 28.2.06, n. 52, l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. è giudizio unitario a bifasicità eventuale, che segue, cioè, una scansione articolata in due fasi:

- una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza (regolata delle norme del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c., richiamato dall'art. 185 disp. att. c.p.c.²⁹⁰),

²⁸⁶ Cass., 2.4.14, n. 7708.

²⁸⁷ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1302.

²⁸⁸ Cass., 12.3.01, n. 3571: "Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la presenza del debitore esegutato è richiesta anche con riferimento al giudizio in ordine alle irregolarità riguardanti la fase dell'assegnazione dei beni pignorati, sussistendo, in detta fase, un evidente interesse del debitore stesso alla determinazione dell'offerta di pagamento al più alto valore possibile"; Cass., 29.8.95, n. 9107: "Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il debitore esegutato ha sempre la qualità di litisconsorte necessario (nella specie, l'opposizione era stata proposta dal creditore procedente contro l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione, aveva qualificato tempestivi gli interventi di altri due creditori)".

²⁸⁹ Solo se dall'accoglimento della domanda può comportare la liberazione dagli obblighi di custodia: Cass., 26.6.15, n. 13191: "Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo"; Cass., 23.4.03, n. 6432: "In tema di esecuzione forzata con espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. rimane estraneo al processo esecutivo, sicché la sua partecipazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è di massima necessaria, restando limitata al debitore e al creditore procedente, oltre che agli eventuali intervenuti; è fatta peraltro salva l'ipotesi in cui il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la validità o l'efficacia del pignoramento, e che possa quindi comportare la liberazione del terzo dal relativo vincolo d'indisponibilità".

²⁹⁰ Osserva giustamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1275, che il richiamo degli artt. 737 ss. c.p.c. è singolare e improprio, dato che non sono applicabili numerose disposizioni del rito camerale.

L'autonomia del subprocedimento di opposizione rispetto alla pendente esecuzione ha portato, in alcuni uffici giudiziari, a pretendere il versamento di un contributo unificato *ad hoc*; tale prassi non appare condivisa.

ha ad oggetto la delibazione sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva o la concessione di provvedimenti indilazionabili e si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza – secondo la giurisprudenza (anche di legittimità), soggetto a reclamo – avente, quale contenuto predeterminato dalla legge, la fissazione ad opera del giudice dell'esecuzione di un termine perentorio (*ex art. 618 c.p.c.*) per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata;

- una seconda fase (peraltro meramente eventuale) aperta dall'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito, svolta secondo lo schema procedimentale del libro secondo del codice (ovvero secondo un differente rito speciale, se pertinente alla materia della causa) – con la sola deroga della dimidiazone dei termini a compiere (*art. 618 c.p.c.*) – avente ad oggetto la decisione (assunta con tutti gli strumenti della cognizione piena), sulla fondatezza dell'opposizione, decisione da adottarsi con provvedimento in forma di sentenza (non impugnabile, ma ricorribile per cassazione *ex art. 111 Cost.*).

La struttura bifasica dell'opposizione *de qua* non scalfisce, tuttavia, la sua natura unitaria: l'anello di congiunzione tra i due descritti segmenti è costituito dal termine perentorio, stabilito nella ordinanza conclusiva della prima fase, per la introduzione della causa di merito; la cesura che così si configura è tuttavia unicamente funzionale all'attribuzione della cognizione sul merito dell'opposizione ad un giudice necessariamente diverso (*art. 186-bis disp. att. c.p.c.*) da quello che ha trattato la fase sommaria, ma non esclude –in ragione dello stretto ed ineludibile collegamento tra le due fasi – il carattere unitario del processo di opposizione²⁹¹.

L'atto introduttivo consiste in un ricorso al giudice dell'esecuzione²⁹² o in un atto a questo equipollente (anche in una dichiarazione orale resa al giudice dell'esecuzione e

sibile come spiegano BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2006, 675, e SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1276.

²⁹¹ Dalla postulata unitarietà delle opposizioni esecutive (ancorché distinte in una doppia fase) discendono, in linea di logica coerenza, i seguenti corollari giurisprudenziali:

- la procura alle liti conferita per la fase camerale (cioè, in relazione al ricorso proposto innanzi al giudice dell'esecuzione) si presume rilasciata anche per il successivo giudizio di merito, salvo espressa limitazione dello *ius postulandi* alla prima fase (Cass., 31.8.15, n. 17307; Cass., 9.4.15, n. 7117);
- l'atto di citazione per la controversia di merito è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato alla fase sommaria la validità del mandato difensivo (Cass., 20.4.15, n. 7997);
- l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione definisce la fase sommaria, accordando (o meno) la misura cautelare, ed omette di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività, anche quando il giudice abbia statuito sulle spese (Cass., 14.12.15, n. 25111; Cass., 11.12.15, n. 25064);
- ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella formulazione novellata della l. 18.6.09, n. 69, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione (Cass., 7.5.15, n. 9246).

²⁹² Cass., 31.8.15, n. 17312: “*La fase sommaria [è] di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, quando le opposizioni esecutive sono state proposte dopo l'instaurazione del processo esecutivo (come si ricava, anche se per lo più a contrario, da: Cass. 30 dicembre 2014, n. 27527; Cass., ord. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 14 marzo 2008, n. 6882; Cass. 25 agosto 1990, n. 8718)*”.

raccolta nel verbale di udienza oppure in una scrittura difensiva depositata all'udienza²⁹³).

Per proporre l'opposizione occorre munirsi dell'assistenza tecnica di un procuratore abilitato al patrocinio (art. 82 c.p.c.): la procura alle liti conferita per la fase camerale (cioè, in relazione al ricorso proposto innanzi al giudice dell'esecuzione) si presume rilasciata anche per il successivo giudizio di merito, salva espressa limitazione dello *ius postulandi* alla sola prima fase²⁹⁴.

L'atto deve contenere le indicazioni *ex art. 125 c.p.c.* (non paiono indispensabili quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 163 c.p.c. dato che l'art. 184 disp. att. c.p.c. non richiama l'atto introduttivo dell'opposizione *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*).

Non costituisce idonea modalità di proposizione dell'opposizione *de qua* la spedizione con plico raccomandato del ricorso, il quale, invece, dev'essere depositato in cancelleria²⁹⁵ (la statuizione appare comunque superata dalla possibilità di inoltrare il ricorso con gli strumenti del processo civile telematico).

La competenza funzionale relativa alla prima fase spetta inderogabilmente al giudice dell'esecuzione, anche per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro II del codice di rito (controversie individuali di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie e locatizie), come espressamente prevede l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c.²⁹⁶.

²⁹³ Cass., s.u., 15.10.98, n. 10187: "Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli artt. 615 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti". Nello stesso senso Cass., 19.12.06, n. 27162. In dottrina, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1273.

²⁹⁴ Cass., 31.8.15, n. 17307: "Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salva espressa limitazione dello "ius postulandi" alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio"; Cass., 9.4.15, n. 7117: "Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene diviso in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria".

²⁹⁵ Cass., 21.3.13, n. 7107: "Poiché il ricorso in opposizione agli atti esecutivi deve avere i requisiti indicati nell'art. 125 cod. proc. civ., in quanto ad essa l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, qualora tale scopo di costituire un immediato contatto fra giudice e parte non si realizzi perché l'opposizione, proposta con ricorso spedito con plico raccomandato non si riveli idonea, per il suo contenuto, a tal fine, essa è inesistente, e quella proposta successivamente allo spirare del termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile".

²⁹⁶ Cass., 11.2.10, n. 3230: "In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale"; Cass., 31.8.15, n. 17312: "La fase sommaria [è] di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, quando le opposizioni esecutive sono state proposte dopo l'instaurazione del processo esecutivo (come si ricava, an-

Ricevuto – per il tramite della cancelleria – il ricorso (e, se necessari, adottati, “*nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni*”, ex art. 618, comma 1, c.p.c.), il giudice dell’esecuzione deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto; non è previsto un termine minimo a comparire (coerentemente con la funzione cautelare della fase endoesecutiva), né un limite temporale massimo per la fissazione dell’udienza (si ritiene però comunemente applicabile l’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. in caso di sospensione immediata della procedura).

Secondo la giurisprudenza anteriore alla novella legislativa del 2006, la notificazione nei confronti dei creditori opposti non poteva essere eseguita presso il domicilio eletto nell’atto di pignoramento o nel ricorso ex art. 612 c.p.c. o nell’intervento, bensì nel domicilio personale di ciascuno dei destinatari²⁹⁷.

Le conclusioni a cui era pervenuta la Suprema Corte devono oggi essere riviste alla luce del fatto che i destinatari della notificazione sono già “costituiti” nel processo esecutivo e che la trattazione dell’opposizione avviene, quantomeno nella prima fase, in sede endoesecutiva: deve quindi farsi applicazione dell’art. 489 c.p.c., a norma del quale “*Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precezzo [e] quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento*” (e, in mancanza, presso la cancelleria), e dell’art. 492, comma 2, c.p.c. nella parte in cui prevede che anche le notificazioni al debitore²⁹⁸ siano effettuate presso la cancelleria in mancanza di elezione di domicilio o di dichiarazione di residenza²⁹⁹. Le notificazioni agli altri “cointeressati” (che non sono propriamente parti del processo esecutivo) deve essere effettuata ai destinatari con le forme e nei luoghi prescritti dagli artt. 137 ss. c.p.c. (né può invocarsi – per gli offerenti – l’art. 174 disp. att. c.p.c., dato che la disposizione riguarda solamente le comunicazioni e non le notificazioni).

La mancata o tardiva (oltre il termine perentorio) notificazione del ricorso e del decreto comporta – secondo la tesi prevalente – l’improcedibilità³⁰⁰ (o comunque un

che se per lo più a contrario, da: Cass. 30 dicembre 2014, n. 27527; Cass., ord. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 14 marzo 2008, n. 6882; Cass. 25 agosto 1990, n. 8718”.

²⁹⁷ Cass., 27.11.96, n. 10519: “*La norma dettata dall’art. 489 cod. proc. civ., relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell’esecuzione forzata, è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell’ambito di esso, ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nel processo medesimo; mentre, per ciò che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli artt. 138 e segg. cod. proc. civ.*”. Nello stesso senso, Cass., 16.5.03, n. 7638, Cass., 25.8.06, n. 18513, e Cass., 8.7.10, n. 16128.

²⁹⁸ La notifica del ricorso al debitore potrebbe rendersi necessaria in caso di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta dal terzo proprietario assoggettato ad esecuzione ex artt. 602 ss. c.p.c.

²⁹⁹ La conclusione si impone a fortiori dato che la Suprema Corte (Cass., 20.4.15, n. 7997) ha recentemente stabilito che pure la notifica relativa alla fase di merito si esegue presso il domicilio eletto.

³⁰⁰ Cass., 13.1.81, n. 292: “*Il termine stabilito dal giudice dell’esecuzione per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e del decreto di comparizione delle parti, essendo espressamente dichiarato perentorio dall’art. 618 c.p.c., non è prorogabile e la sua inosservanza comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono*”.

provvedimento in rito³⁰¹) relativamente alla fase sommaria³⁰² (ferma restando – come si dirà nel prosieguo – la necessità di fissazione del termine *ex art. 618 c.p.c.*³⁰³); non occorre, invece, alcuna notificazione quando l'opposizione è proposta in udienza alla presenza dei procuratori delle controparti³⁰⁴.

I creditori opposti non devono effettuare una formale costituzione in questa fase, essendo già “costituiti” nel processo esecutivo al quale hanno dato impulso o nel quale sono intervenuti; nelle prassi degli uffici giudiziari, la parte opposta deposita – per tramite del proprio difensore – una semplice memoria illustrando gli argomenti contrari all'istanza di sospensione. Del resto, la procura rilasciata dal creditore e apposta sull'atto di prechetto (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo o riportata sull'atto di intervento) abilita il difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito³⁰⁵.

³⁰¹ Secondo Cass., 31.8.11, n. 17860: “Le esigenze di rapidità sottese alla sommarietà della cognizione ... inducono, invece, a privilegiare l'idea che la mancata comparizione debba portare all'immediata definizione in rito della fase sommaria con un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del procedimento. La garanzia della indefettibilità della cognizione piena e, dunque, l'esclusione della possibilità che il procedimento sia definito con la fase sommaria, giustifica, tuttavia, che l'estinzione venga dichiarata subordinatamente allo scadere del termine per l'introduzione del giudizio di merito, che, pertanto, con l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione dev'essere comunque concesso e previsto. E, quindi, il giudice dell'esecuzione dovrà adottare un provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo per il caso di inutile decorso del termine per l'inizio della fase di merito, il quale, ove il termine decorra, si consilderà a tutti gli effetti definitivamente.”.

³⁰² La tesi prevalente si fonda sulla natura cautelare riconosciuta alla fase endoesecutiva dell'opposizione; al contrario, vi è chi ritiene che, dovendosi applicare il rito camerale ai sensi dell'art. 185 disp. att. c.p.c., il giudice dell'esecuzione debba comunque provvedere sull'istanza anche in caso di mancata comparizione delle parti (non tenute a presenziare all'udienza) o, quantomeno, rinviare ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (di contrario avviso Cass., 31.8.11, n. 17860: “Le esigenze di rapidità sottese alla sommarietà della cognizione escludono l'opzione interpretativa postulante l'applicazione della disciplina dell'art. 181 c.p.c., quale che essa sia, nelle varie versioni succedutesi nel tempo”).

³⁰³ Cass., 31.8.11, n. 17860.

³⁰⁴ Cass., 16.1.03, n. 571: “Il giudizio di opposizione all'esecuzione a processo esecutivo iniziato, è ritualmente introdotto anche oralmente in istanza, ed anche – perciò – se il relativo ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte ed il creditore ne abbia avuto conoscenza attraverso il suo procuratore; ciò sia in quanto l'opposizione può essere proposta senza l'osservanza della forma stabilita dall'art. 615, cod. proc. civ. – quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull'oggetto dell'opposizione e la parte contro cui è proposta è stata messa in condizione di difendersi – sia in quanto essa introduce un giudizio su di una questione incidentale, cosicché il potere di rappresentanza attribuito dal creditore precedente al difensore, in mancanza di limitazione, lo abilita a rappresentarla anche in questo giudizio di cognizione ed a ricevere per la stessa l'atto che lo instaura (Nella specie, concernente un'espropriazione presso terzi, l'opposizione era stata proposta oralmente all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo nella quale era presente il procuratore costituito per il creditore precedente, che aveva preso cognizione dei motivi dell'opposizione e del provvedimento con il quale l'opponente era stato invitato a formalizzare l'opposizione previa iscrizione a ruolo ed era stata altresì fissata l'udienza per la trattazione)”.

³⁰⁵ Cass., 9.4.15, n. 7117. Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito: in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione, anche per l'impugnazione in secondo grado; per l'impugnazione della sentenza di opposizione agli atti esecutivi – non potendosi proporre appello ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è invece richiesta una procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

Nella fase sommaria endoesecutiva – caratterizzata da un rito deformatizzato – la parte opposta non ha alcun termine per spiegare le proprie difese, nemmeno per proporre domande riconvenzionali³⁰⁶.

La prima fase si conclude con la decisione del giudice dell'esecuzione che – con ordinanza – decide sull'istanza di sospensione o adotta i provvedimenti indilazionabili ex art. 618, comma 2, c.p.c. e, ai sensi della medesima disposizione, fissa il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (fase eventuale).

La giurisprudenza – di merito e di legittimità³⁰⁷ – ritiene che l'ordinanza di sospensione (o di non sospensione) ex art. 618 c.p.c. sia soggetta al reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c.³⁰⁸, pur non essendo richiamato tale mezzo di impugnazione dall'art. 624, ultimo comma, c.p.c.

È invece esclusa, in giurisprudenza, la possibilità di impugnare col reclamo i provvedimenti indilazionabili assunti ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.; maggiori aperture si rinvengono in dottrina³⁰⁹.

Il reclamo costituisce l'unico strumento di impugnazione ammissibile; difatti, nemmeno l'omessa fissazione del termine ex art. 618 c.p.c. – che il giudice dell'esecuzione deve dare anche in caso di mancata comparizione delle parti³¹⁰ – abilita la parte ad esperire un diverso mezzo di impugnazione, atteso che a tale mancanza può provvedersi con integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o iniziando il giudizio di merito entro lo stesso termine (di sei mesi) ex art. 289 c.p.c.³¹¹.

³⁰⁶ Cass., 31.8.15, n. 17312: *In tema di opposizione all'esecuzione fondata su titolo locatizio, si applica il rito previsto dall'art. 618-bis c.p.c. quando l'opposizione sia introdotta ad esecuzione già iniziata, restando ferma la competenza e il rito deformatizzato della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, con conseguente inapplicabilità, in tale fase, dei termini perentori o delle decadenze previste per la proposizione di domande riconvenzionali*.

³⁰⁷ Cass., 30.8.11, n. 17791: *L'ordinanza con la quale, previa qualificazione del procedimento come di opposizione agli atti esecutivi, venga disposta la revoca del decreto emesso "inaudita altera parte" di sospensione dell'esecuzione e contestualmente assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., non può essere impugnata mediante ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., attesa l'assoggettabilità a reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., dell'ordinanza e la sua natura non definitiva neanche in ordine alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, da ritenersi censurabile in sede di reclamo e comunque modificabile in sede di giudizio a cognizione piena eventualmente introdotto*.

³⁰⁸ V. formula n. 115 e relativa nota esplicativa.

³⁰⁹ Anche per riferimenti, CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2059.

³¹⁰ Cass., 31.8.11, n. 17860: *Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito*.

³¹¹ Cass., 23.9.09, n. 20532: *In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l'iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammisible anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell'esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell'art. 289 del codice di rito*; Cass., 31.8.11, n. 17860: *Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito*.

L'ordinanza conclusiva della prima fase del giudizio di opposizione presenta poi un ulteriore contenuto necessario, non espressamente previsto dal dettato positivo ma desunto in via ermeneutica, rappresentato dalla statuizione sulle spese afferenti il sub-procedimento svolto innanzi al giudice dell'esecuzione: tale è l'indirizzo esegetico affermato – dissipando contrasti sorti nella giurisprudenza di merito – dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il provvedimento con cui si decide sulla istanza di sospensione (assunto dal giudice dell'esecuzione o dal collegio del reclamo) deve contenere la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese (o comunque la statuizione sulle spese)³¹²; a tale conclusione si addiviene considerando la prima fase

zioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, nonché dichiarare estinto il procedimento subordinatamente alla scadenza di tale termine, il cui inutile decorso comporterà, pertanto, l'efficacia dell'estinzione. Nel caso di mancata fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, la parte interessata può chiedere all'uopo l'integrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., ovvero può senz'altro iniziare tale giudizio, nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile"; Cass., 24 ottobre 2011 n. 22033: "Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo sulla tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617, comma secondo, e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata – vi sia, o meno, provvedimento sulle spese – può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod. proc. civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese"; Cass., 4.3.14, n. 5060: "Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del rimezzo dell'opposizione agli atti esecutivi".

Analogamente: Cass., 27.10.11, n. 22503; Cass., 28.6.12, n. 10862; Cass., 11.12.15, n. 25064; Cass., 14.12.15, n. 25111.

³¹² Cass., 23.7.09, n. 17266: "Si deve rilevare anzitutto che il potere di statuizione sulle spese del giudice del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies, di cui all'art. 624 c.p.c., comma 2, allorquando confermi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione o, come nella specie, revochi la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, rigettando l'istanza, si configura sussistente sulla base di una ricostruzione che, indipendentemente dalla prospettiva di una piena riconduzione del provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione all'ambito del procedimento di cui all'art. 669-bis c.p.c. e segg. e, dunque, di una applicazione dell'art. 669-septies, comma 3, consideri il dato che la cognizione piena a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione (art. 185, disp. att. c.p.c.) e, quindi, del procedimento di sospensione, è ora, secondo l'art. 616 c.p.c., meramente eventuale, perché è rimesso all'esecutato di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo e dar corso alla cognizione piena. Onde il provvedimento del giudice dell'esecuzione che neghi la sospensione ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé, qualora non segua l'iscrizione a ruolo della causa, o non segua nel termine perentorio, di cui all'art. 616 c.p.c. E, dunque, si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall'art. 91 c.p.c. (il chiudere il processo davanti a sé). Ne consegue che, ove provveda il giudice del reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 2 la posizione riguardo alle spese non può che essere omologa. Né può avere rilievo il fatto che, in mancanza di reclamo o nonostante il reclamo, sia

dell'opposizione come procedimento cautelare *ante causam* di natura anticipatoria e anche valutando evidenti finalità deflattive (cercare di evitare l'introduzione del giudizio di merito teso al solo scopo della rifusione delle spese).

Come detto, la fase endoesecutiva si conclude con i provvedimenti ex art. 618 c.p.c. del giudice dell'esecuzione, che, ai sensi del comma 2, deve "in ogni caso" fissare un termine perentorio per l'introduzione (eventuale) del giudizio di merito.

Se la competenza funzionale relativa alla prima fase spetta inderogabilmente al giudice dell'esecuzione (anche ex art. 618-bis, comma 2, c.p.c.), il giudizio di merito soggiace agli ordinari criteri di competenza per materia (il quale non dà problemi perché le opposizioni ex art. 617 sono necessariamente devolute al tribunale³¹³) e per territorio, per cui è competente l'ufficio giudiziario innanzi al quale si svolge il processo esecutivo (anche in caso di controversia "agraria"³¹⁴). Sulla competenza territoriale,

frattanto iniziato il giudizio di merito, come nella specie, perché il giudice del reclamo provvede come avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione prima dell'introduzione del giudizio di merito con l'iscrizione a ruolo"; Cass., 24.10.11, n. 22033: "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente –, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito"; Cass., 27.10.11, n. 22503: "È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, 617 o 619 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell'esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese".

³¹³ Cass., 21.11.01, n. 14725: "Il giudice di pace, incompetente nella materia della esecuzione forzata, non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per le quali, prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado, attuata con d.lg. n. 51 del 1998, erano competenti per materia, valore e luogo, rispettivamente il pretore e il tribunale. Si rivela peraltro inammissibile l'appello proposto dinanzi al tribunale avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha deciso un'opposizione agli atti esecutivi, non essendo le sentenze rese in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnabili con i mezzi ordinari, ma solo con il ricorso ex art. 111 cost. Ed una tale inammissibilità attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., anche in sede di legittimità"; Cass., 1.3.00, n. 2291: "A seguito dell'entrata in vigore del d.lg. n. 51 del 1998, che ha soppresso l'ufficio del pretore disponendo che i procedimenti pendenti davanti allo stesso proseguono innanzi al tribunale ad eccezione di quelli che alla data di entrata in vigore della legge (2 giugno 1999) si trovano in fase decisoria (per il cui esaurimento soltanto continua a funzionare l'ufficio pretorile), in sede di regolamento di competenza deve dichiararsi la competenza del tribunale a decidere le controversie in materia di opposizione agli atti esecutivi anche se l'esecuzione forzata sia stata svolta davanti al pretore".

³¹⁴ Cass., 22.5.01, n. 6972: "La competenza a conoscere dell'opposizione a precezzo di rilascio di un fondo rustico, ove in ragione dei motivi oggetto di causa la contestazione attiene al quomodo dell'azione esecutiva, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice specializzato agrario"; nello stesso senso Cass., 30.5.01, n. 7399.

nelle opposizioni concernenti la materia del lavoro³¹⁵ e della locazione si ravvisano difformi orientamenti³¹⁶.

La forma dell'atto introduttivo dipende dall'oggetto della controversia: atto di citazione come regola generale oppure ricorso per le cause disciplinate dal rito del lavoro o locatizio o agrario³¹⁷.

Non sembra che si possa proporre il giudizio di merito con le forme del procedimento sommario di cognizione *ex artt. 702-bis ss. c.p.c.*, perché, in forza dell'opzione sul rito effettuata dall'opponente, le parti avrebbero a disposizione un grado di giudizio (*l'appello ex art. 702-quater c.p.c.*) altrimenti non previsto³¹⁸.

I termini di comparizione (*artt. 163-bis e 415 c.p.c.*) sono esplicitamente ridotti alla metà *ex art. 618 c.p.c.* e si devono reputare dimezzati anche i termini per la costituzione dell'attore e del convenuto³¹⁹.

La procura rilasciata dall'opponente per proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione è da intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in

³¹⁵ Individua la competenza del medesimo ufficio giudiziario del giudice dell'esecuzione Cass., 14.3.08, n. 6882: “A norma dell'art. 618 bis c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 533 del 1973) nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, le opposizioni agli atti esecutivi, proposte quando è già iniziata l'esecuzione ai sensi del comma 2 dell'art. 617 c.p.c., rientrano nella competenza del giudice della esecuzione, espressamente fatta salva dal comma 2 dell'art. 618 bis cit., che concerne non soltanto la prima fase del processo, ma si estende anche alla cognizione del merito della opposizione fino alla pronuncia della sentenza, quale prevista dal comma 2 dell'art. 618 c.p.c., con esclusione quindi in ogni caso della competenza del giudice del lavoro, a differenza dell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c. che, ove l'opposizione sia già iniziata, ricade nella competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alla prima fase, mentre per la cognizione del merito quest'ultimo è tenuto ai sensi dell'art. 616 c.p.c. a rimettere le parti dinanzi al giudice del lavoro”.

Al contrario, ravvisa ragioni per uno spostamento della competenza nel giudizio di merito la più recente Cass., 11.2.10, n. 3230 (a cui fa seguito, con identica statuizione, da Cass., 30.7.12, n. 13601): “In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma “solo nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale”.

³¹⁶ Possono trarsi argomenti da Cass., 31.8.15, n. 17312, per escludere che nelle opposizioni in materia locatizia – alle quali si deve applicare il rito speciale, *ex art. 618-bis c.p.c.* – si possa verificare uno spostamento della competenza territoriale: difatti, come osserva la Suprema Corte, l'applicazione del rito del lavoro non è integrale, bensì, “in forza della limitazione del primo comma dell'art. 447-bis cod. proc. civ. suddetto – solo quanto agli artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441”, il che impedisce l'operatività dei diversi criteri di competenza dettati dagli artt. 413 e 444 c.p.c.

³¹⁷ Cass., 9.4.15, n. 7117: “In materia di opposizione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio – da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. – debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, allorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo – in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti – anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione)”.

³¹⁸ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1348.

³¹⁹ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1289.

mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria³²⁰. Del pari, la procura al difensore del creditore apposta sull'atto di prece-
to (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è
formato il titolo esecutivo o riportata sull'atto di intervento) abilita il procuratore a
compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti
agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la
soddisfazione del credito³²¹.

L'atto introduttivo è validamente notificato presso il difensore nominato con la
procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita
volontà della parte destinataria che abbia limitato alla fase sommaria la validità del
mandato difensivo (con la precisazione che – qualora la notificazione sia stata eseguita
non personalmente alla parte destinataria, ma nel domicilio eletto – è onere di chi ec-
cepisce la nullità della notificazione provare la espressa limitazione alla fase sommaria
della procura conferita)³²². È certamente valida (quantomeno perché idonea al rag-
giungimento dello scopo) la notificazione eseguita alla parte personalmente.

L'iscrizione a ruolo deve seguire e non precedere l'introduzione del giudizio se que-
sta avviene con atto di citazione³²³, nonostante l'infelice formulazione dell'art. 618

³²⁰ Cass., 31.8.15, n. 17307: “*Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salva espressa limitazione dello “ius postulandi” alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.*”; Cass., 20.4.15, n. 7997.

³²¹ Cass., 9.4.15, n. 7117: “*Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene diviso in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria*”. Pertanto, la procura conser-
va validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice
dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito.

³²² Cass., 20.4.15, n. 7997: “*Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che seguia, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.*”; “*Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, allorché la notificazione dell'atto introduttivo della sua fase di merito sia stata eseguita non personalmente alla parte destinataria, ma nel domicilio da questa eletto presso il difensore già designato per la fase sommaria del medesimo giudizio, è onere di chi eccepisce la nullità della notificazione provare che la procura conferita nella fase sommaria del giudizio fosse stata espressamente limitata a tale fase*”.

³²³ Cass., 19.1.11, n. 1152: “*E se, come per il processo di cognizione ordinaria, regolato dall'art. 163 c.p.c., e segg., l'iscrizione a ruolo debba avvenire dopo la notificazione della citazione, non è dubbio che prima vada notificata la citazione e poi si debba procedere all'iscrizione a ruolo. Semmai, in relazione al fatto che solo i processi di cognizione piena introdotti con ricorso sono iscritti a ruolo con il deposito e di solito la vocatio in relazione ad essi segue successivamente, mentre quelli da introdursi con citazione (od anche con ricorso da notificarsi ad udienza fissa) vengono prima portati a conoscenza della controparte con la notificazione, si può osservare che l'espressione previa iscrizione a ruolo non è adeguata a questi ultimi. Nel senso che l'osservanza del termine perentorio è non solo correlata alla notificazione, ma l'iscrizione non può essere previa*”.

Presumibilmente l'inciso “*previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata*” ha il solo scopo di

c.p.c. (come dell'art. 616 c.p.c.)³²⁴; l'importo del contributo unificato è fisso (e attualmente stabilito in Euro 168,00).

È essenziale che la causa di merito sia introdotta – con le modalità prescritte (con la notifica dell'atto di citazione, come regola; in via di eccezione, ad esempio nelle materie previste dall'art. 618-bis c.p.c., con il deposito del ricorso³²⁵) – nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione³²⁶: l'eventuale tardività – rilevabile d'ufficio e non “sanabile” con la concessione di un nuovo termine per l'introduzione del merito (a meno che non sia ancora spirato il termine fissato dal giudice dell'esecuzione³²⁷) – comporta la decadenza dal potere di avviare il giudizio, il quale incorre, perciò, nella sanzione di inammissibilità³²⁸.

Se nessuna delle parti provvede ad introdurre tempestivamente il giudizio di merito dopo che è stata disposta la sospensione in applicazione dell'art. 618 c.p.c., trova applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c., il quale prevede che il giudice dell'esecuzione pronunci – anche d'ufficio – l'estinzione del processo, cancellando la trascrizione del

specificare la differenza rispetto al precedente assetto normativo, in base al quale – ricevuto il ricorso – il giudice dell'esecuzione fissava udienza innanzi a sé per l'istruzione del processo mandando il cancelliere per l'iscrizione al ruolo.

³²⁴ Come osserva Cass., 19.1.11, n. 1152, “il riferimento alla “previa iscrizione a ruolo” non può essere significativo ... della volontà del legislatore di esigere che la fase a cognizione piena inizi con ricorso ... ma appare frutto di insipienza di tecnica legislativa”.

³²⁵ Sul principio di equipollenza degli atti e sui suoi limiti, Cass., 9.4.15, n. 7117: “In materia di opposizione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio – da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. – debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, allorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo – in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti – anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione)”.

³²⁶ Cass., 19.1.11, n. 1152: “L'introduzione di un giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., soggetto alle regole del giudizio di cognizione ordinario, con ricorso invece che con citazione non può ritenersi idonea all'osservanza del termine perentorio fissato dal giudice perché entro la scadenza di esso doveva realizzarsi prima la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo”.

³²⁷ Cass., 19.1.11, n. 1152: “Un'eventuale concessione di termine per procedere alla notificazione o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono possibili solo se, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, è possibile che la notificazione avvenga nel termine a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione”.

³²⁸ Cass., 19.1.11, n. 1152: “Dovendo il giudizio di merito introdursi con la citazione, il rispetto del termine perentorio doveva avvenire con la notificazione della citazione (sia pure con il perfezionamento per il ricorrente) ... D'altro canto, non è possibile nemmeno ritenere che il giudice di merito, una volta preso atto dell'erronea introduzione del giudizio di merito con un rito diverso da quello necessario potesse concedere al ricorrente un termine per notificare l'istanza, siccome essa stessa sollecitava nella supposizione della sua ritualità: detta concessione, infatti, si sarebbe risolta nella inammissibile concessione di un nuovo termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. ... Lamenta che l'irritualità dell'introduzione del giudizio di merito sia stata rilevata d'ufficio, mentre avrebbe dovuto essere rilevata solo ad istanza di parte. L'assunto è erroneo, perché l'idoneità dell'atto, rivolto a sollecitare l'esercizio di un certo potere da parte del giudice, ad assolvere alla sua funzione, è rilevabile d'ufficio, tanto più se detto atto debba compiersi con certe forme entro un termine perentorio”.

Nella giurisprudenza di merito: Trib. Reggio Emilia, 29.12.10, n. 1757, e Trib. Reggio Emilia, 23.1.11, n. 83.

In dottrina: BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in Riv. esecuzione forzata, 2006, 679.

pignoramento (nelle esecuzioni immobiliari) e provvedendo sulle spese³²⁹.

Spetta al giudice dell'opposizione (*melius*, alla cancelleria) acquisire il fascicolo dell'esecuzione, sia che la causa sia riassunta innanzi a ufficio giudiziario diverso³³⁰, sia che il merito venga introdotto innanzi al medesimo ufficio³³¹.

L'art. 186-bis disp. att. c.p.c. impedisce che il giudice che ha esaminato la fase endoesecutiva dell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. sia la medesima persona fisica incaricata della trattazione del giudizio merito³³²; tuttavia, in assenza di ricusazione, la violazione di detta incompatibilità non dà luogo a nullità della decisione³³³.

Per quanto concerne il rito del giudizio di merito sull'opposizione e la composizione dell'organo giudicante, alcune perplessità può indurre la disposizione dell'art. 185 disp. att. c.p.c. nella parte in cui sancisce che “*all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice*”: si è sostenuto che, in forza dell'applicabilità delle norme del procedimento camerale, la decisione sul giudizio di merito di opposizione debba essere resa necessariamente dal tribunale in composizione collegiale (con esclusione, dunque, del tribunale in composizione monocratica e del giudice di pace) ai sensi dell'art. 50-bis, ultimo comma, c.p.c.; la Suprema Corte ha però respinto una simile ricostruzione statuendo che il rito camerale trova applicazione soltanto nella fase endoesecutiva e non nel giudizio di merito³³⁴.

³²⁹ Si rimanda alla nota esplicativa in calce alla formula n. 119.

³³⁰ Art. 186 disp. att. c.p.c.: “*Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione*”.

³³¹ Sarebbe illogico, del resto, limitare la portata applicativa dell'art. 186 disp. att. c.p.c. al solo caso di diverso ufficio giudiziario; in tema, Cass., 21.4.04, n. 7160: “*Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza, che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione; non è legittimo quindi il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell'opponente dell'atto contro cui si oppone*”.

³³² Cass., 7.11.13, n. 25055: “*Per le opposizioni diverse da quelle agli atti esecutivi, non sussiste alcuna incompatibilità né alcun obbligo di astensione tra i giudici che hanno trattato la fase sommaria endoesecutiva e quelli che trattano il giudizio di merito*”.

³³³ Cass., 28.10.14, n. 22854: “*L'art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ. prevede un'ipotesi speciale di incompatibilità tra il giudice persona fisica che abbia conosciuto dell'atto esecutivo opposto ed il giudice investito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso quello stesso atto, che impone un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. Tuttavia, in difetto di ricorso per la ricusazione del giudice, ai sensi degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 cod. proc. civ., la violazione di questo obbligo di astensione non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza*”. Nello stesso senso, Cass., 9.4.15, n. 7121.

³³⁴ Cass., 13.2.13, n. 3550: “*La norma dell'art. 185 novellato delle disposizioni di attuazione, una volta raccordata con le disposizioni negli artt. 616 e 618 c.p.c., nonché di riflesso nell'art. 619 c.p.c. per rinvio da parte del comma 3 all'art. 616 c.p.c., dev'essere intesa necessariamente nel senso che il legislatore della legge 52/2006, nell'introdurre la camerализazione dei procedimenti oppositivi, abbia inteso riferirsi esclusivamente alla fase sommaria delle opposizioni in materia esecutiva che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e non anche alla fase a cognizione piena, che ora non è consequenziale, cioè conseguente ad ordinanza prosecutoria del giudice, quando il giudizio deve proseguire davanti a lui, ma suppone un atto di*

L'articolazione bifasica del giudizio di opposizione agli atti successiva non esclude l'applicazione degli ordinari e generali principi in tema di *mutatio libelli* e di divieto di domande nuove: così, stante l'unitarietà dell'opposizione *de qua*, è da escludersi – sotto pena di inammissibilità – la deduzione per la prima volta di motivi di opposizione (non precedentemente dedotti innanzi al giudice dell'esecuzione) nell'atto introduttivo della seconda fase del giudizio ovvero nel corso di questa seconda fase³³⁵.

Entrambe le fasi del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c. sono sottratte alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali³³⁶; conseguentemente, i termini processuali decorrono anche tra il 1° agosto e il 31 agosto e i contendenti sono onerati di depositare, anche nel periodo feriale, le comparsose conclusionali e i fascicoli di parte (in difetto, il giudice dell'esecuzione dovrà decidere la lite in base alle difese e alle prove contenuti nel solo fascicolo d'ufficio³³⁷).

introduzione della fase di merito, che è a cognizione piena e non camerale. Se vi fosse bisogno d'una conferma, la persistente soggezione della fase a cognizione piena alle regole del processo di cognizione ordinario o di rito speciale si desumerebbe dalla semplice riflessione che, nell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ed in quella dell'art. 619, il giudice dell'esecuzione può ravvisare la competenza ratione valoris di un giudice inferiore, cioè del Giudice di Pace (come quando il valore del credito per cui si procede rimanga conchiuso nel limite della sua competenza generale per valore), davanti al quale sarebbe un fuor d'opera l'operare del rito camerale. [...]. La previsione della forma camerale nel nuovo art. 185 citato è riferibile – nonostante l'apparente anodina – esclusivamente alla fase sommaria del procedimento, siccome rivela il riferimento all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione [...] In tema di opposizioni in materia esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, e dell'art. 619 c.p.c., la previsione, nell'art. 185 disp. att. c.p.c., novellato dalla L. n. 52 del 2006, dell'applicabilità del rito camerale si riferisce esclusivamente alla fase a cognizione sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e sottende che la cognizione non segue le regole della cognizione piena, che si applicano invece alla fase di merito, tanto quando abbia luogo davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, quanto se abbia luogo davanti ad un diverso giudice competente sul merito. Ne consegue che deve escludersi che la trattazione della fase a cognizione piena su dette opposizioni sia stata cameralizzata e, quindi, deve escludersi che la composizione del giudice di merito dell'opposizione in sede decisoria possa essere quella collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c., u.c.”.

³³⁵ Cass., 7.8.13, n. 18761: “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha “*mutatio libelli*” quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una “causa petendi” fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico “petitum” di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza – nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. – di una riserva “di ulteriormente sviluppare i motivi”, la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi”.

³³⁶ Cass., 8.4.14, n. 8137: “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo I della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice”; Cass., 9.4.14, n. 8270; Cass., 9.6.10, n. 13928; Cass., 27.4.10, n. 9998.

³³⁷ Ex multis, Cass., 9.5.07, n. 10566: “Nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento di esecuzione per rilascio di immobile, poiché è onere della parte produrre il fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante”.

La liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa può dar luogo a problematiche di difficile risoluzione ai fini dell'individuazione del “valore della controversia”; in proposito, la Suprema Corte ha recentemente dettato i seguenti criteri: “*Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata ex art. 617 c.p.c., il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene eseguitato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.*”³³⁸

L'art. 618, comma 2, c.p.c. sancisce esplicitamente che “*la causa è decisa con sentenza non impugnabile*” e, quindi, stabilisce l'inappellabilità delle decisioni emesse nelle opposizioni *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*³³⁹, soggette soltanto a ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.*

La contemporanea proposizione di opposizioni *ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.* comporta una trattazione unitaria del processo nel primo grado, mentre le impugnazioni della decisione ivi assunta seguono ciascuna la propria disciplina: appello per l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*; ricorso per cassazione per l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*³⁴⁰.

Sull'applicabilità del termine d'impugnazione “lungo” di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella formulazione novellata della l. 18.6.09, n. 69 per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in luogo del precedente termine annuale), la giurisprudenza di legittimità ha deciso che occorre fare riferimento al momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione.³⁴¹

Quanto all'abilitazione del procuratore ad esercitare la difesa del creditore nel giudizio di impugnazione, la Suprema Corte ha stabilito che – non potendosi proporre

³³⁸ Cass., 23.1.14, n. 1360.

³³⁹ Cass., 6.7.99, n. 6968: “*La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione) è inappellabile ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e pertanto contro la stessa è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.*”.

³⁴⁰ Cass., 21.3.14, n. 6761: “*Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi (ex multis: Cass. 31 maggio 2010, n. 13203; Cass. 29 settembre 2009, n. 20816).*”.

³⁴¹ Cass., 7.5.15, n. 9246: “*Ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione*”.

appello avverso la sentenza, ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è indispensabile la procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.³⁴².

Esecuzione esattoriale.

L'art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602 esclude la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

La disposizione è applicabile soltanto alle esecuzioni tese al recupero di entrate di natura tributaria³⁴³, dato che – “per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e per quelle non tributarie” – l'art. 29 d.lg. 26.2.99, n. 46 stabilisce che sono esperibili “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi [che] si propongono nelle forme ordinarie”³⁴⁴ e la medesima norma prevede che “il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi”. Le forti limitazioni normative alla proponibilità delle opposizioni esecutive nella procedura esattoriale hanno, sinora, superato positivamente il vaglio della Corte Costituzionale³⁴⁵; varie so-

³⁴² Cass., 9.4.15, n. 7117.

³⁴³ Cass., s.u., 9.11.09, n. 23667: “L'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, sancita dall'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, riguarda, secondo quanto disposto dall'art. art. 29 l. n. 46 del 1999, soltanto le entrate tributarie, per le quali la tutela giudiziaria è affidata, ai sensi dell'art. 2 d.lg. n. 546 del 1992, alle commissioni tributarie. Sono, quindi, esperibili i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c. avverso una cartella esattoriale con cui si richiede il pagamento di sanzioni irrogate dal Garante per la concorrenza ed il mercato, in quanto si tratta di materia diversa da quelle per cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario”; Cass., 13.1.05, n. 565: “In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria, il D.P.R. n. 602 del 1973 – nel precludere l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 618 c.p.c. (art. 54 D.P.R. n. 602 del 1973), prevedendo soltanto il rimedio amministrativo del ricorso all'Intendente di finanza (art. 53 D.P.R. n. 602 del 1973) configura un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità che attiene al fondamento della domanda e non, come ritenuto dalla giurisprudenza meno recente, alla giurisdizione; pertanto – ai sensi dello stesso art. 54, terzo comma, D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede soltanto l'azione di risarcimento dei danni contro l'esattore ai soggetti passivi dell'esecuzione – è consentito proporre gli strumenti giudiziari di controllo soltanto dopo il compimento dell'esecuzione. Peraltra, poiché il divieto di opposizioni esecutive riguarda gli atti della procedura, non rileva in proposito la distinzione fra atti dell'esattore ed atti del giudice; diversamente, quando la disciplina della riscossione mediante ruoli viene estesa ad entrate non tributarie, non trova applicazione la parte di disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 limitativa della possibilità di esperire le opposizioni esecutive”.

³⁴⁴ Art. 29, d.lg. 26.2.99, n. 46: “1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

³⁴⁵ Da ultimo Corte cost., 27.3.09, n. 93: “È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale. Invero, il remettente ha omesso di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto nel giudizio principale, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata”. In precedenza: Corte cost., 10.7.75, n. 195; Corte cost., 13.3.74, n. 67; Corte cost., 13.12.91, n. 457; Corte cost., 11.3.91, n. 112.

no, comunque, le ipotesi in cui l'opposizione *de qua* risulta proponibile, come in materia di riscossione di sanzioni amministrative³⁴⁶ o di crediti previdenziali³⁴⁷.

L'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del menzionato art. 57 d.p.r. 29.9.73, n. 602 deve essere vagliata avendo riguardo all'atto che la parte opponente assume viziato e non già alla *causa petendi* dedotta a fondamento della contestazione: perciò, se è vero che non ci si può dolere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. della regolarità formale e della notificazione del titolo esecutivo, nulla impedisce di avanzare – con il predetto strumento oppositivo – querela di invalidità dell'atto di pignoramento, affetto da nullità derivata a causa dell'omessa notifica degli atti presupposti³⁴⁸.

La legittimazione passiva nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. alla cartella esattoriale spetta all'agente per la riscossione tributi quando si fanno valere vizi propri della cartella esattoriale imputabili all'organo deputato alla riscossione; solo in tal caso l'agente è evocabile in giudizio in proprio, mentre nell'opposizione all'esecuzione il concessionario non agisce per un credito proprio bensì per un credito vantato dall'ente creditore, unico soggetto interessato e legittimato a contraddirre le difese dell'opponente e lo

³⁴⁶ Cass., 11.5.10, 11338: “In tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.”.

³⁴⁷ Cass., 30.11.09, n. 25208: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termini di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma quinto, del medesimo d.lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l'opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacché la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa”; Cass., 8.7.08, n. 18691: “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto – è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive”.

³⁴⁸ Cass., 7.5.15, n. 9246: “In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicché, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l'avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere”.

stesso deve dirsi per vizi procedimentali non addebitabili all'agente per la riscossione ma all'ente impositore³⁴⁹.

Misure cautelari.

La giurisprudenza anteriore alla riforma aveva ritenuto che il provvedimento indilazionabile assunto dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. potesse anche avere un contenuto ed un effetto analogo alla sospensione dell'esecuzione prevista nel caso di opposizione all'esecuzione³⁵⁰.

La riforma del 2006 ha riformulato la disposizione attribuendo espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di assumere "i provvedimenti che ritiene indilazionabili" ovvero di "sospendere l'esecuzione" (e la genericità della formulazione dell'art. 618, comma 1, c.p.c. fa sì che la sospensione possa essere disposta, in via provvisoria ed urgente, anche con decreto *inaudita altera parte*)³⁵¹.

Come precedentemente esposto, secondo la prevalente interpretazione il provvedimento sospensivo è da ritenersi reclamabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.c., mentre si esclude la reclamabilità degli altri provvedimenti indilazionabili poiché questi hanno una funzione diversa dalla sospensione dell'esecuzione.

³⁴⁹ Cass., 9.2.10, n. 2803: "L'azione del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora, non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore"; Cass., 30.10.07, n. 22939: "In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddirre nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario".

³⁵⁰ Cass., 20.4.91, n. 4278: "Il provvedimento indilazionabile che il giudice dell'esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi può emettere in base all'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ. può assumere il contenuto di un ordine di sospensione del processo esecutivo, determinandosi in tal caso una situazione analoga, in ordine agli effetti ed alla durata degli stessi, a quella prodotta dall'ordinanza di sospensione di cui all'art. 624 cod. proc. civ., con conseguente applicabilità, quanto alla prosecuzione del processo, dell'art. 627 cod. proc. civ. e, all'incidenza e durata dell'effetto sospensivo, dell'art. 298, secondo comma, cod. proc. civ.".

³⁵¹ VIGORITO, *La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 1139.

FORMULA 113

**RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE
(ART. 619 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. R.G. Esecuzioni promossa da
contro

OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.)

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
....., nato il a, codice fiscale, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via,

PREMESSO CHE

- con pignoramento in data il creditore precedente iniziava nei confronti di l'esecuzione indicata in epigrafe
- col predetto pignoramento venivano assoggettati alla procedura i seguenti beni [oppure, crediti]:
- l'azione esecutiva promossa dal creditore è da reputarsi illegittima in rapporto al suo oggetto e nei confronti dell'esponente, il quale sullo stesso oggetto vanta un diritto da ritenersi prevalente sulla pretesa del creditore precedente
- l'odierno ricorrente contesta, con questo atto, il diritto del creditore precedente di agire *in executivis* sui predetti beni

RILEVATO CHE

- i beni pignorati sono di esclusiva proprietà dell'esponente per le seguenti ragioni e sono stati rinvenuti nella disponibilità dell'esecutato in quanto [oppure, i crediti pignorati sono stati precedentemente ceduti all'esponente con atto in data]
- sussistono gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione, dato che
- ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. voglia,
– ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p.c., *inaudita altera parte* e con decreto – o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza e con ordinanza – sospendere il processo esecutivo
– ai sensi degli artt. 619 e 616 c.p.c., fissare termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

PRODUCE

1.
....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Natura, oggetto e legittimazione nell'opposizione ex art. 619 c.p.c.

L'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. non investe l'*an* dell'azione esecutiva del creditore ma consente di farne rilevare l'illegittimità per essersi svolta in danno di un soggetto (il terzo, appunto) che vanta un diritto prevalente su quello dei creditori, alla cui soddisfazione i beni sui quali è esercitata l'esecuzione non possono essere destinati (non appartenendo detti beni al soggetto passivo del rapporto obbligatorio).

Il "terzo" legittimato all'opposizione *de qua* è colui che subisce un pregiudizio dall'espropriazione senza essere soggetto passivo del processo esecutivo³⁵² (posizione che non gli consente di proporre opposizioni ex artt. 615 o 617 c.p.c.³⁵³).

La legittimazione, dunque, non spetta al terzo assoggettato all'esecuzione ex artt. 602 ss. c.p.c. (che non può reputarsi "estraneo"³⁵⁴) mentre compete:

- al titolare di "*proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati*", come esplicitamente sancito dall'art. 619 c.p.c.: possono dunque essere opposti al creditore che pretenda di agire *in executivis* come se il bene fosse interamente di proprietà del debitore, oltre al diritto ex art. 832 c.c. (anche se non ancora accertato, come nel

³⁵² Proprio per questa ragione il soggetto passivo dell'esecuzione non può eccepire – per difetto di interesse – che il bene staggito appartiene a un terzo; Cass., 23.2.06, n. 4000: "Il rimedio dell'opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. è azione concessa all'alienante del bene con patto di riservato dominio, e non al debitore esecutato che deduca che il bene debba essere sottratto all'esecuzione perché di proprietà di terzo, atteso che, in tal modo, egli propone un'eccezione di iure tertii, alla quale non è legittimato".

³⁵³ Cass., 12.8.00, n. 10810: "Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa"; Cass., 6.6.08, n. 15030: "In tema di esecuzioni forzate, il terzo che si pretende legittimato all'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene eseguitato o relativa al diritto che l'esecuzione è diretta a realizzare, a suo dire prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per cui, non avendo interesse all'osservanza del quomodo del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento, non è ammesso a far valere la situazione legittimante l'opposizione di terzo ai sensi del cit. art. 619 c.p.c. – sia che proponga tale opposizione ai sensi dello stesso art. 619 c.p.c., sia che non la proponga – anche per dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.".

³⁵⁴ Cass., 23.1.09, n. 1703: "Elementi dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., sono: la deduzione dell'opponente di essere proprietario dei beni sottoposti all'espropriazione; la volontà da lui dichiarata di volere sottrarre i beni alla esecuzione in corso; l'accertamento che all'opponente non si addice la qualifica di terzo assoggettato all'esecuzione, ai sensi dell'art. 602 c.p.c.".

- caso di avvenuta usucapione³⁵⁵), i diritti reali minori – usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà, ma anche superficie o enfiteusi – vantati sul cespite (salvo, la servitù di passaggio, non pregiudicata dall'espropriazione³⁵⁶);
- per interpretazione giurisprudenziale³⁵⁷ e dottrinale³⁵⁸, a chi si afferma titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori: coeredi pregiudicati da disposizioni testamentarie³⁵⁹; sussistenza di diritti di garanzia come il pegno³⁶⁰; titolarità (o contitolarità³⁶¹) del credito pignorato; trascrizione,

³⁵⁵ Cass., 28.9.12, n. 15698: “Se è proposta opposizione di terzo all'esecuzione in ragione della pretesa usucapione del bene pignorato, spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione (al momento di provvedere sull'istanza di sospensione dell'espropriazione) e al giudice della causa di merito (ex artt. 619 e 616 c.p.c.) accertare se i fatti costitutivi del vantato acquisto risultano provati; la sentenza resa inter alios (cioè tra il debitore e il terzo) e sopravvenuta all'introduzione dell'opposizione non può di per sé determinare l'accoglimento della stessa (difettando di efficacia verso i creditori) e, al più, può costituire elemento probatorio da valutare con prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.”; Cass., 30.12.09, n. 27668: “In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 c.p.c. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo”. In senso difforme, la più risalente Cass., 23.10.85, n. 5194: “Il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 619 c.p.c., assumendo di essere proprietario esclusivo dell'immobile pignorato in danno del debitore, deve dedurre un titolo di proprietà – od una domanda giudiziale, definita poi con l'accertamento della sua esclusiva proprietà – dei beni pignorati, trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando – non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti – l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene eseguitato”.

³⁵⁶ Cass., 26.9.70, n. 1710: “È inammissibile, per difetto di interesse, l'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo ex art. 619 cod. proc. civ. per conseguire l'accertamento di un proprio diritto reale in via principale e non come mezzo al fine di far accettare l'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto (per essere il bene staggito di sua proprietà o gravato da un diritto reale pregiudicabile)”.

³⁵⁷ Cass., 4.11.82, n. 5789: “L'azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è un'azione reale di revindica, ma un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanti un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente in relazione all'oggetto dell'esecuzione. Essa ha, quindi, anche natura personale, dovendosi attribuire all'indicazione della proprietà o di altro diritto reale, contenuto nella disposizione dell'art. 619 c.p.c., carattere esemplificativo, e potendo, perciò, detta azione essere esercitata anche sulla base di altri diritti prevalenti sulla pretesa del creditore precedente”.

³⁵⁸ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1355, anche per altri riferimenti.

³⁵⁹ Cass., 5.12.68, n. 3896: “L'azione di riduzione, pur avendo carattere personale, ha finalità ed efficacia reale, in quanto volta a conseguire la restituzione della porzione donata dal de cuius oltre i limiti della disponibile anche nei confronti degli aventi causa dal donatario o dal beneficiario di una disposizione testamentaria, onde il diritto del legittimario rispetto al bene ereditario assume gli specifici caratteri di uno ius in rem. Nel caso in cui sul bene donato sia caduto un pignoramento immobiliare ad istanza di un creditore del coerede beneficiato con la donazione, i coeredi legittimari possono chiedere la riduzione della liberalità e la reintegrazione della quota loro riservata anche col mezzo della opposizione di terzo all'esecuzione. In siffatta ipotesi, quando si tratta di beni immobili e l'istanza proposta dai detti coeredi ex art. 619 cod. proc. civ., sia stata trascritta nel decennio dall'apertura della successione, i legittimari hanno un diritto prevalente rispetto a quello del creditore procedente ed un titolo preferenziale anche rispetto ai terzi acquirenti dal donatario a seguito di vendita forzata”.

³⁶⁰ CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2025.

³⁶¹ Cass., 9.10.98, n. 10028: “In tema di pignoramento di crediti presso terzi, quando il pignoramento cade sul credito alla restituzione di somma depositata su di un libretto bancario intestato a più persone e il creditore abbia assoggettato a pignoramento l'intero, anziché la quota di pertinenza del debitore, gli altri

prima del pignoramento, di domande giudiziali per l'esercizio di un'azione idonea a produrre effetti reali sull'oggetto dell'esecuzione³⁶²;

- all'acquirente a titolo particolare dell'immobile già staggito, il quale – non subentrando nella posizione processuale del debitore – non assume la qualità di soggetto passivo dell'esecuzione, ma può far valere l'eventuale inesistenza o nullità della trascrizione del pignoramento, per sottrarre il bene all'espropriazione (oltre che pretendere in restituzione il residuo del ricavato, una volta soddisfatti i creditori)³⁶³.

Non è ammesso a proporre opposizione *ex art. 619 c.p.c.* il coniuge in comunione legale del debitore esecutato qualora la stessa sia spiegata per “*pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui – fino allo scioglimento della comunione, anche solo limitatamente a quel bene – non è titolare*”; il medesimo può, tuttavia, esercitare tale azione per “*fare valere la proprietà esclusiva del bene staggito, per sua estraneità alla comunione*”³⁶⁴.

La legittimazione passiva spetta al creditore procedente e al debitore esecutato (o al terzo proprietario), i quali sono considerati litisconsorti necessari nel giudizio di merito³⁶⁵.

cointestatari del deposito sono legittimati a dedurre, sotto forma di opposizione di terzo, che il credito appartiene per una quota anche a loro.

³⁶² Cass., 3.2.95, n. 1324: “Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile. A sua volta, il terzo acquirente, allorquando l'espropriazione non sia rivolta nei suoi confronti, ha interesse a proporre opposizione di terzo all'esecuzione e chiedere in questo processo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudiziale provocato dalla domanda trascritta di riconoscimento del suo diritto di proprietà”. Tuttavia, se la trascrizione della domanda è successiva ad iscrizione ipotecaria, “il terzo che ha trascritto una domanda giudiziale... è destinato ad essere pregiudicato dal solo creditore titolare dell'ipoteca nonché dall'aggiudicatario che abbia acquistato per effetto della vendita forzata ... L'eventuale accoglimento della domanda proposta dal terzo attore pregiudica la prosecuzione del processo esecutivo ancorché instaurato e proseguito ad istanza del creditore ipotecario... si ritiene che esso vada promosso ex novo sin dal precetto nelle forme di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.”; così SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1360.

³⁶³ Cass., 7.10.13, n. 22807: “Il terzo che, acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento faccia valere l'invalidità del pignoramento al fine dell'accertamento che il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, è efficace e opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti così da sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art 617 cod. proc. civ., bensì un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo ex art 619 cod. proc. civ.”; Cass., 28.6.10, n. 15400: “Nel caso di acquisto di un immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento – quindi con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti – l'acquirente non può intervenire neppure in via adesiva nell'espropriazione forzata, né è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ma è legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., allo scopo di far valere l'eventuale inesistenza o la nullità della trascrizione, per sottrarre il bene all'espropriazione, e, inoltre, può partecipare alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita forzata, eventualmente residuato dopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente ed i creditori intervenuti nell'espropriazione”; Cass., 23.1.09, n. 1703: “Il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento di immobile, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all'art. 2913 cod. civ., la quale – sancendo l'inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene pignorato successive al pignoramento – nega a tale terzo la possibilità di svolgere le attività processuali inerenti ad un suo subingresso nella qualità di soggetto passivo dell'esecuzione; benché lo stesso non è legittimato nemmeno a proporre opposizione agli atti esecutivi”.

³⁶⁴ Cass., 14.3.13., n. 6575.

³⁶⁵ Cass., 22.6.99, n. 6333: “È nulla la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione di terzo all'esecu-

Termini per proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c.

Secondo l'opinione prevalente, il termine iniziale per avanzare l'opposizione di terzo è costituito dal pignoramento, come si evince dal tenore letterale dell'art. 619 c.p.c. (che fa riferimento ai "beni pignorati"), sebbene – in dottrina – vi siano tesi che ammettono l'opposizione *de qua* anche dopo la notificazione del preceitto al terzo proprietario ex art. 603 c.p.c.³⁶⁶.

Il termine finale si individua, in base al disposto normativo, nel momento "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni", intendendosi con tale locuzione il compimento dell'*iter espropriativo* mediante la realizzazione degli atti a ciò necessari (decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. nell'espropriazione immobiliare³⁶⁷).

Il predetto termine finale non segna, però, alcuna decadenza ma solo il discriminio tra l'opposizione tempestiva – che può sfociare, ove accolta, nel recupero della cosa in natura – e l'opposizione tardiva, disciplinata dall'art. 620 c.p.c.; quest'ultima norma (che trova applicazione anche nel caso di rigetto dell'istanza di sospensione della "vendita dei beni mobili") prevede che "*i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata*".

Le citate norme del codice di rito devono, però, essere coordinate con il disposto degli artt. 2919 ss. c.c.: così – mentre nell'espropriazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri il terzo titolare di diritti potrà esercitare, anche successivamente all'esecuzione, azioni rivendicatorie nei confronti dell'acquirente *in executivis* (salvo, per questo, la garanzia per evizione ex art. 2921 c.c.)³⁶⁸ – nell'esecuzione immobiliare il terzo che non ha tempestivamente agito ex art. 619 c.p.c. (o al quale sia stata respinta l'istanza di sospensione della vendita) può soltanto soddisfarsi sulla somma ricavata dalla vendita qualora l'aggiudicatario sia in buona fede (nell'ipotesi di malafede, è comunque possibile la rivendica della *res venduta*).

Conseguentemente, anche l'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta successivamente alla vendita dei beni mobili non registrati è da reputarsi ammissibile – sino alla fase distributiva (che segna la conclusione del processo esecutivo) – anche se con un oggetto necessariamente limitato al prezzo ricavato³⁶⁹.

zione se al giudizio non ha partecipato il debitore esecutato, litisconsorte necessario, e la nullità, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c. al giudice di primo grado, per provvedere all'integrazione del contraddittorio".

³⁶⁶ In senso contrario, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1363.

³⁶⁷ Cass., 4.4.13 n. 8205: "La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria".

³⁶⁸ Da ultimo, Cass., 12.3.14, n. 5629.

³⁶⁹ Cass., 8.2.08, n. 3136: "L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve avversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevan-

Competenza; forma dell'atto introduttivo; fasi e regole del giudizio.

L'opposizione *ex art. 619 c.p.c.* è giudizio unitario a bifasicità eventuale, che segue, cioè, una scansione articolata in due fasi:

- una prima fase, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, è impiantata su un'udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza (regolata delle norme del procedimento camerale *ex artt. 737 ss. c.p.c.*, richiamato dall'*art. 185 disp. att. c.p.c.*³⁷⁰): nel corso di questa o le parti addivengono ad un accordo (con conseguente prosecuzione del processo esecutivo o estinzione dello stesso), oppure il giudice provvede sulla istanza di sospensione della procedura esecutiva con un provvedimento in forma di ordinanza – soggetto a reclamo – e fissa un termine perentorio (*ex artt. 619 e 616 c.p.c.*) per
 - l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, se competente per la causa di opposizione è l'ufficio giudiziario al quale appartiene lo stesso giudice dell'esecuzione, oppure
 - per la riassunzione della causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente;
- una seconda fase (peraltro meramente eventuale) aperta dall'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito, svolta secondo lo schema procedimentale del libro secondo del codice (ovvero secondo un differente rito speciale, se pertinente alla materia della causa) – con la sola deroga della dimidiazione dei termini a comparire (*art. 616 c.p.c.*) – avente ad oggetto la decisione (assunta con tutti gli strumenti della cognizione piena), sulla fondatezza dell'opposizione, decisione da adottarsi con provvedimento in forma di sentenza (ordinariamente appellabile).

L'atto introduttivo consiste in un ricorso al giudice dell'esecuzione³⁷¹: l'atto – sottoscritto da un procuratore abilitato al patrocinio (*art. 82 c.p.c.*) – deve contenere, oltre alle indicazioni *ex art. 125 c.p.c.*, quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell'*art. 163 c.p.c.* (come prescritto dall'*art. 184 disp. att. c.p.c.*) e, cioè, l'esposizione della *causa petendi* e l'individuazione dei mezzi istruttori offerti.

La competenza funzionale relativa alla prima fase spetta inderogabilmente al giudi-

te la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore precedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).

³⁷⁰ Osserva giustamente SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1275, che il richiamo degli artt. 737 ss. c.p.c. è singolare e improprio, dato che non sono applicabili numerose disposizioni del rito camerale.

L'autonomia del subprocedimento di opposizione rispetto alla pendente esecuzione ha portato, in alcuni uffici giudiziari, a pretendere il versamento di un contributo unificato *ad hoc*; tale prassi non appare condivisibile come spiegano BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2006, 675, e SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1276.

³⁷¹ Cass., 31.8.15, n. 17312: “La fase sommaria [è] di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, quando le opposizioni esecutive sono state proposte dopo l'instaurazione del processo esecutivo (come si ricava, anche se per lo più a contrario, da: Cass. 30 dicembre 2014, n. 27527; Cass., ord. 30 luglio 2012, n. 13601; Cass. 14 marzo 2008, n. 6882; Cass. 25 agosto 1990, n. 8718)”.

ce dell'esecuzione, il quale, ricevuto – per il tramite della cancelleria – il ricorso (e, se del caso, adottato il provvedimento di sospensione *inaudita altera parte ex art. 625 c.p.c.*³⁷²), deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto; non è previsto un termine minimo a comparire (coerentemente con la funzione cautelare della fase endoesecutiva), né un limite temporale massimo per la fissazione dell'udienza.

La mancata o tardiva (oltre il termine perentorio) notificazione del ricorso e del decreto comporta – secondo la tesi prevalente – l'improcedibilità (o comunque un provvedimento in rito³⁷³) relativamente alla fase sommaria³⁷⁴ (ferma restando la necessità di fissazione del termine *ex art. 616 c.p.c.*³⁷⁵); non occorre, invece, alcuna notificazione quando l'opposizione è proposta in udienza alla presenza dei procuratori delle contro parti³⁷⁶.

Il creditore opposto non deve effettuare una formale costituzione in questa fase, essendo già “costituito” nel processo esecutivo al quale ha dato impulso o nel quale è in-

³⁷² VIGORITO, *La sospensione e l'estinzione del processo esecutivo*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 1125: “La sospensione può, però, essere disposta dal giudice *inaudita altera parte* ove vi sia il rischio di effetti irreversibili (ad esempio: emissione del decreto di trasferimento) nel tempo necessario alla convocazione delle parti; in questo caso la sospensione è finalizzata ad assicurare gli effetti del provvedimento che verrà poi adottato con ordinanza”.

³⁷³ Secondo Cass., 31.8.11, n. 17860: “Le esigenze di rapidità sottese alla sommarietà della cognizione ... inducono, invece, a privilegiare l’idea che la mancata comparizione debba portare all’immediata definizione in rito della fase sommaria con un provvedimento dichiarativo dell’estinzione del procedimento. La garanzia della indefettibilità della cognizione piena e, dunque, l’esclusione della possibilità che il procedimento sia definito con la fase sommaria, giustifica, tuttavia, che l’estinzione venga dichiarata subordinatamente allo scadere del termine per l’introduzione del giudizio di merito, che, pertanto, con l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione dev’essere comunque concesso e previsto. E, quindi, il giudice dell’esecuzione dovrà adottare un provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo per il caso di inutile decorso del termine per l’inizio della fase di merito, il quale, ove il termine decorra, si consilderà a tutti gli effetti definitivamente”.

³⁷⁴ La tesi prevalente si fonda sulla natura cautelare riconosciuta alla fase endoesecutiva dell'opposizione; al contrario, vi è chi ritiene che, dovendosi applicare il rito camerale ai sensi dell'art. 185 disp. att. c.p.c., il giudice dell'esecuzione debba comunque provvedere sull'istanza anche in caso di mancata comparizione delle parti (non tenute a presenziare all'udienza) o, quantomeno, rinviare ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (di contrario avviso Cass., 31.8.11, n. 17860: “Le esigenze di rapidità sottese alla sommarietà della cognizione escludono l’opzione interpretativa postulante l’applicazione della disciplina dell’art. 181 c.p.c., quale che essa sia, nelle varie versioni succedutesi nel tempo”).

³⁷⁵ Cass., 31.8.11, n. 17860.

³⁷⁶ Cass., 16.1.03, n. 571: “Il giudizio di opposizione all’esecuzione a processo esecutivo iniziato, è ritualmente introdotto anche oralmente in istanza, ed anche – perciò – se il relativo ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte ed il creditore ne abbia avuto conoscenza attraverso il suo procuratore; ciò sia in quanto l’opposizione può essere proposta senza l’osservanza della forma stabilita dall’art. 615, cod. proc. civ. – quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull’oggetto dell’opposizione e la parte contro cui è proposta è stata messa in condizione di difendersi – sia in quanto essa introduce un giudizio su di una questione incidentale, cosicché il potere di rappresentanza attribuito dal creditore procedente al difensore, in mancanza di limitazione, lo abilita a rappresentarla anche in questo giudizio di cognizione ed a ricevere per la stessa l’atto che lo instaura (Nella specie, concernente un’espropriazione presso terzi, l’opposizione era stata proposta oralmente all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo nella quale era presente il procuratore costituito per il creditore precedente, che aveva preso cognizione dei motivi dell’opposizione e del provvedimento con il quale l’opponente era stato invitato a formalizzare l’opposizione previa iscrizione a ruolo ed era stata altresì fissata l’udienza per la trattazione)”.

tervenuto; nelle prassi degli uffici giudiziari, la parte opposta deposita – per tramite del proprio difensore – una semplice memoria illustrando gli argomenti contrari all’istanza di sospensione. Del resto, la procura rilasciata dal creditore e apposta sull’atto di prechetto (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo o riportata sull’atto di intervento) abilita il difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo in primo grado ma anche in appello³⁷⁷.

L’art. 619, comma 3, c.p.c. stabilisce: “Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore”.

La disposizione prevede, quindi, due possibili epiloghi:

- se le parti addivengono ad una soluzione concordata, il giudice dell’esecuzione la recepisce con proprio provvedimento, che potrà consentire la prosecuzione della procedura oppure concluderla, con conseguente liquidazione delle spese (in ogni caso, l’opposizione si definisce in fase endoesecutiva);
- in caso contrario, il giudice assume con ordinanza le decisioni sull’istanza di sospensione del processo esecutivo e – come nell’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – ai sensi dell’art. 616 c.p.c. fissa il termine perentorio per l’introduzione/riassunzione (eventuale) del giudizio di merito innanzi al giudice competente.

La statuizione sull’istanza di sospensione è espressamente soggetta a reclamo ai sensi degli artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., che costituisce l’unico strumento di impugnazione ammissibile. Difatti, nemmeno l’omessa fissazione del termine ex art. 616 c.p.c. – che il giudice dell’esecuzione deve dare anche in caso di mancata comparizione delle parti³⁷⁸ – abilita la parte ad esperire un diverso mezzo di impugnazione, atteso che a tale mancanza può provvedersi con integrazione ai sensi dell’art. 289 c.p.c. o iniziando il giudizio di merito entro lo stesso termine (di sei mesi) ex art. 289 c.p.c.³⁷⁹.

³⁷⁷ Cass., 9.4.15, n. 7117. Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell’esecuzione fino alla successiva fase di merito e, in caso di opposizione all’esecuzione o di terzo all’esecuzione, anche per l’impugnazione in secondo grado (è diversa la regola per l’impugnazione della sentenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché – non potendosi proporre appello ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è richiesta una procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.).

³⁷⁸ Cass., 31.8.11, n. 17860: “Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all’udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell’esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l’eventuale introduzione del giudizio di merito”.

³⁷⁹ Cass., 23.9.09, n. 20532: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito”; Cass., 31.8.11, n. 17860: “Qualora, nelle opposizioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all’udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell’esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l’eventuale introduzione del giudizio di merito”.

L'individuazione del giudice competente alla trattazione della causa di merito si deve effettuare secondo il solo criterio del valore della controversia (se i beni oggetto dell'esecuzione hanno valore inferiore a Euro 5.000,00 la causa spetta al giudice di pace; altrimenti, appartiene alla competenza del tribunale), non essendo configurabile alcuno spostamento della competenza territoriale (radicata innanzi al medesimo ufficio giudiziario del giudice dell'esecuzione).

L'art. 616 c.p.c., al quale rinvia l'art. 619, comma 3, c.p.c. prevede che i termini di comparizione (artt. 163-bis) sono esplicitamente ridotti alla metà; si devono reputare dimezzati anche i termini per la costituzione dell'attore e del convenuto³⁸⁰.

La procura rilasciata dal terzo per proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione è da intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria³⁸¹. Del pari, la procura al difensore del creditore apposta sull'atto di precetto (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo o riportata sull'atto di intervento) abilita il procuratore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti

zioni in materia esecutiva ai sensi degli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 cod. proc. civ., all'udienza fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione deve comunque fissare un termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, nonché dichiarare estinto il procedimento subordinatamente alla scadenza di tale termine, il cui inutile decorso comporterà, pertanto, l'efficacia dell'estinzione. Nel caso di mancata fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, la parte interessata può chiedere all'uopo l'integrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., ovvero può senz'altro iniziare tale giudizio, nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile"; Cass., 24 ottobre 2011 n. 22033: "Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo sulla tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617, comma secondo, e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata – vi sia, o meno, provvedimento sulle spese – può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod. proc. civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese"; Cass., 4.3.14, n. 5060: "Qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi".

Analogamente: Cass., 27.10.11, n. 22503; Cass., 28.6.12, n. 10862; Cass., 11.12.15, n. 25064; Cass., 14.12.15, n. 25111.

³⁸⁰ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 1289.

³⁸¹ Cass., 31.8.15, n. 17307, afferma un principio che può estendersi anche all'opposizione ex art. 619 c.p.c.: "Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salvo espressa limitazione dello "ius postulandi" alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.", Cass., 20.4.15, n. 7997.

agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito³⁸².

L'atto introduttivo è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato alla fase sommaria la validità del mandato difensivo (con la precisazione che – qualora la notificazione sia stata eseguita non personalmente alla parte destinataria, ma nel domicilio eletto – è onere di chi eccepisce la nullità della notificazione provare la espressa limitazione alla fase sommaria della procura conferita) ³⁸³. È certamente valida (quantomeno perché idonea al raggiungimento dello scopo) la notificazione eseguita alla parte personalmente.

L'iscrizione a ruolo deve seguire e non precedere l'introduzione del giudizio se questa avviene con atto di citazione³⁸⁴, nonostante l'infelice formulazione dell'art. 616 c.p.c.³⁸⁵.

L'ammontare del contributo unificato dipende dal valore della controversia.

È essenziale che la causa di merito sia introdotta (mediante notifica dell'atto di ci-

³⁸² Cass., 9.4.15, n. 7117: “Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene diviso in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria”. Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito.

³⁸³ Cass., 20.4.15, n. 7997: “Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.”; “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, allorché la notificazione dell'atto introduttivo della sua fase di merito sia stata eseguita non personalmente alla parte destinataria, ma nel domicilio da questa eletto presso il difensore già designato per la fase sommaria del medesimo giudizio, è onere di chi eccepisce la nullità della notificazione provare che la procura conferita nella fase sommaria del giudizio fosse stata espressamente limitata a tale fase”.

³⁸⁴ Cass., 19.1.11, n. 1152: “E se, come per il processo di cognizione ordinaria, regolato dall'art. 163 c.p.c., e segg., l'iscrizione a ruolo debba avvenire dopo la notificazione della citazione, non è dubbio che prima vada notificata la citazione e poi si debba procedere all'iscrizione a ruolo. Semmai, in relazione al fatto che solo i processi di cognizione piena introdotti con ricorso sono iscritti a ruolo con il deposito e di solito la vocatio in relazione ad essi segue successivamente, mentre quelli da introdursi con citazione (od anche con ricorso da notificarsi ad udienza fissa) vengono prima portati a conoscenza della controparte con la notificazione, si può osservare che l'espressione previa iscrizione a ruolo non è adeguata a questi ultimi. Nel senso che l'osservanza del termine perentorio è non solo correlata alla notificazione, ma l'iscrizione non può essere previa”.

Presumibilmente l'inciso “previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata” ha il solo scopo di specificare la differenza rispetto al precedente assetto normativo, in base al quale – ricevuto il ricorso – il giudice dell'esecuzione fissava udienza innanzi a sé per l'istruzione del processo mandando il cancelliere per l'iscrizione al ruolo.

³⁸⁵ Come osserva Cass., 19.1.11, n. 1152, “il riferimento alla “previa iscrizione a ruolo” non può essere significativo ... della volontà del legislatore di esigere che la fase a cognizione piena inizi con ricorso ... ma appare frutto di insipienza di tecnica legislativa”.

tazione) nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione³⁸⁶: l'eventuale tardività – rilevabile d'ufficio e non “sanabile” con la concessione di un nuovo termine per l'introduzione del merito (a meno che non sia ancora spirato il termine fissato dal giudice dell'esecuzione³⁸⁷) – comporta la decadenza dal potere di avviare il giudizio, il quale incorre, perciò, nella sanzione di inammissibilità³⁸⁸.

L'art. 186-bis disp. att. c.p.c. trova applicazione soltanto nelle opposizioni *ex art. 617, comma 2, c.p.c.*: perciò, nessuna norma impedisce che il giudice che ha assunto la decisione sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva sia la medesima persona fisica incaricata della trattazione del merito dell'opposizione *ex art. 619 c.p.c.*³⁸⁹.

Peculiari regole disciplinano i profili probatori dell'opposizione di terzo all'esecuzione: in linea generale, compete all'opponente l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto reale (o della situazione giuridica soggettiva) prevalente sul diritto del creditore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare che il diritto del terzo si è modificato o estinto.

Più specificamente, l'art. 621 c.p.c. impedisce la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale (e, per effetto dell'art. 2729, comma 2, c.c., anche alle presunzioni semplici) per accettare la proprietà delle cose pignorate presso la casa³⁹⁰ o l'azienda-

³⁸⁶ Cass., 19.1.11, n. 1152: *“L'introduzione di un giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., soggetto alle regole del giudizio di cognizione ordinario, con ricorso invece che con citazione non può ritenersi idonea all'osservanza del termine perentorio fissato dal giudice perché entro la scadenza di esso doveva realizzarsi prima la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo”*.

³⁸⁷ Cass., 19.1.11, n. 1152: *“Un'eventuale concessione di termine per procedere alla notificazione o una nuova citazione ad iniziativa spontanea della parte sono possibili solo se, in relazione all'udienza di comparizione indicata dal giudice o indicata nel nuovo atto di citazione, è possibile che la notificazione avvenga nel termine a suo tempo fissato dal giudice dell'esecuzione”*.

³⁸⁸ Cass., 19.1.11, n. 1152: *“Dovendo il giudizio di merito introdursi con la citazione, il rispetto del termine perentorio doveva avvenire con la notificazione della citazione (sia pure con il perfezionamento per il ricorrente) ... D'altro canto, non è possibile nemmeno ritenere che il giudice di merito, una volta preso atto dell'erronea introduzione del giudizio di merito con un rito diverso da quello necessario potesse concedere al ricorrente un termine per notificare l'istanza, siccome essa stessa sollecitava nella supposizione della sua ritualità: detta concessione, infatti, si sarebbe risolta nella inammissibile concessione di un nuovo termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. ... Lamenta che l'irritualità dell'introduzione del giudizio di merito sia stata rilevata d'ufficio, mentre avrebbe dovuto essere rilevata solo ad istanza di parte. L'assunto è erroneo, perché l'idoneità dell'atto, rivolto a sollecitare l'esercizio di un certo potere da parte del giudice, ad assolvere alla sua funzione, è rilevabile d'ufficio, tanto più se detto atto debba compiersi con certe forme entro un termine perentorio”*.

Nella giurisprudenza di merito: Trib. Reggio Emilia, 29.12.10, n. 1757, e Trib. Reggio Emilia, 23.1.11, n. 83. In dottrina: BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2006, 679.

³⁸⁹ Cass., 7.11.13, n. 25055: *“Per le opposizioni diverse da quelle agli atti esecutivi, non sussiste alcuna incompatibilità né alcun obbligo di astensione tra i giudici che hanno trattato la fase sommaria endoesecutiva e quelli che trattano il giudizio di merito”*.

³⁹⁰ In giurisprudenza, il concetto di *“casa del debitore”* non è limitato all'immobile sul quale il debitore vanta un diritto reale o personale di godimento e in cui vive ed è, anzi, esteso a qualsiasi luogo in cui egli abbia uno stabile rapporto di fatto al fine di provvedere alle esigenze abitative proprie e della famiglia, ancorché altri ne sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (Cass., 25.1.79, n. 579: *“In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, per ‘casa del debitore’, ai sensi degli artt. 513, 621 e 622 c.p.c., deve intendersi quella in cui egli abita di fatto e stabilmente, ancorché altri ne sia proprietario o eserciti su di essa diritti reali o di godimento”*); si richiede, però, che la relazione di fatto intercorrente tra il debitore e il luogo di ubicazione dei beni sia stabile e abituale (Cass., 14.6.82, n. 3626: *“L'espressione ‘casa del debitore’, usata dall'art. 621 c.p.c. per stabilire i limiti della prova testimoniale nel giudizio di opposizione all'esecuzione pro-*

da³⁹¹ del debitore, a meno che “*l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati*”³⁹²; tale limitazione probatoria non si applica se il pignoramento è stato eseguito al di fuori della casa o dell'azienda del debitore³⁹³.

Anche l'art. 1524, comma 1, c.p.c. prevede limitazioni probatorie per il venditore con riserva di proprietà (la tutela del venditore con riservato dominio è di stretta applicazione e non riguarda, perciò, negozi di natura diversa³⁹⁴): infatti, “*la riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avenire data certa anteriore al pignoramento*”; conseguentemente, ove il venditore produca la prova scritta anteriore al pignoramento, incombe sul creditore l'onere di dimostrare l'integrale pagamento del prezzo e il trasferimento della proprietà all'acquirente-debitore³⁹⁵. Quando, poi, la vendita con riserva di proprietà riguarda beni

mosso dal terzo che pretende di avere la proprietà sui beni pignorati in quel luogo, inerisce ad un semplice rapporto di fatto, che abbia però una certa stabilità e non sia di temporanea ospitalità in casa altrui; conseguentemente, qualora in una casa convivano più persone, tutti i beni ivi esistenti possono essere pignorati per il debito di ciascuno, salvo il diritto dei conviventi non debitori di proporre opposizione a norma dell'art. 619 c.p.c. e con le limitazioni di prova stabilite dal cit. art. 621, ancorché l'opponente sia un parente”.

³⁹¹ Cass., 9.2.07, n. 2909: “*La presunzione, valevole in sede esecutiva a norma dell'art. 621 c.p.c., per cui tutti i mobili che si trovano nell'azienda o nell'abitazione del debitore sono di sua proprietà, opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione*”.

³⁹² L'eccezione alla regola generale deve essere valutata con riferimento all'attività commerciale o industriale o alla professione o all'arte o al mestiere svolto dal debitore, i quali devono essere tali – secondo l'*id quod plerumque accedit* – da indurre a credere che la cosa pignorata sia stata affidata all'esecutato a titolo precario (in dottrina – CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2037 – si fanno gli esempi del quadro affidato per il restauro, dell'orologio consegnato per la riparazione, della bicicletta lasciata in deposito, ecc.). In giurisprudenza, Cass., 16.6.03, n. 9627: “*Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, al terzo è consentito avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà sui beni rinvenuti presso il debitore all'atto del pignoramento, soltanto quando appaia verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo oppONENTE e dal debitore, necessariamente differenti, che a cagione della diversa attività svolta i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietà del terzo (facendo applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto utilizzabile il criterio della verosimiglianza in una ipotesi in cui il debitore pignorato e il creditore svolgevano la stessa attività commerciale nei medesimi locali)*”.

³⁹³ Cass., 12.3.05, n. 5467: “*Nel caso in cui il pignoramento non sia avvenuto nella casa o nell'azienda del debitore, il terzo opponente che dia la dimostrazione di tale circostanza è comunque onerato della prova di un suo diritto sul bene, prevalente rispetto a quello fatto valere dal creditore precedente. Tale prova non soggiace tuttavia alle limitazioni poste dall'art. 621 c.p.c. e può quindi essere data anche a mezzo di testimoni o di presunzioni*”.

³⁹⁴ Cass., 19.2.10, n. 3990: “*La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma qualificabile come contratto-quadro, in forza del quale il concessionario assume l'obbligo di promuovere la rivendita di prodotti (veicoli e pezzi di ricambio) che gli vengono forniti, mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto, ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale. Ne consegue che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del patto di riservato dominio produce fra le parti soltanto effetti obbligatori, dovendo la relativa clausola essere inserita nei contratti di vendita, da stipularsi in epoca successiva*”.

³⁹⁵ Cass., 20.3.80, n. 1857: “*In tema di opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare, che sia promossa dal venditore con patto di riservato dominio, opponibile al creditore del compratore ai sensi dell'art. 1524 c.c., la circostanza del sopravvenuto pagamento del prezzo della vendita, ancorché regolato a mezzo di*

mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili), il patto di riservato dominio deve essere debitamente trascritto ai fini della sua opponibilità ai terzi (artt. 2683 ss. c.c.).

Entrambe le fasi del giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. sono sottratte alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali³⁹⁶; pertanto, i termini processuali decorrono anche tra il 1º agosto e il 31 agosto e i contendenti sono onerati di depositare, anche nel periodo feriale, le comparse conclusionali e i fascicoli di parte (in difetto, il giudice dell'esecuzione dovrà decidere la lite in base alle difese e alle prove contenuti nel solo fascicolo d'ufficio³⁹⁷.

La novella della l. 18.6.09, n. 69 ha reintrodotto il grado di appello, modificando l'art. 616 c.p.c. (come riformato nel 2006) che aveva invece previsto l'inappellabilità delle decisioni; la Suprema Corte aveva ritenuto che la norma modificata riguardasse anche le opposizioni ex art. 619 c.p.c.³⁹⁸.

La predetta modifica dell'art. 616 c.p.c. è di immediata applicazione e riguarda, pertanto, anche i giudizi pendenti in primo grado quando è entrata in vigore la citata normativa (ex art. 58, comma 2, l. 18.6.09, n. 69): sono quindi appellabili le sentenze in materia di opposizione di terzo all'esecuzione che hanno deciso su procedimenti già pendenti alla data del 4 luglio 2009, mentre possono essere impugnate col solo ricorso per cassazione le decisioni pubblicate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 24.2.06, n. 52 (1º marzo 2006) e l'entrata in vigore della novella del 2009.

Sull'applicabilità del termine d'impugnazione "lungo" di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella formulazione novellata della l. 18.6.09, n. 69 per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in luogo del precedente termine annuale), la giurisprudenza di legittimità ha deciso che occorre fare riferimento al momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione³⁹⁹.

cambiali, integra un fatto estintivo del diritto del venditore medesimo, e, pertanto, in applicazione dei principi dell'art. 2697 c.c., sull'onere della prova, deve essere dimostrata dal creditore esecutante opposto".

³⁹⁶ Cass., 8.4.14, n. 8137: "In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo I della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice"; Cass., 9.4.14, n. 8270; Cass., 9.6.10, n. 13928; Cass., 27.4.10, n. 9998.

³⁹⁷ Ex multis, Cass., 9.5.07, n. 10566: "Nel giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. nell'ambito di un procedimento di esecuzione per rilascio di immobile, poiché è onere della parte produrre il fascicolo previsto dagli artt. 72 e 74 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante".

³⁹⁸ Cass., 22.9.09, n. 20392: "A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 52, la sentenza resa sull'opposizione di terzo all'esecuzione – attraverso il rinvio operato dall'art. 619, comma 3, c.p.c. all'art. 616 del medesimo codice – è da ritenere inimpugnabile nei modi ordinari e, come tale, soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.".

³⁹⁹ Cass., 7.5.15, n. 9246: "Ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione".

Esecuzione esattoriale.

Anche nell'esecuzione esattoriale è ammessa l'opposizione *ex art. 619 c.p.c.*, ma l'art. 58, comma 1, d.p.r. 29.9.73, n. 602 consente la sua promozione solo “*prima della data fissata per il primo incanto*”⁴⁰⁰, indipendentemente dal fatto che tale asta sia andata deserta⁴⁰¹; dopodiché, l'opposizione non è proponibile e il soggetto che si ritiene leso dall'esecuzione può avvalersi della sola tutela risarcitoria (*ex art. 59, comma 1, d.p.r. 29.9.73, n. 602*).

Un'ulteriore limitazione alla proponibilità dell'opposizione *de qua* si rinviene nell'art. 58, comma 2, d.p.r. 29.9.73, n. 602, il quale esclude l'ammissibilità dell'azione “*quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati*”.

Ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 29.9.73, n. 602, la sospensione del processo esecutivo può essere disposta solo se ricorrono “*gravi motivi*” (da intendersi come alta probabilità di accoglimento dell'opposizione) e, per di più, se “*vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno*”.

La disciplina speciale prevede ulteriori e rilevantissimi (e praticamente insuperabili) limiti probatori al terzo oppONENTE che sia parente o affine dell'obbligato, quando i beni staggiti siano stati rinvenuti nell'azienda o nella casa del debitore o del coobbligato “*o in altri luoghi a loro appartenenti*”: infatti, *ex art. 58, comma 3, d.p.r. 29.9.73, n. 602*, “*Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata; c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)*”.

La norma ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale, respinti dalla Consulta⁴⁰².

⁴⁰⁰ Cass., 30.11.10, n. 24271: “In materia di esecuzione esattoriale, l'individuazione della data fissata per il primo incanto come limite temporale dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 cod. proc. civ. – sia ai sensi dell'art. 52, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia ai sensi dell'art. 58 introdotto dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – si applica tanto all'espropriazione mobiliare, quanto a quella immobiliare, in ragione della ampiezza della previsione normativa”.

⁴⁰¹ In proposito, Corte cost., 27.4.93, n. 198: “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui – anche nell'ipotesi in cui il bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione coattiva delle imposte – non sia stato ancora trasferito per essere rimasti senza esito gli incanti effettuati, non consente l'opposizione di terzo *ex art. 619 c.p.c.* dopo la data fissata per il primo incanto in relazione agli artt. 24 e 42 Cost.”.

⁴⁰² Corte cost., 28.12.01, n. 436: “Non è fondata la q.I.C. dell'art. 58 comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – nel testo sostituito dal d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46 – sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 Cost.”.

FORMULA 114

**RICORSO PER IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA
DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE
(ART. 512 C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [*oppure*, mobiliare] [*oppure*, presso terzi] n. R.G. Esecuzioni
promossa da
contro

**OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA
DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIA DISTRIBUTIVA
(ART. 512 C.P.C.)**

III.mo Signor Giudice dell'Esecuzione,
Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore [*oppure*, del debitore]

PREMESSO CHE

- dall'esecuzione indicata in epigrafe è stata ricavata la somma di Euro
- è sorta controversia tra i creditori concorrenti e [*oppure*, tra il creditore e il debitore esecutato] circa la sussistenza [*oppure*, l'ammontare] del credito vantato dal creditore [*oppure*, circa la sussistenza del diritto di prelazione vantato dal creditore]; in particolare, è stato contestato
- sentite le parti all'udienza del, il Giudice dell'Esecuzione ha risolto la controversia con ordinanza in data, con la quale ha stabilito che

RILEVATO CHE

- l'opponente contesta, con questo atto, la suddetta ordinanza, poiché
- sussistono gravi motivi per emettere – anche in via d'urgenza – provvedimenti indilazionabili necessari a tutelare le ragioni dell'opponente, consistenti nella sospensione del pagamento di Euro in favore di
- ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. voglia, ai sensi dell'art. 618 c.p.c.,
– emettere – *inaudita altera parte* e con decreto o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza e con ordinanza – i provvedimenti indilazionabili suindicati
– in ogni caso, fissare termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

PRODUCE

1.
....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....
Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

La riforma del codice di rito entrata in vigore l'1.3.06 ha significativamente modificato la disciplina delle opposizioni distributive.

Le possibili contestazioni possono concernere:

- la collocazione di singoli creditori concorrenti con riguardo alla sussistenza e all'ammontare dei crediti;
- il riconoscimento (o la negazione) di privilegi ai creditori, con riguardo alla sussistenza di diritti di prelazione;
- la ritualità dell'intervento (in quanto non fondato su titolo esecutivo né sorretto da alcuno dei altri presupposti processuali speciali ex art. 499, comma 1, c.p.c.: esecuzione, al momento del pignoramento, di un sequestro sui beni pignorati; titolarità, al medesimo momento, di un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri; titolarità, nello stesso momento, di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.; titolarità di diritto reale minore "convertito" in credito pecunionario ex art. 2812 c.c.), sempre che analoga questione non sia stata sollevata in precedenza⁴⁰³.

Secondo le statuzioni della Suprema Corte, l'esecutato che intenda muovere contestazioni sull'esistenza o sull'ammontare del credito di un creditore (precedente o intervenuto) può, prima della distribuzione, proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.: tale opposizione è ammissibile sino all'inizio della fase di distribuzione del ricavato⁴⁰⁴; dopodiché assume necessariamente le forme dell'opposizione

⁴⁰³ Cass., 9.4.15, n. 7107: *"In materia di espropriazione forzata, la contestazione da parte del creditore precedente – o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 499, cod. proc. civ. – circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617 cod. proc. civ., potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso".*

⁴⁰⁴ Cass., 9.4.15, n. 7108: *"La previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512 cod. proc. civ., non esclude – anche anteriormente alla novella di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 – che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il "quantum" di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione"* (nella motivazione, si legge: *"E neppure può ritenersi preclusa l'oppo-*

*ex art. 512 c.p.c.*⁴⁰⁵, ma i due rimedi sono tra loro alternativi (di talché, non può avanzarsi opposizione *ex art. 512 c.p.c.* se per le stesse ragioni si è in precedenza presentata l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*⁴⁰⁶).

Sono legittimati a sollevare contestazioni al progetto di distribuzione del ricavato:

- il debitore (anche senza il patrocinio di un difensore⁴⁰⁷, dato che la contestazione non assume più la qualità di atto introduttivo del giudizio di opposizione)⁴⁰⁸;
- ciascuno dei creditori (anche se non muniti di titolo esecutivo, irrilevante nella fase distributiva);
- il terzo che ha subito l'espropriazione *ex artt. 602 ss. c.p.c.*;
- il *creditor creditoris* ai sensi dell'art. 511 c.p.c., ma limitatamente alla collocazione del creditore sostituto.

Le predette contestazioni devono essere esposte nel corso dell'udienza di discussione del riparto e, ovviamente, prima che lo stesso sia dichiarato esecutivo dal giudice dell'esecuzione.

È preclusa la possibilità di esperire l'opposizione *de qua* quando la sua *causa pe-*

sizione all'esecuzione dalla circostanza che il credito oggetto di integrale contestazione sia quello azionato da un interventore, anziché dal procedente, non scorgendosi alcuna ratio di diversificare, comprimendole e rendendole anzi in concreto malagevoli mercé imposizione di termini perentori o di preclusioni ricavate dal sistema, le facoltà di contestazione del debitore, nonostante l'omogeneità (con l'azionamento in via principale) dell'esito finale della pur differente modalità di aggressione propria dell'intervento, esito pur sempre consistente in una opportunità satisfattiva uguale a quella del creditore procedente”.

⁴⁰⁵ Cass., 21.6.13, n. 15654: “Fintanto che non si è pervenuti alla fase della distribuzione il rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Una volta pervenuti alla fase di distribuzione il rimedio è solo quello dell'art. 512 c.p.c. e non è più configurabile quello del 615”.

Il precedente orientamento di legittimità ammetteva la proposizione dell'opposizione *ex art. 615*, comma 2, c.p.c. anche nella fase distributiva, differenziandosi, però, l'oggetto della menzionata impugnazione rispetto a quella disciplinata dall'art. 512 c.p.c.; in tema, Cass., 23.4.01, n. 5961: “La diversità tra opposizione *ex art. 615 cod. proc. civ.*, proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, ed opposizione *ex art. 512 cod. proc. civ.* è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 cod. proc. civ. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia *ex art. 512 cod. proc. civ.*, in detta fase di distribuzione, né la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quanto più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito *ex art. 615 cod. proc. civ.*, se l'intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore precedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrente o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, terzo comma, cod. proc. civ.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma”.

⁴⁰⁶ Cass., 9.4.15, n. 7108: “... il debitore non solo abbia, ma pure conservi la possibilità di contestare l'an e il quantum delle pretese creditorie contro di lui azionate sia prima, sia dopo (purché, beninteso, non ne sia decaduto per averla già invano esperita) l'inizio della fase di distribuzione”.

⁴⁰⁷ CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1650.

⁴⁰⁸ È dubbia l'ammissibilità della contestazione svolta dal debitore rispetto al credito dell'intervenuto senza titolo esecutivo quando lo stesso esecutato ha in precedenza riconosciuto – implicitamente o esplicitamente, ai sensi dell'art. 499, ultimo comma, c.p.c. – detto credito.

tendi (l'insussistenza, totale o parziale, del credito vantato dal creditore) è già stata prospettata in una precedente opposizione avanzata a norma dell'art. 615 c.p.c., anche nel caso in cui tale giudizio sia ancora pendente⁴⁰⁹.

Il procedimento per risolvere le controversie distributive non è più un processo a cognizione piena (come era nel previgente sistema normativo): infatti, il giudice dell'esecuzione – “*sentite le parti*” (e, quindi, nel rispetto del contraddittorio) e “*compiuti i necessari accertamenti*” (locuzione che apre la strada ad un'istruttoria con mezzi di prova tipici e atipici) – provvede con ordinanza, con la quale può anche disporre, ex art. 512, comma 2, c.p.c., la sospensione totale o parziale della distribuzione della somma ricavata⁴¹⁰.

Lo strumento di impugnazione della predetta ordinanza è l'opposizione agli atti esecutivi ed è a questa particolare opposizione che si riferisce la formula in commento⁴¹¹; il rito applicabile è, quindi, quello delle riformate opposizioni ex art. 617, comma 2, c.p.c.⁴¹².

Si deve segnalare che – secondo la giurisprudenza di legittimità – nelle controversie distributive sono litisconsorti necessari sia i creditori⁴¹³, sia il debitore esecutato, il quale – anche in caso di espropriazione promossa contro il terzo proprietario⁴¹⁴ – vanta sempre un interesse (anche rispetto alle liti tra i creditori) alla regolare distribuzione del ricavato tra i suoi creditori⁴¹⁵.

⁴⁰⁹ Cass., 21.6.13, n. 15654: “L'opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. e quella proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. si pongono in un rapporto di successione cronologica, con conseguente esclusione della loro concorrenza (essendo l'una esperibile sino a che non si giunga alla fase della distribuzione, l'altra, invece, a partire da tale momento). Ne consegue che fino a quando l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. risulti ancora “sub iudice”, e fino al momento in cui la procedura esecutiva pervenga alla fase della distribuzione, i fatti con essa proposti non possono essere dedotti – tanto nella disciplina previgente al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, quanto in quella da esso introdotta – con l'opposizione di cui all'art. 512 cod. proc. civ., né essere valutati automaticamente dal giudice dell'esecuzione”.

⁴¹⁰ V. formula n. 116 e relativa nota esplicativa.

⁴¹¹ Si rimanda alla formula n. 112 e alla relativa nota esplicativa per le varie questioni, qui non riportate, concernenti l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

⁴¹² SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 515.

⁴¹³ Cass., 19.2.08, n. 4177: “La situazione di litisconsorzio necessario, quale è quella che si verifica tra i creditori nella controversia ex art. 512 c.p.c. sulla distribuzione della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, comporta l'automatica inscindibilità della controversia in sede di impugnazione ed implica che la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione verso uno degli intimati non può produrre i tradizionali effetti propri della rinuncia, e cioè l'effetto di giustificare una decisione conseguente sul ricorso limitatamente al relativo rapporto processuale, giacché la decisione della controversia non può che riguardare tutte le parti”.

⁴¹⁴ Cass., 4.5.15, n. 8891: “In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ., il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario nella controversia distributiva di cui all'art. 512 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella intervenuta con l'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è “inutiliter data” e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado”.

⁴¹⁵ Cass., 14.10.98, n. 10179: “Per il disposto degli artt. 512, 541 e 542 c.p.c. la distribuzione del ricavato della vendita forzata deve avvenire con l'accordo di tutti i creditori concorrenti, oppure in contraddittorio tra questi ed il debitore escusso, per cui in caso di controversia in sede di distribuzione, si profila tra tali soggetti una situazione di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciascuno di essi deve essere convenuto in

La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, incluse le controversie distributive ex art. 512 c.p.c.⁴¹⁶.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o il ricorso ex art. 612 c.p.c.; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso ex art. 608 c.p.c. o al ricorso ex art. 612 c.p.c. tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

giudizio indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato oppure no alla discussione del progetto di distribuzione”; Cass., 13.5.03, n. 7284: “*In tema di controversie sulla distribuzione del ricavato di una espropriazione forzata, ove la controversia tragga origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordine alla esistenza o al grado della causa di prelazione di altro creditore, il debitore è parte necessaria del giudizio*”.

⁴¹⁶ Cass., 10.3.14, n. 5454.

FORMULA 115**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA CHE PROVVEDE
SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
(ARTT. 624, COMMA 2, E 669-TERDECIES C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] [oppure, per consegna / rilascio] [oppure, forzata di obblighi di fare / non fare] n. R.G. Esecuzioni promossa da contro

**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA
CHE PROVVEDE SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE
(ART. 624, COMMA 2, C.P.C.)**

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore [oppure, del debitore], come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via, fax [oppure, indirizzo di posta elettronica] per ricevere le comunicazioni

PREMESSO CHE

- con ricorso del, il debitore esecutato [oppure, il terzo] ha proposto opposizione all'esecuzione [oppure, agli atti esecutivi] per le ragioni descritte nel menzionato atto, che di seguito si riassumono:
- con memoria del, il creditore ha replicato alle avverse contestazioni per le ragioni descritte nel menzionato atto, che di seguito si riassumono:
- con ordinanza in data il Giudice dell'Esecuzione ha accolto [oppure, respinto] l'istanza di sospensione del processo esecutivo con la seguente motivazione:

PROPONE RECLAMO

avverso l'ordinanza sopra indicata, comunicata in data, poiché

CHIEDE

che, ai sensi degli artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., l'ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, voglia [*in caso di sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione*] revocare l'ordinanza suindicata [oppure, *in caso di rigetto della domanda di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione*] disporre la richiesta sospensione del processo esecutivo.

PRODUCE

ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del, comunicata il,
....., li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

L'art. 624, comma 2, c.p.c. prevede uno specifico strumento di impugnazione del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione formulata con l'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) o di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.); si tratta del reclamo *ex art. 669-terdecies* c.p.c., il cui richiamo conferma la natura cautelare della decisione demandata al giudice della procedura esecutiva.

Il reclamo dev'essere proposto entro 15 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione del processo esecutivo o dalla sua comunicazione (se il provvedimento è emesso fuori udienza). La decisione compete al collegio, del quale non può far parte – perché incompatibile – il giudice che ha adottato il provvedimento reclamato.

Il provvedimento con cui si decide sulla istanza di sospensione – assunto dal giudice dell'esecuzione, ma anche dal collegio del reclamo – deve contenere la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese (o comunque la statuizione sulle spese)⁴¹⁷; a tale conclusione si addiviene considerando la prima fase dell'opposizione

⁴¹⁷ Cass., 23.7.09, n. 17266: "Si deve rilevare anzitutto che il potere di statuizione sulle spese del giudice del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies, di cui all'art. 624 c.p.c., comma 2, allorquando confermi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione o, come nella specie, revochi la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, rigettando l'istanza, si configura sussistente sulla base di una ricostruzione che, indipendentemente dalla prospettiva di una piena ricondizione del provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione all'ambito del procedimento di cui all'art. 669-bis c.p.c. e segg. e, dunque, di una applicazione dell'art. 669-septies, comma 3, consideri il dato che la cognizione piena a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione (art. 185, disp. att. c.p.c.) e, quindi, del procedimento di sospensione, è ora, secondo l'art. 616 c.p.c., meramente eventuale, perché è rimesso all'esecutato di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo e dar corso alla cognizione piena. Onde il provvedimento del giudice dell'esecuzione che neghi la sospensione ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé, qualora non segua l'iscrizione a ruolo della causa, o non segua nel termine perentorio, di cui all'art. 616 c.p.c. E, dunque, si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall'art. 91 c.p.c. (il chiudere il processo davanti a sé). Ne consegue che, ove provveda il giudice del reclamo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 2 la posizione riguardo alle spese non può che essere omologa. Né può avere rilievo il fatto che, in mancanza di reclamo o nonostante il reclamo, sia frattanto iniziato il giudizio di merito, come nella specie, perché il giudice del reclamo provvede come avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione prima dell'introduzione del giudizio di merito con l'iscrizione a ruolo"; Cass., 24.10.11, n. 22033: "Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente –, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito"; Cass., 27.10.11, n. 22503: "È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento che chiude la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, 617 o 619 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell'esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese".

come procedimento cautelare *ante causam* di natura anticipatoria e anche valutando evidenti finalità deflattive (cercare di evitare l'introduzione del giudizio di merito teso al solo scopo della rifusione delle spese).

Secondo alcuni pronunciamenti (che si reputano corretti), in caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del reclamo, la parte reclamante deve comunque essere dichiarata tenuta al pagamento di un ulteriore contributo unificato (pari a quello già versato) a norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, Testo Unico Spese di Giustizia.⁴¹⁸

La norma che ha introdotto il reclamo suscita varie questioni: una relativa all'individuazione dei provvedimenti di sospensione a cui l'impugnazione sarebbe applicabile; un'altra relativa all'applicabilità ai provvedimenti di sospensione dell'esecuzione di altre norme del rito cautelare uniforme.

L'art. 624, comma 2, c.p.c. – che vede il reclamo inserito immediatamente dopo il comma 1 e sotto una rubrica che fa riferimento alla “*sospensione per opposizione all'esecuzione*” – sembra limitare la reclamabilità alle sole decisioni sulla sospensione dell'esecuzione conseguenti alle opposizioni *ex artt. 615 e 619 c.p.c.* (e alla sospensione *ex art. 512, comma 2, c.p.c.*).

Accedendo a tale soluzione (*ubi lex voluit, ibi dixit*) non sarebbero soggette a reclamo le decisioni sulla sospensione:

- dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*;
- della procedura *ex art. 618, comma 2, c.p.c.*, per il caso di opposizione agli atti esecutivi successiva all'inizio dell'esecuzione (l'art. 624, ultimo comma, c.p.c. estende il disposto dell'art. 624, comma 3, c.p.c. al caso della sospensione *ex art. 618 c.p.c.* ma il rinvio non investe il comma 2 relativo al reclamo);
- della procedura esecutiva *ex art. 623 c.p.c.*;
- della procedura esecutiva *ex art. 624-bis c.p.c.*

Si è già esaminato il problema della reclamabilità del provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del titolo adottato in sede di opposizione a precezzo; qui è sufficiente rilevare che l'art. 624, comma 2, c.p.c. è inserito nel capo intitolato “*Della sospensione del processo*” e che il potere sospensivo è espressamente attribuito – nel comma 1 – al giudice dell'esecuzione (e, perciò, di una esecuzione già cominciata, col pignoramento, con l'accesso per consegna, con il preavviso *ex art. 608 c.p.c.* o con il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*): solo una forzatura ermeneutica può condurre ad applicare la disposizione alla sospensione del titolo esecutivo (provvedimento che non riguarda, dunque, il processo) adottata nell'opposizione preventiva, necessariamente promossa prima che l'esecuzione abbia avuto inizio.

Secondo un'interpretazione della giurisprudenza di merito⁴¹⁹, l'art. 624, comma 2, c.p.c. – nella parte in cui stabilisce “*contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies*” – potrebbe essere letto in maniera svincolata dal precedente comma 1 (ma in stretta correlazione solo con la

⁴¹⁸ Art. 13, comma 1-*quater*, d.lg. 30.5.02, n. 115: “*Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*”.

⁴¹⁹ Trib. Reggio Emilia, 27.4.10 (ord.).

rubrica dell'articolo) e, quindi, come una disposizione di carattere generale che ammette lo strumento del reclamo su tutte le ordinanze con le quali il giudice dell'esecuzione abbia accolto, ovvero rigettato, la richiesta di sospensione del processo esecutivo già iniziato.

In tale prospettiva la disposizione dell'art. 624, comma 2, c.p.c. trova spazi applicativi anche per i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione rigetti o accolga l'istanza di sospensione (*aliunde ex art. 623 c.p.c.*) dell'esecuzione avanzata con istanza esecutiva *ex art. 486 c.p.c.*⁴²⁰ a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo disposta dal giudice avanti al quale tale titolo è stato impugnato⁴²¹.

In base al medesimo ragionamento (applicabilità "estesa" dell'art. 624, comma 2, c.p.c.) si deve ammettere il reclamo anche avverso il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione accolga o rigetti (in carenza dei presupposti normativi) l'istanza di sospensione su istanza delle parti avanzata ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c.

Infine, se si ravvisa nel reclamo al collegio di cui all'art. 624, comma 2, c.p.c. un istituto generalmente applicabile a tutte le ipotesi di provvedimenti sospensivi adottati nel corso di un processo esecutivo già iniziato, anche il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 618 c.p.c. può essere impugnato con tale strumento processuale (la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente il reclamo dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione anche nell'ipotesi di opposizione *ex art. 617 c.p.c.*⁴²²).

È invece esclusa, in giurisprudenza, la possibilità di impugnare col reclamo i provvedimenti indilazionabili assunti ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.; maggiori aperture si rinvengono in dottrina⁴²³.

L'altro nodo interpretativo concerne l'applicabilità delle disposizioni previste per il procedimento cautelare uniforme dagli artt. 669-bis ss. c.p.c.

⁴²⁰ Corte cost., 22.3.04, n. 105 (ord.), secondo la quale – qualora il giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo sospenda l'efficacia esecutiva – il giudice dell'esecuzione dovrà disporre, su istanza della parte interessata, la sospensione del processo esecutivo provvedendo *ex art. 623 c.p.c.* e non *ex art. 624, comma 1, c.p.c.*, posto che l'eventuale opposizione *ex art. 615 c.p.c.* (fondata sulla sospensione *ab externo* del titolo) sarebbe proposta "*inutilmente prima ancora che irritualmente*".

⁴²¹ Si può prospettare il caso "di scuola" del provvedimento abnorme, quando il giudice dell'esecuzione si arroga il potere di far proseguire la procedura in assenza di un titolo efficace, perché sospeso *aliunde* (l'estranchezza di un simile provvedimento al novero di quelli adattabili è ribadita dalla Suprema Corte – Cass., 3.9.07, n. 18539 – la quale ha specificato che l'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere all'esecuzione forzata è solo relativa e "non può essere spinta fino a consentire al giudice dell'esecuzione di compiere valutazioni interne al provvedimento di provenienza giudiziale che sia stato utilizzato come titolo esecutivo, giacché queste valutazioni non gli appartengono"): a ben vedere, tale ipotesi rappresenta forse la più chiara conferma del carattere generale dell'art. 624, comma 2, c.p.c., atteso che, non essendo esplicitamente prevista alcuna tutela in relazione al provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza sudetta, si giungerebbe al paradosso di escludere lo strumento del reclamo proprio in quelle ipotesi in cui esso sarebbe maggiormente necessario per porre rimedio ad un evidente errore del giudice dell'esecuzione.

⁴²² Cass., 30.8.11, n. 17791: "L'ordinanza con la quale, previa qualificazione del procedimento come di opposizione agli atti esecutivi, venga disposta la revoca del decreto emesso "inaudita altera parte" di sospensione dell'esecuzione e contestualmente assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., non può essere impugnata mediante ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., attesa l'assoggettabilità a reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., dell'ordinanza e la sua natura non definitiva neanche in ordine alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, da ritenersi censurabile in sede di reclamo e comunque modificabile in sede di giudizio a cognizione piena eventualmente introdotto".

⁴²³ Anche per riferimenti, CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 2059.

Secondo un'opinione la loro applicazione è limitata alle sole norme sul reclamo, in quanto le uniche espressamente richiamate nell'art. 624 c.p.c.; in proposito si osserva che il potere di “sospensione dell'esecuzione o [di] subordinarla alla prestazione di congrua cauzione” attribuito al presidente del tribunale dall'art. 669-terdecies, ultimo comma, c.p.c. si riferisce ad un'inibitoria degli effetti del provvedimento reclamato e non consente al presidente di concedere *inaudita altera parte* il provvedimento cautelare (la sospensione del processo esecutivo) negato dal giudice dell'esecuzione.

Secondo altri interpreti, altre disposizioni del processo cautelare possono trovare applicazione (ad esempio, l'art. 669-octies c.p.c. sulla liquidazione delle spese), anche se – in realtà – la compiuta regolamentazione degli effetti del provvedimento sospensivo contenuta negli artt. 615, 616, 624, 625, 627 c.p.c. rende in gran parte inutile il richiamo della disciplina del procedimento cautelare uniforme.

È del tutto esclusa la possibilità di avanzare ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.* avverso l'ordinanza che definisce il reclamo *de quo*⁴²⁴.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la

⁴²⁴ Cass., 22.1.15, n. 1176: “È inammissibile, sia nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale, in composizione collegiale, che aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito da un verbale di conciliazione).”; Cass., 4.6.13, n. 14031: “Il ricorso ex art. 111 Cost. contro il provvedimento emesso ex art. 669 terdecies c.p.c. in sede di reclamo contro provvedimenti emessi nella fase cautelare non è ammissibile anche se esso sia addirittura abnorme perché si tratta di provvedimento che è carente della idoneità ad acquisire effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato, in quanto suscettibile di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione” (idem, Cass., 12.11.14, n. 24044).

- notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla *"disposizione di cui al comma 1"* deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

FORMULA 116**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA CHE DISPONE
LA SOSPENSIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
(ARTT. 624, COMMA 2, 512, COMMA 2, E 669-TERDECIES C.P.C.)**

TRIBUNALE DI

Nell'esecuzione immobiliare [oppure, mobiliare] [oppure, presso terzi] n. R.G. Esecuzioni promossa da contro

**RECLAMO AVVERSO L'ORDINANZA CHE DISPONE
LA SOSPENSIONE DELLA DISTRIBUZIONE
DELLA SOMMA RICAVATA**

Il sottoscritto Avv., in qualità di procuratore del creditore [oppure, del debitore], come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via, fax [oppure, indirizzo di posta elettronica] per ricevere le comunicazioni

PREMESSO CHE

- dall'esecuzione indicata in epigrafe è stata ricavata la somma di Euro
- è sorta controversia tra i creditori concorrenti e [oppure, tra il creditore e il debitore esecutato] circa la sussistenza [oppure, l'ammontare] del credito vantato dal creditore [oppure, circa la sussistenza del diritto di prelazione vantato dal creditore]; in particolare, è stato contestato
- sentite le parti all'udienza del, il Giudice dell'Esecuzione ha risolto la controversia con ordinanza in data, con la quale ha stabilito che e ha disposto la sospensione – totale [oppure, parziale, limitatamente all'importo di Euro] – della distribuzione della somma ricavata

PROPONE RECLAMO

avverso la sospensione disposta con l'ordinanza suindicata e comunicata il, poiché

CHIEDE

che, ai sensi degli artt. 624, comma 2, 512, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., l'III.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, voglia revocare l'ordinanza suindicata.

PRODUCE

1. ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del, comunicata il, li

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

Nel procedimento di risoluzione delle controversie distributive⁴²⁵, il giudice dell'esecuzione può – quando provvede con ordinanza sulle contestazioni sollevate al progetto di riparto – “anche” col medesimo provvedimento sospendere (in tutto o in parte) la distribuzione della somma ricavata (art. 512, comma 2, c.p.c.).

La sospensione *de qua* non è né obbligatoria, né automatica, ma costituisce una mera possibilità che dipende dalla ricorrenza di gravi motivi (*fumus boni iuris e/o periculum in mora*)⁴²⁶ e può essere disposta, secondo la dottrina, solo dietro specifica istanza di parte⁴²⁷.

La formulazione della norma in esame è ambigua e, invero, poco comprensibile: non si giustifica, infatti, la possibilità di sospendere la distribuzione con l'ordinanza che risolve le contestazioni distributive (confermando il riparto o modificandolo), provvedimento che potrebbe essere oggetto di opposizione ma al quale le parti potrebbero pure prestare acquiescenza.

Si è quindi prospettata, in dottrina⁴²⁸, una funzione meramente cautelare e preventiva della sospensione *de qua* rispetto a un'impugnazione meramente ipotetica⁴²⁹; altri, hanno invece sostenuto che il giudice dell'esecuzione abbia comunque, in fase distributiva, un generale e ampio potere di sospensione⁴³⁰.

Dal tenore letterale dell'art. 512, comma 2, c.p.c. si rileva che la sospensione della distribuzione può essere disposta “anche” con l'ordinanza di cui al comma 1 e proprio dall'avverbio predetto si desume che l'effetto sospensivo può derivare pure da altri provvedimenti, come quelli indilazionabili assunti a seguito della proposizione di opposizione distributiva; in quest'ottica, la sospensione *de qua* è un provvedimento conseguente alla formale contestazione dell'ordinanza risolutiva (anche se, così interpretato, l'art. 512, comma 2, c.p.c. sarebbe comunque pleonastico rispetto all'art. 618 c.p.c.).

La questione assume rilievo perché l'art. 624, comma 2, c.p.c. prevede l'ammissibilità del reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c. anche per il “provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma” e, cioè, con riguardo alla disposta sospensione della distribuzione del ricavato.

La soluzione ermeneutica più corretta appare quella secondo cui il reclamo (al quale si riferisce la formula in commento⁴³¹) può essere proposto contro qualunque prov-

⁴²⁵ V. formula n. 114 e relativa nota esplicativa.

⁴²⁶ Trib. Reggio Emilia, 21.3.06 (ord.).

⁴²⁷ CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2009, 1652.

⁴²⁸ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 512.

⁴²⁹ In giurisprudenza, Trib. Reggio Emilia, 31.10.07 (ord.): “*Nel momento in cui viene emessa la decisione il G.E. non può sapere se l'ordinanza sarà oggetto di opposizione agli atti esecutivi e, perciò, la sospensione in questa fase non può avere che una funzione cautelare e preventiva rispetto ad una impugnazione meramente ipotetica (stabilendo che gli effetti dell'ordinanza che dirime la controversia distributiva debbano restare sospesi al fine di non pregiudicare, nel termine che intercorre per l'introduzione della opposizione agli atti esecutivi, le ragioni di quanti intendono contestare la decisione)*”.

⁴³⁰ CAPPONI, *L'opposizione distributiva dopo la riforma dell'espropriazione forzata*, in *Corriere giur.*, 2006, 1767.

⁴³¹ Per la disciplina del reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. si rinvia alla formula n. 115 e alla relativa nota esplicativa.

vedimento di sospensione della distribuzione adottato dal giudice dell'esecuzione, sia che questo sia assunto con l'ordinanza *ex art. 512, comma 1, c.p.c.* (ipotesi meno probabile), sia che esso costituisca provvedimento indilazionabile (altrimenti non reclamabile) emesso a seguito dell'opposizione *ex artt. 512 e 617, comma 2, c.p.c.*⁴³².

Come per il reclamo proposto sull'ordinanza *ex art. 624, comma 2, c.p.c.*, si deve ritenere del tutto esclusa la possibilità di avanzare ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.* avverso la decisione che definisce il reclamo *de quo*⁴³³.

* * *

Per quanto riguarda le modalità di deposito, le disposizioni riguardanti il processo civile telematico prevedono: “*Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione*” (art. 16-bis, comma 2, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221); “... *nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 16-bis, comma 1, d.l. 18.10.12, n. 179, convertito dalla l. 17.12.12, n. 221).

Le norme concernono sia i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, sia i procedimenti più risalenti, ma in tale ultimo caso si applicano dal 31 dicembre 2014 (art. 44, comma 1, d.l. 24.6.14, n. 90, convertito dalla l. 11.8.14, n. 114).

L'ambiguo combinato disposto si presta a una duplice lettura:

1. solo la parte precedentemente costituita nel processo esecutivo è tenuta al deposito telematico degli atti; perciò, saranno sempre obbligati a tale incombente: il creditore procedente dopo il pignoramento o l'accesso nell'esecuzione per consegna o la notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o il ricorso *ex art. 612 c.p.c.*; l'intervenuto dopo il deposito dell'intervento; al contrario, l'esecutato dovrà depositare atti e documenti cartacei prima della sua costituzione, fermo restando l'obbligo di trasmissione telematica successivamente ad essa;
2. il rinvio alla “*disposizione di cui al comma 1*” deve riferirsi soltanto al deposito telematico escludendosi il requisito della previa costituzione, caratteristico dei soli procedimenti contenziosi: perciò, successivamente al pignoramento o all'accesso nell'esecuzione per consegna o alla notifica dell'avviso *ex art. 608 c.p.c.* o al ricorso *ex art. 612 c.p.c.* tutti gli atti e i documenti sono soggetti a trasmissione telematica, ivi compresi gli interventi, gli atti provenienti da terzi (che non sono parti processuali) e quelli introduttivi di sub-procedimenti (opposizioni esecutive o reclami).

⁴³² SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 513.

⁴³³ Cass., 4.6.13, n. 14031: “Il ricorso *ex art. 111 Cost.* contro il provvedimento emesso *ex art. 669 terdecies c.p.c.* in sede di reclamo contro provvedimenti emessi nella fase cautelare non è ammissibile anche se esso sia addirittura abnorme perché si tratta di provvedimento che è carente della idoneità ad acquisire effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato, in quanto suscettibile di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione”; *idem*, Cass., 12.11.14, n. 24044.

